ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO - S. - ROMA, 2006

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Elezioni Politiche *Pubblicazione n. 6*

Elezione della Camera dei deputati
Elezione del Senato della Repubblica

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

ATTENZIONE

Le operazioni di votazione si svolgono:
– la domenica dalle ore 8 alle ore 22
– e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

(Art. 46, comma 1, art. 64 e art. 64-*bis* del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni)

ROMA – ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – 2006

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Elezioni politiche *Pubblicazione n. 6*

Elezione della Camera dei deputati
Elezione del Senato della Repubblica

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

ATTENZIONE

Le operazioni di votazione si svolgono:
– la domenica dalle ore 8 alle ore 22
– e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.
(Art. 46, comma 1, art. 64 e art. 64-bis del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni)

Roma – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – 2006

AVVERTENZE

Per agevolare i compiti cui sono chiamati gli Uffici elettorali di sezione in occasione delle operazioni concernenti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono state predisposte le unite istruzioni, sulle quali si richiama la dovuta attenzione di tutti i componenti degli Uffici predetti.

Al fine di evitare errori od omissioni nella compilazione del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, sia per l'elezione della Camera dei deputati {modello n. 12 (E.P.)}, sia per l'elezione del Senato della Repubblica {modello n. 20 (E.P.)} — errori che possono influire sulla stessa regolarità delle operazioni, ivi comprese quelle riguardanti l'assegnazione dei seggi e la proclamazione dei candidati eletti — si raccomanda che:

a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che, di queste, ne costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare nei verbali, dopo che siano stati effettuati i riscontri previsti nei paragrafi 89 e 90 della presente pubblicazione, per l'elezione del Senato della Repubblica, e nei paragrafi 99 e 100 per l'elezione della Camera dei deputati, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici elettorali regionali ed agli Uffici centrali circoscrizionali per le operazioni di loro rispettiva competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati, da inoltrare ai vari Uffici, siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

E' riportata, in fine di pubblicazione, una appendice normativa dove, per comodità di lettura, viene apposta una numerazione anche ai commi degli atti normativi che, essendo anteriori al 1988, ne sarebbero sprovvisti, senza, ovviamente, che ne vengano modificati il valore e l'efficacia delle fonti di diritto originarie.

Si confida che, con l'ausilio di tali istruzioni, tutte le operazioni elettorali vengano disimpegnate con la massima regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.

PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Capitolo I
LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1. — Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione e validità delle sue operazioni.

In ogni sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

L'Ufficio è composto da un presidente, da quattro scrutatori *(art. 34 citato, come modificato dall'art. 8 della legge 21 marzo 1990, n. 53)* — uno dei quali, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente — e da un segretario.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio elettorale di sezione, devono trovarsi **sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali il presidente od il vicepresidente** (art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361/1957).

Nella dizione «operazioni elettorali» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli Uffici elettorali di sezione, dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

Per le operazioni di scrutinio si veda il paragrafo 81.

§ 2. — Obbligatorietà delle funzioni per le persone designate. — Sanzioni per gli inadempienti.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate *(art. 40, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)*.

L'art. 108 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino di assumere l'incarico, o che non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 309 a euro 516.

La stessa sanzione è prevista, dal predetto articolo, per i membri dell'Ufficio elettorale di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

§ 3. — Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'Ufficio elettorale di sezione, compresi i rappresentanti di lista o di candidato presso la sezione medesima, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali *(art. 40, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)*.

Per i reati commessi in danno dei membri dell'Ufficio, si procede con giudizio direttissimo *(art. 112 del testo unico n. 361)*.

Capitolo II
IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 4. — Nomina del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione ed eventuale sostituzione del medesimo.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dal presidente della Corte d'appello *(art. 35, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).*

Qualora la persona designata a presiedere un Ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per *giustificati motivi,* di assumere la carica, deve avvertire *immediatamente* il presidente della Corte d'appello ed il Sindaco del Comune in cui ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la normale sostituzione da parte del presidente della Corte d'appello, assume la presidenza dell'Ufficio elettorale di sezione il Sindaco od un suo delegato *(art. 35, quinto comma, del testo unico n. 361).*

Nei casi di assenza o di impedimento sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente che, come sopra si è detto, è stato scelto dallo stesso presidente, ai sensi dell'art. 34 del testo unico n. 361 *(art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361).*

§ 5. — Compiti del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'Ufficio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente *(art. 40, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).*

Con riserva di illustrare particolarmente in seguito le singole operazioni elettorali, alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

§ 6. — Potestà di decisione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente decide, udito, in ogni caso, il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati, nonchè sulle contestazioni e sulla nullità dei voti *(art. 66, primo comma, ed art. 71, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).*

La sua decisione, peraltro, è provvisoria.

Infatti, il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni è riservato, rispettivamente, alla Camera dei deputati *(art. 87 del testo unico n. 361)* ed al Senato della Repubblica *(art. 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)*.

Inoltre, è da tenere presente che le decisioni del presidente del seggio, relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono riesaminate dagli Uffici centrali circoscrizionali per l'elezione della Camera dei deputati, a norma dell'art. 76, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361, e dagli Uffici elettorali regionali per l'elezione del Senato della Repubblica *(citato art. 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)*.

§ 7. — Poteri di polizia spettanti al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente è investito dei poteri di polizia dell'adunanza: a tal uopo egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o che commettano reato *(art. 44, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)*.

Di regola, la Forza non può entrare nella sala delle elezioni senza richiesta del presidente. Però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota, o nelle immediate vicinanze gli ufficiali di polizia giudiziaria[1] possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione *(art. 44, primo e terzo comma, del testo unico n. 361)*.

---

(1) — Si riporta qui di seguito, l'art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447: «Art. 57. — (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria).

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55».

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare, al presidente, proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione *(art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361).*

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala delle elezioni anche prima che comincino le operazioni elettorali *(art. 44, quinto comma, del testo unico n. 361).*

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata — uditi gli scrutatori — che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala, e che non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione *(art. 44, penultimo comma, del testo unico n. 361).*

Il presidente può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell'espressione del voto, o che non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda stessa, e che siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale *(art. 44, ultimo comma, del testo unico n. 361).*

Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, e per impedire la formazione di assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune, sia alle autorità civili, sia ai comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi *(art. 44, sesto comma, del testo unico n. 361)*.

Infine il presidente, al termine delle operazioni del sabato e della domenica, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi *(art. 45 del testo unico n. 361)*, attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 43.

Capitolo III

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 8. — Funzioni del vicepresidente.

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale, ai sensi dell'art. 34 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, ha affidato le funzioni di vicepresidente.

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua assenza od impedimento *(art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361).*

L'uno o l'altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali del seggio *(art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361)*.

Capitolo IV
GLI SCRUTATORI

§ 9. — Nomina degli scrutatori ed eventuale sostituzione dei medesimi.

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, dalla commissione elettorale comunale (art. 4-*bis* del testo unico sull'elettorato attivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni) o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, nel periodo compreso tra il 25º ed il 20º giorno antecedente quello della votazione *(art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni)*.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, oppure quando ne sia mancata la nomina, il presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando, alternativamente, il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti di lista o di candidato presso la sezione, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 *(art. 41 del testo unico anzidetto)*.

Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e tra la domenica e il lunedì, può sorgere il dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione dell'ufficio elettorale di sezione nel corso delle operazioni anzidette.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si deve ritenere che la composizione dell'Ufficio elettorale di sezione debba restare invariata quale era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se, nel frattempo, si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che erano state sostituite perchè assenti.

Peraltro, se la domenica o il lunedì dovessero mancare, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che, il sabato, hanno avuto le funzioni di presidente oppure di scrutatore per l'assenza dei designati, e se siano, invece, presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio, senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, ove neppure costoro si trovassero presenti, il presidente, od in sua assenza il vicepresidente, provvederà alla sostituzione degli scrutatori assenti con le modalità più sopra illustrate.

§ 10. — Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati in seguito, concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione

degli elettori, di scrutinio; essi debbono provvedere anche al recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.

§ 11. — Potestà consultiva degli scrutatori.

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione nei casi indicati dalla legge, oppure a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori dev'essere obbligatoriamente sentito:

— quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali;

— quando sia necessario risolvere difficoltà ed incidenti, sollevati intorno alle operazioni della sezione;

— quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati *(art. 66, primo comma, ed art. 71, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)*;

— qualora il presidente intenda emanare l'ordinanza motivata di sgombero della sala delle elezioni da parte degli elettori, i quali abbiano già votato *(art. 44, settimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).*

§ 12. — Potere di decisione degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni elettorali, non hanno, di regola, potere di decisione.

Tuttavia, in materia di polizia della sala delle elezioni, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta, a norma dell'art. 44, quinto comma, del testo unico anzidetto.

Capitolo V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 13. — Nomina del segretario dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il segretario del seggio è scelto, *prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione*, dal presidente dello stesso, fra gli elettori **iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui ha sede la sezione,** per i quali non esistano cause di esclusione, e che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado *(art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53)*.

S'intende, però, che, qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che egli stesso vi provveda all'atto della costituzione dell'Ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza del segretario, o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

Analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, eventualmente assegnati alla sezione, o degli elettori ammessi al voto a domicilio la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione.

§ 14. — Compiti del segretario dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare, egli provvede:

— alla compilazione dei verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e dei relativi estratti;

— alla registrazione dei voti, insieme con gli scrutatori, durante lo spoglio delle schede votate;

— alla raccolta degli atti da allegare ai verbali;

— alla confezione dei plichi contenenti i verbali stessi o le liste della votazione.

§ 15. — Verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, rispettivamente, per l'elezione della Camera dei deputati e per l'elezione del Senato della Repubblica.

Alla base di tutto il procedimento elettorale, si collocano, com'è evidente, le operazioni che si svolgono presso gli Uffici elettorali di sezione.

Poiché, sulla scorta dei risultati di tali operazioni, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale nazionale, per l'elezione della Camera dei deputati, e gli Uffici elettorali regionali, per l'elezione del Senato della Repubblica, compiono i calcoli di propria competenza per l'assegnazione dei seggi, è assolutamente necessario che, delle operazioni delle sezioni, venga effettuata una fedele e precisa verbalizzazione.

A tal fine, sono stati predisposti gli appositi verbali, che agevoleranno i presidenti ed i segretari dei seggi nel loro delicato compito.

Nei verbali anzidetti — *che debbono essere compilati in duplice esemplare*, distintamente per l'elezione della Camera dei deputati *{modello n. 12 (E.P.)}* e per l'elezione del Senato della Repubblica *{modello n. 20 (E.P.)}* — è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'Ufficio, dall'insediamento del seggio allo scioglimento dell'adunanza, e sono stati pure previsti alcuni casi speciali, che la legge contempla, e che possono verificarsi nel corso della votazione e dello scrutinio.

Nella compilazione dei verbali stessi, è necessario, inoltre, che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonchè la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche, sia tra i diversi paragrafi di uno stesso esemplare del verbale, sia, inoltre, tra i due esemplari del verbale di ciascuna elezione, sia, ancora, tra il verbale ed il relativo estratto.

Nei verbali, dovrà prendersi, inoltre, nota dettagliata di tutte le proteste ed i reclami, che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione dei verbali — **che debbono recare, in ciascun foglio, la firma di tutti i membri del seggio e dei rappresentanti di lista o dei candidati presso la sezione presenti, nonchè il bollo della sezione** — e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare ai verbali stessi, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio, i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 104 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Capitolo VI

IL SEGGIO SPECIALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136

§ 16. — Casi in cui dev'essere istituito il seggio speciale.

L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ha previsto che — nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, oppure luoghi di detenzione e di custodia preventiva — debba essere istituito un *apposito seggio speciale per la raccolta del voto degli elettori ivi presenti*.

Il seggio speciale dev'essere istituito, altresì, presso le sezioni ospedaliere, nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

§ 17. — Composizione e modalità di costituzione del seggio speciale.

Il seggio speciale è composto da un apposito presidente, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da due appositi scrutatori, nominati in ogni comune dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, nei termini e con le modalità previsti per tali nomine.

La costituzione del seggio speciale dev'essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno della votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, e nella sede dello stesso.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente del seggio speciale e dei due relativi scrutatori eventualmente assenti od impediti, si richiamano le istruzioni, di cui ai paragrafi precedenti, rispettivamente, per la sostituzione del presidente e dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

§ 18. — Il segretario del seggio speciale.

L'art. 9, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, stabilisce che uno degli scrutatori del seggio speciale assume le funzioni di segretario del medesimo.

La scelta del segretario del seggio speciale è, pertanto, rimessa al giudizio discrezionale del presidente del seggio speciale medesimo.

§ 19. — Compiti spettanti al seggio speciale.

L'art. 9, settimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, precisa i compiti ai quali il seggio speciale deve assolvere.

Questi sono limitati, **esclusivamente,** alla raccolta:

— del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto;

— del voto dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva;

— del voto dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso la stessa sezione ospedaliera per esprimere il voto.

I compiti del seggio speciale **cessano** appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in plichi separati, vengono portate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione, per essere *immediatamente* immesse nelle urne destinate a custodire, rispettivamente, le schede votate per l'elezione della Camera dei deputati e le schede votate per l'elezione del Senato della Repubblica.

Poichè i compiti affidati al seggio speciale sono stati chiaramente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito dell'Ufficio elettorale di sezione, al presidente ed agli scrutatori di detto seggio speciale.

Si tenga presente, quindi, che i componenti del seggio speciale *non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede* (firma): queste ultime devono essere eseguite *unicamente dagli scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione.*

Tra il materiale da fornire in dotazione al seggio speciale, oltre a un congruo numero di matite copiative, dovrà essere assegnato un bollo di sezione, che sarà custodito personalmente dal presidente e che sarà utilizzato esclusivamente per annotare l'esercizio del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale personale (art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Capitolo VII

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ED I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SEZIONE

§ 20. — Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione da parte dei delegati.

I delegati delle liste dei candidati per l'elezione sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, hanno facoltà di designare due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo e l'altro supplente, presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale *(art. 20, ultimo comma, ed art. 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 12 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)*.

Solo nella Valle d'Aosta, dove sono costituiti collegi uninominali, uno per l'elezione della Camera e l'altro per l'elezione del Senato, e nel Trentino-Alto Adige, dove sono costituiti, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, sei collegi uninominali per l'elezione del Senato, i singoli candidati nei collegi hanno facoltà di designare loro rappresentanti, in numero di due, di cui uno effettivo e l'altro supplente, presso ciascuna sezione.

Si tenga presente che i rappresentanti di lista o i rappresentanti del candidato nel collegio uninominale della Valle d'Aosta, per l'elezione della Camera dei deputati, debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della relativa circoscrizione (art. 25 del testo unico n. 361), mentre i rappresentanti di lista o i rappresentanti del candidato nei collegi della Valle d'Aosta o del Trentino, per l'elezione del Senato della Repubblica, debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione (citato art. 12 del testo unico n. 533 /1993).

Le designazioni — a norma dell'indicato art. 25 del testo unico n. 361 — possono essere fatte, *entro il venerdì precedente le elezioni*, al segretario del Comune, che, poi, ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio, oppure direttamente a questi ultimi il *sabato pomeriggio*, durante le operazioni di firma delle schede di votazione, o la mattina della domenica, purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione *(citato art. 25)*.

Per la seconda ipotesi, il Sindaco consegna, al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio *(art. 30, n. 6, del testo unico n. 361)*, l'elenco dei delegati di lista (o del candidato nel collegio uninominale) che non hanno provveduto ancora a designare i propri rappresentanti presso ciascuna sezione.

I presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse, tenendo presenti i seguenti elementi:

1) la designazione dei rappresentanti presso la sezione non è ammissibile se colui che la fa non sia uno dei delegati delle liste dei candidati (o dei candidati nei collegi uninominali), ovvero una delle persone da essi autorizzate in forma autentica, a norma dell'art. 25, primo comma, del testo unico n. 361;

2) il rappresentante designato dev'essere elettore della circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero elettore della regione per l'elezione del Senato della Repubblica: tale requisito potrà essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;

3) la designazione dev'essere fatta per iscritto, e la firma dei delegati dev'essere autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, da notai, pretori, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, segretari delle procure della Repubblica, presidenti della provincia, sindaci, assessori delegati in via generale a sostituire il sindaco o il presidente della provincia assente o impedito, assessori appositamente delegati, presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali, funzionari appositamente incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia, consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

L'autenticazione dev'essere redatta a norma dell'art. 21, comma 2, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (che ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15); in particolare:

— l'autenticazione dev'essere redatta di seguito alla sottoscrizione, e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

— il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto od in parte, oppure quando non siano comprovate, *il presidente* ***non può ammettere*** le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

È da avvertire, infine, che le designazioni dei rappresentanti per tutte le sezioni del Comune possono essere contenute in un unico atto: in tal caso, al presidente di seggio, sarà presentato, ai fini di che trattasi, un estratto, debitamente autenticato con le modalità sopra indicate al n. 3, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

§ 21. — Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.

I rappresentanti delle liste dei candidati (o dei candidati nei collegi uninominali) presso la sezione:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso od in prossimità, ma sempre in un

luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali *(art. 26, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)*;

b) possono far inserire, succintamente, nel verbale eventuali dichiarazioni *(art. 26, primo comma, del testo unico n. 361)*;

c) possono apporre la loro firma od il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne, e la loro firma nei verbali e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, relativi all'elezione per la quale sono stati designati, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni *(art. 67, art. 72, secondo comma, art. 73, terzo comma, art. 74, primo comma, ed art. 75 del testo unico n. 361)*.

I rappresentanti di lista (o del candidato), per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista (o del candidato) da loro rappresentata (o rappresentato).

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all'ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale), adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista (o di candidati in collegi uninominali) sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

*I presidenti di seggio vorranno fare in modo — **compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali** — che i rappresentanti presso la sezione possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.*

I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale *(art. 9, quarto comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136)* o dall'ufficio distaccato di sezione *(art. 53, primo comma, del testo unico n. 361/1957)* o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio *(art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22)*.

È consentito, ai rappresentanti predetti, di trattenersi all'esterno della sala in cui ha sede l'Ufficio elettorale di sezione, durante il tempo in cui questa rimane chiusa *(art. 64, ultimo comma, del testo unico n. 361)*.

§ 22. — Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti di lista presso la sezione.

I rappresentanti di lista, come pure i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali, presso la sezione, come accennato nel paragrafo 3, durante

l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali *(art. 40, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).*

Per i reati commessi in danno di essi si procede a giudizio direttissimo *(art. 112 del testo unico n. 361)*.

§ 23. — Sanzioni per i rappresentanti delle liste presso la sezione.

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti delle liste di candidati (o dei candidati nei collegi) che esercitino violenza, o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali *(art. 26, secondo comma, del testo unico n. 361).*

I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 104, sesto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 — come aggiornato in base all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, ed all'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 — con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

Capitolo VIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 24. — Presentazione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione al Sindaco.

Anche prima della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, il presidente è chiamato dalla legge all'attuazione di alcuni adempimenti.

È necessario, pertanto, che egli si rechi nel Comune nel quale dovrà esplicare le sue funzioni, e che si presenti al Sindaco, *nelle ore antimeridiane del giorno dell'insediamento del seggio,* affinché possa attendere tempestivamente agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§ 25. — Consegna, al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

I. — Il presidente del seggio, a norma dell'art. 30 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, *nelle ore antimeridiane del giorno che precede quello in cui ha inizio la votazione, cioè del sabato*, ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'Ufficio elettorale di sezione, dal Sindaco o da un suo delegato, gli oggetti e le carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio che la sezione dovrà compiere, tra i quali si segnalano, in particolare:

1) i pacchi sia delle schede di votazione per l'elezione della Camera dei deputati sia delle schede di votazione per l'elezione del Senato della Repubblica, debitamente sigillati;

2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione [1];

3) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;

4) l'estratto o la copia della predetta lista, da affiggere nella sala della votazione, autenticati dal Sindaco e dal segretario comunale;

5) tre copie del manifesto con l'elenco delle liste dei candidati (o dei candidati nei collegi uninominali) per l'elezione, rispettivamente, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: due copie di ognuno di detti manifesti dovranno essere affisse nella sala della votazione, ed un'altra dovrà rimanere a disposizione del seggio;

---

(1) — Un secondo bollo della sezione viene consegnato soltanto agli uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio; il secondo bollo dev'essere utilizzato esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei predetti luoghi o al loro domicilio.

6) il manifesto recante le principali sanzioni, previste dal testo unico n. 361 e successive modificazioni, da affiggere nella sala della votazione;

7) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, compreso, eventualmente, quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;

8) le dichiarazioni relative alla designazione dei rappresentanti di lista (o di candidato), per la elezione, rispettivamente, della Camera o del Senato, presso la sezione, che siano state presentate al segretario del Comune, oppure l'elenco dei delegati di lista (o dei delegati di singoli candidati), autorizzati ad effettuare le designazioni direttamente al presidente di seggio;

9) due urne per la votazione, del medesimo modello, di cui una per l'elezione della Camera e l'altra per l'elezione del Senato;

10) una mazzetta di matite copiative;

11) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, contenente anche la mazzetta delle matite copiative;

12) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione.

Della consegna del predetto materiale, dovrà redigersi un apposito verbale [modello n. 10 (E.P.)], *un esemplare del quale dovrà essere trattenuto dal presidente, mentre l'altro dovrà essere consegnato al Sindaco od al suo delegato.*

I pacchi delle schede di votazione ed il plico contenente il bollo della sezione debbono essere aperti il sabato pomeriggio, dopo la costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione.

Inoltre, al presidente del seggio, dovranno essere consegnati gli elenchi, in cui sono indicate le seguenti categorie di elettori:

1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste *(15° giorno precedente quello della votazione)*, o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste medesime;

2) elettori che non possono esercitare il suffragio, perché già iscritti nelle liste di un'altra sezione od in quelle di un altro Comune;

3) elettori residenti all'estero che votano nella sezione: - o perché hanno esercitato l'opzione per tornare in Italia ad esprimere il voto (art. 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e art. 4 del D.P.R 2 aprile 2003, n. 104, recante regolamento di attuazione della stessa legge); - o perché sono residenti in uno degli Stati con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata previste dall'art. 19, comma 1, della citata legge n. 459/2001; - o perché risiedono in uno degli Stati la cui situazione politica e sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto, come previsto dall'art. 19, comma 4, della legge n. 459/2001;

4) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni popolari, e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;

5) elettori ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361;

6) detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di detenzione, ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136;

7) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del Sindaco *(art. 32-bis del testo unico delle norme sull'elettorato attivo approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come introdotto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40)*;

8) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;

9) elettori per i quali il relativo provvedimento di perdita del diritto elettorale, per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 32-*ter* del predetto testo unico);

10) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell'ambito territoriale della stessa sezione;

11) elettori iscritti presso altre sezioni elettorali, dello stesso Comune o di altri Comuni, ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;

12) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti in altri ambiti territoriali, dello stesso Comune o di altri Comuni.

II. — Per le sezioni ospedaliere; per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto; ovvero ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; o luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, allorquando esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, ai presidenti, *oltre al materiale sopra elencato*, debbono essere consegnati anche:

a) l'elenco degli elettori, che voteranno nel luogo di cura ovvero nel luogo di detenzione, ai sensi dell'art. 52 del testo unico n. 361 e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136;

b) i verbali, le buste e le liste elettorali aggiunte, occorrenti per le operazioni dell'Ufficio distaccato della sezione, previsto dall'art. 53 del testo unico sopraccitato, nonché per le operazioni del seggio speciale, previsto dall'art. 9 della citata legge n. 136.

III. — Inoltre, i Sindaci dovranno consegnare ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione — affinché possano provvedere *in tempo utile e, comunque, prima dell'inizio delle operazioni di votazione*, alle necessarie annotazioni sulle liste degli elettori della sezione — l'elenco dei naviganti (marittimi ed aviatori), che hanno chiesto di votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco *(art. 50 del testo unico n. 361, come modificato dalla legge 25 maggio 1993, n. 160)*.

IV –Come poi si dirà, ad apposite annotazioni sulle liste sezionali i presidenti di seggio dovranno provvedere, prima dell'inizio delle votazioni, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione che voteranno a domicilio presso altre sezioni, depennando in questo secondo caso i nominativi

stessi. Dei nominativi degli elettori, iscritti in altre sezioni, dei quali raccogliere il voto a domicilio perché dimoranti nella circoscrizione di territorio di competenza, andrà parimenti preso nota nelle liste sezionali aggiungendo i relativi nominativi in calce alle stesse.

§ 26. — Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, onde poter far eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare, il presidente dovrà controllare i seguenti dettagli:

a) *Tramezzo che divide la sala della votazione in due compartimenti.*

La sala deve avere una sola porta di ingresso, salvo il caso in cui sia stato possibile assicurare un accesso separato per le donne; inoltre, dev'essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori *(art. 42, primo, secondo e terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)*.

In particolare, il presidente accerterà che il tramezzo anzidetto sia abbastanza solido da impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata all'Ufficio, e di turbare, così, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

b) *Tavolo dell'Ufficio.*

Il tavolo dell'Ufficio elettorale di sezione dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista (o di candidato) presso la sezione possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione.

Le urne, fissate sul tavolo, saranno collocate in maniera da essere sempre visibili a tutti *(art. 42, quarto comma, del testo unico n. 361)*.

c) *Cabine per l'espressione del voto.*

In ogni sezione devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap; esse devono essere collocate in maniera tale da rimanere isolate e munite di un riparo che assicura la segretezza del voto; le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (*art. 42, quinto e sesto comma, del testo unico n. 361 e successive modificazioni*).

Il presidente dovrà accertarsi che le cabine offrano un'assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede all'interno delle cabine sia stato adeguatamente sistemato.

Il tavolo, all'interno delle cabine, dev'essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

Nel caso in cui, nella sala della votazione, siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente avrà cura di controllare che, in detta parete, non siano stati praticati fori, che consen-

tano di comunicare tra le due cabine, o di vedere nella cabina contigua. *Tale controllo dovrà essere ripetuto più volte, anche durante le operazioni di votazione*, al fine di accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete di divisione.

Qualora ciò si verificasse, il presidente provvederà a far riparare immediatamente la parete, anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa, affinché, nell'altra, sia garantita l'assoluta segretezza del voto.

Il presidente dovrà affiggere, all'interno del seggio, **in almeno un esemplare e in modo ben visibile**, un avviso — che viene fornito al seggio insieme al materiale occorrente — nel quale si ricorda all'elettore che **è vietato utilizzare telefoni cellulari provvisti di fotocamera o altre apparecchiature che siano in grado di registrare immagini all'interno delle cabine elettorali e che eventuali fenomeni di condizionamento del voto potranno essere perseguiti dall'autorità giudiziaria penale a norma degli articoli 96, 97, 98 e 100 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.**

d) *Urne destinate a contenere le schede votate.*

Come si è già accennato, le urne assegnate ad ogni sezione sono due.

In particolare, una è destinata a ricevere le schede votate per l'elezione della Camera dei deputati e l'altra è destinata a raccogliere le schede votate per l'elezione del Senato della Repubblica.

Ciascuna delle due urne deve recare su ogni lato verticale un cartello indicatore del tipo di elezione cui si riferiscono.

Detti cartelli indicatori saranno apposti sui quattro lati verticali di ogni urna in modo che non possa incorrersi in errori, specialmente all'atto dell'introduzione delle schede dopo l'espressione del voto: tale disposizione vale anche per le scatole, di cui si dirà in seguito alla lettera e), destinate a contenere le schede autenticate.

Il presidente di seggio deve applicare, su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna, sotto l'emblema della Repubblica, il cartello adesivo, con cornice colorata, su quale è riportata la scritta «ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI» oppure quella «ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA», fornito con il rimanente materiale.

Le caratteristiche delle urne, e le modalità di chiusura delle stesse, nonché il loro fissaggio al tavolo, sono indicati nel decreto emanato il 16 maggio 1980 dal Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 8 della legge 13 maggio 1980, n. 70, e riportato in allegato alle presenti istruzioni.

Sarà opportuno che il presidente si accerti, preventivamente, del regolare funzionamento delle urne, e della fornitura, da parte del Comune, di quanto occorra per la loro chiusura e suggellatura (paragrafo 43).

e) *Scatole per contenere le schede autenticate, da consegnare agli elettori all'atto della votazione.*

Le due urne, in dotazione ad ogni sezione, sono destinate, come già detto, una a ricevere le schede per l'elezione della Camera dei deputati e l'altra quelle per l'elezione del Senato della Repubblica *dopo l'espressione del voto*.

Invece, *per la custodia delle schede autenticate, per ciascuna delle elezioni, dovranno essere usate le stesse scatole, con le quali è stato formato il pacco delle schede fornito all'Ufficio elettorale di sezione, tenendo presente che ogni scatola deve recare, anch'essa, una scritta, a grandi lettere, con l'indicazione del tipo di elezione cui si riferiscono le schede in essa contenute.*

f) *Disposizione delle urne e delle scatole sul tavolo della sezione*.

Le urne e le scatole saranno disposte sul tavolo, nel modo ritenuto più opportuno dal presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

g) *Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.*

Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione, normale e sussidiaria, che sono stati disposti nella sala della votazione.

Le operazioni di votazione e di scrutinio potranno protrarsi, infatti, anche nelle ore notturne; pertanto, è necessario che non solo la sala della sezione, ma anche le cabine siano sufficientemente illuminate.

Inoltre, i presidenti delle sezioni, nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, dovranno accertarsi che, nei luoghi di cura stessi, sia stata predisposta una cabina mobile od un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo dovranno effettuare i presidenti del seggio speciale, incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto e, per la sezione ospedaliera, nel caso in cui alla sezione siano stati assegnati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria del luogo di cura in cui è ubicata la sezione, non possono accedere alle cabine.

§ 27. — Arredamento della sala della votazione per le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote.

La legge 15 gennaio 1991, n. 15, ha dettato norme intese a facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

Pertanto, il presidente della sezione elettorale, ubicata in una *sede priva di barriere architettoniche*, e che sia, quindi, *accessibile mediante sedia a ruote,* dovrà accertare che, a mente dell'art. 2 della citata legge n. 15, gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere, agli elettori non deambulanti:

— di leggere il manifesto con i contrassegni delle liste e i nomi dei candidati sia per l'elezione della Camera dei deputati che per l'elezione del Senato della Repubblica;

— di votare in assoluta segretezza;

— di svolgere anche le funzioni di componente del seggio o di rappresentante di lista (o di candidato);

— di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione.

In particolare, il presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente, dovrà controllare che, nella sezione di cui trattasi, sia stata installata almeno una cabina che consenta un *agevole accesso* all'elettore non deambulante *(art. 2, comma 3, della legge n. 15).*

Il presidente accerterà, inoltre, che, all'interno della predetta cabina, sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri da terra.

In alternativa, nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo, dovrà essere predisposto un tavolo, addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo, e munito, da ogni parte, di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza dell'operazione del voto da parte dell'elettore non deambulante.

Il presidente dovrà, infine, accertarsi che la sezione sia stata opportunamente segnalata mediante l'affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo, di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, riportato, in appendice, alla legge 15 gennaio 1991, n. 15.

§ 28. — Custodia della sala della votazione.

Il presidente, dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione e lo scrutinio, diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

Egli deve, perciò, disporre un'opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione, per mezzo di agenti della Forza pubblica.

Nei centri maggiori, ove più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi Uffici elettorali di sezione in esso dislocati potranno, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

§ 29. — Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto. — Intese del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione con la direzione dei luoghi di cura, per consentire l'accesso dell'Ufficio distaccato della sezione medesima, previsto dall'art. 53 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 – Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

Benché il testo unico n. 361 niente stabilisca al riguardo, si ritiene opportuno prescrivere che, *prima della costituzione del seggio*, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, al quale siano assegnati uno o più luoghi di cura *con meno di 100 posti-letto*, d'intesa con il Sindaco, prenda accordi con la direzione dei luoghi di cura interessati, per determinare l'ora in cui l'Ufficio distaccato della sezione, previsto dall'art. 53 del testo unico n. 361, può recarsi a raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché le operazioni di votazione si svolgono nelle giornate di domenica e lunedì, è opportuno che il presidente si rechi a raccogliere il voto, compatibil-

mente con le esigenze del luogo di cura, nelle ore in cui sia da prevedersi una minore affluenza di elettori al seggio.

Comunque, il presidente del seggio, nel prendere gli accordi di cui sopra, deve tener presente che, allo scadere del termine della chiusura della votazione, deve senz'altro trovarsi nella sede del seggio, al fine di poter dare inizio, tempestivamente, alle operazioni per il riscontro del numero dei votanti e, subito dopo, alle operazioni di scrutinio.

Negli stessi sensi, anche nei casi in cui il presidente e altri due componenti dell'ufficio sezionale, tra cui il segretario, debbano raccogliere il voto a domicilio, appare opportuno che l'orario di tale raccolta venga deciso anzitempo, sia pure orientativamente, e venga comunicato con sufficiente preavviso, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, all'elettore o agli elettori interessati, ricordando loro che per poter esercitare il diritto di voto deve esibirsi un valido documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale a carattere permanente. Anche in tali casi di raccolta domiciliare del voto, dovrà evidentemente scegliersi l'orario di presumibile minore affluenza presso il seggio da parte degli altri elettori e, altrettanto evidentemente, qualora l'ufficio distaccato di sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, dovrà provvedersi, finchè possibile, a un adempimento congiunto.

§ 30. — Sezione alla quale sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto oppure luoghi di detenzione e di custodia preventiva. — Intese del presidente del seggio speciale, previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione.

Per la raccolta del voto degli elettori degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, compresi nella circoscrizione della sezione, nonché del voto dei detenuti aventi diritto al voto esistenti in luoghi di detenzione e di custodia preventiva, pure compresi nella circoscrizione della sezione, è opportuno che il *presidente del seggio speciale*, previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, d'intesa con il Sindaco, prenda accordi, *prima della costituzione del seggio speciale*, con la direzione dei predetti luoghi di cura o di detenzione, al fine di determinare l'ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere il voto degli elettori ivi esistenti, a norma degli articoli 8 e 9 della citata legge n. 136.

Analoghi accordi dovranno essere presi, *dal presidente del seggio speciale costituito presso la sezione ospedaliera*, per la raccolta del voto dei degenti nel luogo di cura impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Capitolo IX
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 31. — Insediamento dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

Alle ore 16 del sabato precedente il giorno d'inizio votazione il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte il segretario da lui scelto, a norma dell'art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53 *(si veda il paragrafo 13)*, e — in base agli estratti dei verbali, indicati nell'art. 30, n. 5, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 — gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale *(si veda il paragrafo 9)*.

Il presidente, quindi, sceglie, a norma dell'art. 34 del testo unico n. 361, lo scrutatore al quale affidare le funzioni di vicepresidente *(paragrafo 8)*.

Se gli scrutatori non sono presenti, ovvero se la relativa nomina non è ancora avvenuta, il presidente li sostituisce nel modo indicato nel paragrafo 9 (art. 41, secondo comma, del testo unico n. 361).

L'art. 66 del testo unico n. 361, al secondo comma, stabilisce che, **per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente od il vicepresidente** (per le operazioni di scrutinio si veda il paragrafo 81).

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori, e nell'impossibilità, da parte del presidente, di procedere alla loro surrogazione ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del testo unico anzidetto — perché non sono presenti, nella sede della sezione, elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge — l'Ufficio elettorale di sezione dovrà senz'altro essere costituito ed iniziare le sue operazioni, quando siano presenti *almeno due componenti del seggio, oltre al presidente*.

Questi dovrà integrare l'ufficio appena possibile ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere sostituiti, oppure sostituendoli con le modalità del predetto art. 41.

Nella stessa ora del sabato precedente il giorno di inizio della votazione, e contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, nei locali del medesimo, **si procede anche alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo è previsto dalla legge.**

§ 32. — Ammissione dei rappresentanti di lista presso la sezione.

Il presidente chiama, quindi, ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti delle liste dei candidati per l'elezione della Camera dei deputati e per l'elezione del Senato della Repubblica presso la sezione, sulla base delle designazioni consegnategli dal Comune oppure delle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentino direttamente, *accertandosi della loro identità e della*

regolarità della designazione e tenendo presenti le istruzioni di cui ai paragrafi 20, 21 e 22. Come già detto, solo nella Valle d'Aosta, per l'elezione sia della Camera che del Senato, e nel Trentino-Alto Adige, per l'elezione del Senato, è possibile la designazione di rappresentanti presso la sezione dei candidati nei collegi uninominali (uno per la Camera e uno per il Senato, in Valle d'Aosta; sei per il Senato,nel Trentino-Alto Adige).

I rappresentanti presso la sezione non fanno parte dell'Ufficio elettorale di sezione; pertanto, essi possono presentarsi anche durante le operazioni degli Uffici stessi, purché, comunque, le designazioni siano state precedentemente effettuate secondo le modalità ed i termini indicati nei già citati paragrafi 20, 21 e 22: in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale delle operazioni del seggio.

§ 33. — Persone che possono entrare nella sala della votazione.

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che presentino la tessera elettorale personale dalla quale si evinca l'iscrizione nella sezione o l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione *(art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299)*[1], oppure un altro documento che dia diritto di votare nella sezione stessa (sentenza ex *art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361 o* attestazione del sindaco ex *art. 32*-bis *del testo unico sull'elettorato attivo approvato con D.P.R. n. 223/1967, introdotto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40)*] [2].

Durante le operazioni da compiersi dopo la costituzione del seggio e durante quelle di votazione e di scrutinio possono entrare nella sala delle elezioni anche:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini *(art. 44, terzo comma, del testo unico n. 361; si veda il paragrafo 7)*;

2) i candidati proposti, rispettivamente, nella circoscrizione per l'elezione della Camera o nella regione per l'elezione del Senato o nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige;

3) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione *(art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361; vedasi il paragrafo 7)*;

4) tutte quelle persone, infine, che debbono compiere incarichi previsti dalla legge e dalle istruzioni ministeriali.

In occasione delle elezioni politiche del 2006, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, avranno titolo ad accedere presso i seggi, sulla base di specifiche disposizioni

(1) — Infatti, gli elettori che presentino la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della tessera medesima per una singola consultazione risultano iscritti nelle liste degli elettori della sezione.

(2) — Coloro che siano ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità vengono annotate nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

impartite dal Ministero dell'interno d'intesa con altre Amministrazioni statali, rispettivamente, gli operatori informatici incaricati presso i seggi appositamente individuati della rilevazione e trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio e, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), gli osservatori elettorali internazionali preventivamente accreditati.

Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti atti ad offendere *(art. 43, secondo comma, del testo unico n. 361)*.

A norma dell'art. 42, terzo comma, del testo unico n. 361, gli elettori possono entrare nel compartimento della sala, destinato all'Ufficio elettorale, solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare un altro elettore fisicamente impedito, e debbono trattenervisi per il tempo strettamente necessario.

Allo scopo di ottenere l'osservanza di tale precetto, il presidente può, per mezzo degli agenti della Forza pubblica, far custodire l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato all'Ufficio elettorale di sezione da quello riservato agli elettori.

Inoltre, al fine di assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori nel locale in cui è situata la sezione, per impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti, e per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente potrà adottare i provvedimenti necessari, previsti dall'art. 44, commi quinto, sesto, settimo e ottavo, del testo unico n. 361 *(paragrafo 7)*.

Delle disposizioni prese è dato atto nel verbale *(art. 44, ultimo comma, del testo unico n. 361)*.

Capitolo X
OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 34. — Accertamento dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente.

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, il presidente fa constatare, ai componenti dell'Ufficio stesso, l'arredamento della sala della votazione *(paragrafo 26)*.

Di tale accertamento, e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze, dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo del verbale delle operazioni per l'elezione della Camera dei deputati *{modello n. 18 E.P.}* e del verbale delle operazioni per l'elezione del Senato della Repubblica *{modello n. 20 E.P.}*.

§ 35. — Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione, cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, si recherà a raccogliere il voto dei degenti ivi ricoverati o in cui il presidente stesso si recherà a raccogliere il voto a domicilio.

Il presidente della sezione, alla quale sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, prima di procedere alle operazioni di autenticazione delle schede, deve concordare, con la direzione sanitaria del luogo di cura, e deve comunicare agli altri componenti del seggio, l'ora in cui si recherà a raccogliere il voto dei degenti nei luoghi stessi, unitamente al segretario e ad uno scrutatore designato dalla sorte *(paragrafo 29)*.

In pari tempo, come già detto al paragrafo 29, deve essere programmato l'orario di raccolta del voto presso il domicilio di elettori che siano impossibilitati ad allontanarsi dall'abitazione e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, dandosene preavviso a questi ultimi e facendo eventualmente coincidere i relativi adempimenti laddove, nell'ambito della stessa sezione, l'ufficio distaccato debba raccogliere il voto sia a domicilio che presso luoghi di cura.

§ 36. — Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente del seggio speciale, previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 — dopo aver preso gli accordi del caso con i direttori dei luoghi

di cura o di detenzione esistenti nell'ambito della circoscrizione della sezione — deve comunicare, agli altri due componenti dello stesso seggio speciale, l'ora in cui si recherà a raccogliere il voto dei degenti ricoverati in tali luoghi; o dei detenuti aventi diritto al voto esistenti nel luogo di detenzione; e, per le sezioni ospedaliere, degli elettori che sono impossibilitati a recarsi nella cabina *(paragrafo 30)*.

§ 37. — Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, tenendo presenti gli elenchi consegnatigli dal Sindaco, insieme alle carte ed agli oggetti occorrenti per le operazioni dell'Ufficio *(paragrafo 25)*, effettuerà apposite annotazioni, nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai nominativi degli elettori compresi nei predetti elenchi, al fine di agevolare e velocizzare le operazioni successive e di procedere ad una identificazione più minuziosa di coloro che si presenteranno a votare.

In particolare, i presidenti provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;

b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;

c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera b) verranno depennati dalle liste sezionali; i nominativi di cui alla lettera c) verranno invece aggiunti in calce alle liste stesse.

Capitolo XI

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

§ 38. — Autenticazione delle schede: firma e timbratura. — Operazioni da compiere.

Compiute le operazioni indicate nei capitoli precedenti, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione procede all'autenticazione delle schede, prima per l'elezione della Camera dei deputati, e poi per l'elezione del Senato della Repubblica.

L'autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte:

— la **firma dello scrutatore** *(paragrafi 39, 40 e 41)*;

— **l'apposizione del timbro della sezione** *(paragrafo 42)*.

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato (art. 45 del testo unico n. 361 e successive modificazioni).

A seguito dell'abolizione dell'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, disposta dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nessuna numerazione dev'essere eseguita sulle schede di votazione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

Si richiama, al riguardo, la personale attenzione e responsabilità del presidente e di tutti gli altri componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

Per la firma delle schede, il presidente, dando la precedenza a quelle per l'elezione della Camera dei deputati, compie le operazioni qui appresso illustrate, *previa avvertenza che* ***nessuno dei componenti dell'Ufficio può allontanarsi dalla sala durante detta operazione***.

§ 39. — Determinazione del numero delle schede da autenticare per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il presidente del seggio provvede, innanzitutto, a determinare il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Ai sensi della normativa vigente e, in particolare, delle profonde modifiche apportate ai testi unici delle norme per l'elezione della Camera e del Senato dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, ogni elettore dispone di un'unica scheda per l'elezione della Camera dei deputati e di un'unica scheda per l'elezione del Senato della Repubblica. Quindi il numero delle schede da assegnare agli scrutatori per la firma, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato, è pari, rispettivamente, al numero degli elettori assegnati alla sezione che voteranno

per l'elezione della Camera e al numero degli elettori della sezione che voteranno per il Senato.

Nelle sezioni ospedaliere ed in quelle nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura e di detenzione, per la determinazione del numero delle schede da autenticare, si terranno presenti anche gli elettori assegnati alla sezione ai sensi dell'art. 51 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e compresi negli appositi elenchi che saranno stati consegnati dal Sindaco al presidente del seggio, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio *(paragrafo 25)*. Ai medesimi fini di determinazione delle schede da autenticare, dovrà tenersi conto degli elettori ammessi al voto domiciliare, nel senso che dal numero di schede da autenticare andrà detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione e andrà aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma aventi dimora in quell'ambito territoriale dei quali, pertanto, l'ufficio sezionale sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio.

L'accertamento degli elettori che votano per l'elezione del Senato della Repubblica dev'essere compiuto tenendo conto dei nominativi, accanto ai quali non è stampigliata la lettera «*C*» (che indica, come noto, che l'elettore vota solo per la Camera non avendo, nel giorno di votazione di domenica, ancora compiuto i 25 anni di età).

§ 40. — Ripartizione, fra gli scrutatori, delle schede da autenticare per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente provvede a ripartire le schede stesse fra gli scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione, *vigilando assiduamente che le operazioni di firma delle schede procedano con la massima regolarità e speditezza*.

Come si è detto in precedenza (ultimo periodo del paragrafo 19), *le operazioni di firma delle schede devono essere eseguite* ***soltanto*** *dagli scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione.*

Gli scrutatori, *durante la firma di ogni scheda* — firma che dev'essere apposta sulla faccia esterna della scheda, nell'apposito spazio — dovranno aver cura di controllare la conformità di ogni scheda al modello previsto dalla legge per la relativa elezione [1], nonché, limitatamente alla elezione del Senato della Re-

(1) — I modelli di scheda di voto per l'elezione della Camera dei deputati, attualmente in vigore, sono ora previsti dall'art. 31 del testo unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dalle tabelle A-bis e A-ter allegate al medesimo. I modelli di scheda di voto per l'elezione del Senato della Repubblica sono previsti dall'art. 11, comma 3, del testo unico emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e dalla tabelle A e B ad esso allegate. Per l'elezione del Senato nei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, l'art. 20, comma 1, lettera c), richiama il modello di scheda per l'elezione della Camera nel collegio uninominale della circoscrizione elettorale della stessa Valle d'Aosta, previsto, con doppie diciture, in lingua italiana ed in lingua francese, dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70.

pubblica nel Trentino-Alto Adige, l'esattezza della denominazione del collegio uninominale, così come riportato sulla faccia esterna della scheda stessa.

Compiuta l'operazione sopra descritta, gli scrutatori passano le schede firmate al presidente.

Questi le conta, per accertare se le stesse corrispondono ***esattamente*** al numero di quelle precedentemente consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore *(art. 45, sesto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)*.

Le schede anzidette sono, poi, riposte nelle rispettive scatole, dopo che il presidente avrà fatto constatare, ai presenti, che le stesse sono completamente vuote.

Come si è detto nel paragrafo 38 le predette operazioni di firma delle schede vengono compiute prima per le schede relative all'elezione della Camera dei deputati e poi per le schede relative all'elezione del Senato della Repubblica.

§ 41. — Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione.

Ultimate le operazioni di firma delle schede, il presidente fa constatare, ai componenti del seggio, l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione; lo apre, e fa prendere nota, nel verbale, del numero che reca il bollo stesso *(art. 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).*

Qualora alla sezione sia stato consegnato un secondo bollo, si tenga presente che tale timbro dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti dell'ufficio distaccato di sezione, anche nel caso di raccolta del voto domiciliare, o del seggio speciale, e cioè per attestare nell'apposito spazio della tessera elettorale l'avvenuta espressione del voto da parte di chi è ricoverato in luoghi di cura o si trova in luoghi di detenzione (capitoli XV e XVI).

Un fac-simile del bollo della sezione è illustrato nella tabella D allegata al testo unico n. 361.

§ 42. — Timbratura delle schede per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il presidente, quindi, estrae dalla corrispondente scatola le schede *per l'elezione della Camera dei deputati già* firmate dagli scrutatori e vi imprime il bollo della sezione nell'apposito spazio, situato sulla parte esterna di ciascuna scheda, accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nella stessa scatola precedentemente.

Indi il presidente fa constatare, ai presenti, che le scatole anzidette sono completamente vuote, e vi depone *tutte le schede bollate* per l'elezione della Camera dei deputati, pronte per la votazione.

La stessa operazione il presidente compie, subito dopo, per le schede relative all'elezione del Senato della Repubblica.

Le schede avanzate dall'autenticazione — poste, a seconda della elezione alla quale si riferiscono, nella *Busta n. 5 (E.P.)/b* oppure nella *Busta n. 6 (E.P.)*

— servono, finchè è aperta la votazione, per sostituire le schede autenticate che risultino deteriorate, e quelle che sono consegnate ad elettori, i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle relative liste, o che non sono stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione, come può avvenire per gli elettori che votano nel luogo di cura o nel luogo di detenzione, ai sensi dell'art. 51 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, o dell'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

§ 43. — Rinvio delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 8 della mattina della domenica e custodia della sala.

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede a chiudere le scatole contenenti le schede autenticate, incollandovi — in mancanza di altri sigilli — due strisce di carta. Su di esse appongono la firma il presidente stesso ed i componenti dell'Ufficio elettorale, nonché i rappresentanti delle liste (o i rappresentanti dei candidati) presso la sezione che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale *(le liste degli elettori della sezione; il plico recante il bollo della sezione; gli stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; le matite copiative; le buste contenenti le schede avanzate dopo la firma; ecc.)* dev'essere riposto nella *Busta n. 2 (E.P.)*, che dovrà essere chiusa incollandone la striscia di carta gommata, sulla quale apporranno la firma i componenti del seggio ed i rappresentanti delle liste (o dei candidati) che lo richiedano.

Successivamente il presidente, fatto constatare che le urne destinate a ricevere le schede votate sono vuote, provvede a chiuderle e a sigillarle.

Infine il presidente rinvia le operazioni alle ore 8 del giorno successivo, domenica *(art. 45, ultimo comma, del testo unico n. 361, e successive modificazioni)*, fa sfollare la sala e procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi.

A tale effetto, il presidente dovrà assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno e, poi, con l'ausilio degli altri membri dell'Ufficio, provvederà affinché, sui relativi infissi, vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce, il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall'interno, e sigillati, in tal modo, gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere *saldamente* dall'esterno la porta di accesso, applicando, inoltre, ai battenti della medesima, varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti, prima, per sigillare dall'interno le altre aperture.

Per la vigilanza dall'esterno della sala, il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica.

PARTE TERZA

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Capitolo XII
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 44. — Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 8 della domenica mattina.

Alle ore 8 del giorno per il quale è indetta l'elezione (art. 46, primo comma, del testo unico n. 361, e successive modificazioni) il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti secondo quanto precisato nei paragrafi 9 e 31.

Alla stessa ora, il presidente del seggio speciale, previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ricostituisce il seggio speciale con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti con le modalità indicate nei paragrafi precedenti.

Ricostituito l'Ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista (e i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta, per la Camera e il Senato, e del Trentino-Alto Adige, per il Senato) presenti presso la sezione.

§ 45. — Constatazioni da effettuare subito dopo l'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

Insediato l'Ufficio elettorale, il presidente fa constatare ai componenti del seggio elettorale l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli che chiudono le urne, i plichi e le scatole contenenti le schede autenticate per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Quindi, apre i plichi e le scatole, controlla le schede, accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nelle scatole stesse la sera precedente.

Successivamente, il presidente fa constatare che le urne - una per l'elezione della Camera e l'altra per l'elezione del Senato - destinate a ricevere le schede votate sono vuote.

§ 46. — Annotazione, nelle liste degli elettori della sezione, dei nomi di coloro che abbiano chiesto di votare in un altro Comune per motivi di imbarco.

Prima di dare inizio alle operazioni di votazione, il presidente — tenendo presente l'elenco inviatogli dal Sindaco ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 50 del testo unico n. 361 *(paragrafo 25, III)* — prende nota, nelle liste degli elettori della sezione ed a fianco dei relativi nominativi, dei naviganti (marittimi ed aviatori) che, per motivi di imbarco, hanno chiesto di votare nel Comune in cui si trovano per i predetti motivi.

Capitolo XIII
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 47. — Consegna, al presidente del seggio speciale, delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.

Prima di dichiarare aperta la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione procede alla consegna, al presidente del seggio speciale, delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, debitamente autenticate e racchiuse in appositi plichi, occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente prende nota, nel verbale, del numero di schede consegnate, per ciascuna elezione, al presidente del seggio speciale.

Unitamente alle schede, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione consegna, al presidente del seggio speciale, gli appositi verbali, il secondo bollo della sezione (da utilizzare soltanto per la raccolta del voto degli elettori presenti in luoghi di cura o di detenzione), le liste elettorali aggiunte, le buste, le carte ed il materiale occorrente per la votazione dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.

§ 48. — Apertura della votazione.

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione enuncia, *ad alta voce,* agli elettori presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione, ma precisando che si tratta di due elezioni abbinate per le quali sono necessarie due schede: una per l'elezione della Camera dei deputati e una per l'elezione del Senato della Repubblica.

I. — PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, il presidente avverte che ciascun elettore dispone di **un voto per la scelta della lista da esprimere su un'unica scheda recante i contrassegni di ciascuna lista** *(art. 4 del testo unico n. 361)*.

Il voto si esprime tracciando con la matita copiativa ***un solo segno,*** comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta; sono vietati altri segni o indicazioni (art. 58, secondo comma, del testo unico n. 361). È pertanto vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione.

Nella Valle d'Aosta l'elettore ha a disposizione una sola scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale che, in questo caso, coincide con la circoscrizione elettorale. Il presidente preciserà che l'elettore, per votare, deve tracciare un segno sul contrassegno del candidato prescelto o, comunque, nel rettangolo che lo contiene *(art. 92, secondo comma, del testo unico n. 361).*

In merito ai criteri per la valutazione della validità del voto ***per l'elezione della Camera dei deputati, si fa rinvio a quanto precisato nel successivo paragrafo 97.***

II. — PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, poi, il presidente precisa che il voto si esprime tracciando con la matita copiativa ***un solo segno,*** comunque apposto sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta (art. 14 del testo unico 20 dicembre 1993, n. 533). Sono vietati altri segni o indicazioni. È pertanto vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione.

III. — IL PRESIDENTE, INOLTRE, AVVERTIRÀ GLI ELETTORI CHE ***le schede debbono essere restituite debitamente piegate: questa operazione dev'essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina*** *(art. 58, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361).*

Agli elettori, infine, dovrà essere rammentato che, insieme alle schede, dev'essere restituita anche la matita *(art. 58, terzo comma, del testo unico n. 361).*

Inoltre il presidente di seggio deve ricordare agli elettori che è vietato utilizzare telefoni cellulari provvisti di fotocamera o altre apparecchiature che siano in grado di registrare immagini all'interno delle cabine di votazione e che eventuali fenomeni di condizionamento del voto che si dovessero verificare potranno essere perseguiti dall'autorità giudiziaria penale.

Le istruzioni e le avvertenze anzidette debbono essere ripetute più volte nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

IV. — IL PRESIDENTE, INFINE, DICHIARA APERTA LA VOTAZIONE. L'ora d'inizio della votazione dev'essere indicata nel verbale.

§ 49. — Ammissione degli elettori alla votazione.

I. — Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona nell'Ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste *(art. 57, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).*

Si lascia, tuttavia, al presidente la facoltà di consentire — *nei limiti del possibile* — la precedenza al Sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere i loro compiti di istituto nel giorno delle elezioni.

Qualora si verifichino affollamenti, agli ingressi degli edifici nei quali sono situate più sezioni, i presidenti di quei seggi, che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori, daranno direttive agli agenti della Forza pubblica affinché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

II. — *Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione stessa anche i seguenti altri elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:*

1) coloro che si presentino muniti di una sentenza che li dichiari elettori della circoscrizione *(art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361)* ovvero dell'attestazione del Sindaco di ammissione al voto *(art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40)*;

2) i membri del seggio anche se siano iscritti nelle liste di un'altra sezione o di un altro Comune della circoscrizione, purchè muniti della tessera elettorale *(art. 48 del testo unico n. 361 ed art. 14 del d.P.R. n. 299 del 2000)*;

3) i rappresentanti delle liste (o dei candidati nei collegi uninominali) presso la sezione, purché siano elettori della circoscrizione (o del collegio) e siano muniti della tessera elettorale *(art. 48 del testo unico n. 361 ed art. 14 del d.P.R. n. 299 del 2000)*;

4) i candidati proposti nella circoscrizione (o nel collegio uninominale). Essi possono votare in una sezione qualsiasi, della circoscrizione (o del collegio) dove sono proposti, presentando la tessera elettorale *(art. 48 del testo unico n. 361 ed art. 14 del d.P.R. n. 299 del 2000)*;

5) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti nelle liste di un'altra sezione o di un altro Comune del territorio nazionale *(art. 48 del testo unico n. 361 ed art. 14 del d.P.R. n. 299 del 2000);*

6) i militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Essi sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale *(art. 49, primo e secondo comma, del testo unico n. 361)*. Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati;

7) gli elettori non deambulanti. Tali elettori sono ammessi a votare in qualsiasi sezione del Comune, previa esibizione della tessera elettorale e di un'attestazione medica, rilasciata dall'unità sanitaria locale ed attestante l'impedimento *(art. 1, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 15); secondo la vigente previsione normativa,* nei comuni ripartiti in più collegi, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto *(citato art. 1, secondo comma) ma nei fatti non vi sono più al momento dei comuni il cui territorio sia frazionato tra più collegi della Camera o del Senato*;

8) i marittimi e gli aviatori fuori residenza per motivi di imbarco, che abbiano fatto richiesta di votare nel Comune in cui si trovano, ai sensi dell'art. 50

del testo unico n. 361. Essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale:

a) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aereoporto, attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto stesso per motivi di imbarco, e che è nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;

b) il certificato del Sindaco del Comune di imbarco, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, al Sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà, espressa dal marittimo o dall'aviatore, di votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco *(art. 50 del testo unico n. 361);*

9) gli ammessi al voto domiciliare che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione (art. 1 decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1,convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

Degli elettori di cui al n. 1 è presa nota nel verbale.

Gli elettori di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 7 e 9 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista degli elettori della sezione. *Inoltre le generalità di detti elettori sono riportate nel verbale* *(art. 48, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 1, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 15; art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1).*

Gli elettori di cui ai numeri 6 e 8 sono iscritti, invece, in un'apposita lista elettorale aggiunta *(Modello n. 27 E.P.; art. 49, secondo comma, e art. 50, terzo comma, del testo unico n. 361).*

Per l'ammissione al voto degli ammalati che abbiano chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, nonchè dei detenuti aventi diritto al voto, si rinvia agli appositi paragrafi (paragrafi da 67 a 72).

Per la raccolta del voto presso il domicilio degli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali si rinvia al capitolo XVII.

§ 50. — Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare dev'essere, anzitutto, identificato.

L'identificazione può avvenire:

1) **mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione, rilasciato da una pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia:** in tal caso, nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento *(art. 57, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).*

I presidenti vorranno attentamente vigilare affinché tale prescrizione sia sempre osservata.

A norma dell'art. 57, secondo comma, del testo unico n. 361, *ai fini dell'identificazione degli elettori, sono validi anche:*

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica Amministrazione, scaduti, purchè risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e purché possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia;

2) *in mancanza di un idoneo documento di identificazione, l'identificazione può avvenire* **per attestazione di uno dei membri dell'Ufficio elettorale di sezione, che conosca personalmente l'elettore, a norma dell'art. 57, terzo comma, del testo unico n. 361**;

3) *in mancanza di un idoneo documento di identificazione, e se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire* **per attestazione di un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, *che ne attesti l'identità*** *(art. 57, quarto comma, del testo unico n. 361).*

È da considerarsi «noto all'Ufficio» l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso, o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una pubblica Amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 è fatta con l'apposizione della firma di colui che identifica l'elettore nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione *(art. 57, terzo e quinto comma, del testo unico n. 361)*; ma, prima di compiere ciò, la legge esige che *il presidente avverta l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del testo unico n. 361* (art. 57, quarto comma, del testo unico n. 361).

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità, e per facilitare l'individuazione di colui che avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota *anche* degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Detta annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

I presidenti di seggio, inoltre, procederanno ad accertare l'identità personale dell'elettore non in possesso del documento di riconoscimento, soprattutto mediante opportune interrogazioni circa le sue generalità.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, oppure fra i rappresentanti delle liste e dei candidati presso la sezione, circa l'accertamento dell'identità degli elettori, spetta al presidente il potere di decidere, con le modalità di cui all'art. 66 del testo unico anzidetto *(art. 57, ultimo comma, del testo unico n. 361).*

§ 51. — Esibizione della tessera elettorale da parte dell'elettore, oppure dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale per una singola consultazione, ovvero della sentenza o dell'attestazione del sindaco.

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia apposto il bollo di un'altra sezione nella stessa data dell'elezione in svolgimento, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data, annotando il numero della tessera stessa sull'apposito registro (art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Sul medesimo registro (maschile e femminile), inoltre, a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso; si prenderà nota, infine, attraverso il sistema della «spunta» numerica progressiva, del numero degli elettori che non hanno partecipato per qualsiasi motivo ad una o più consultazioni che si svolgono contemporaneamente presso il seggio.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza, sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti *(paragrafi 75 e 76),* ***sia per eliminare ogni possibilità di duplicazione di voto.***

Per opportuna norma del presidente, si fa presente che la tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato nella tabella A allegata al D.P.R. 8 novembre 2000, n. 299, come modificata dal decreto del Ministro dell'Interno 16 novembre 2000.

I cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, in possesso della tessera elettorale il cui modello è riportato alla tabella D allegata al medesimo D.P.R. n. 299/2000 **non possono votare per le elezioni politiche della Camera e del Senato.**

L'elettore che si presenti a votare munito di una sentenza *(art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361)* ovvero dell'attestazione del sindaco *(art. 32-*bis *del testo unico sull'elettorato attivo introdotto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40)* o dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione *(art. 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, e successive modificazioni)*, esibisce, *in luogo della tessera elettorale*, la sentenza, l'attestazione o l'attestato di cui trattasi.

Il presidente deve accertare l'età dell'elettore, al fine di determinare se questi ha diritto di votare per una sola oppure per entrambe le predette elezioni (votano per il Senato gli elettori che, il giorno della domenica di votazione, hanno compiuto 25 anni di età).

Sulla sentenza, sull'attestazione o sull'attestato viene apposta, dal presidente, l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto da parte dell'elettore presso la sezione, nonché la propria firma ed il bollo dell'Ufficio.

Del nominativo dell'elettore, e degli estremi della sentenza o di quelli dell'attestazione, è presa nota nel verbale, nell'apposito paragrafo.

Il marittimo o l'aviatore, ammesso a votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco, *insieme alla tessera elettorale* deve presentare i documenti indicati nel paragrafo 49. Tali documenti debbono essere trattenuti dal presidente del seggio, ed allegati al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

§ 52. — Consegna della scheda o delle schede e della matita all'elettore.

Dopo che uno degli scrutatori ha apposto sulla tessera elettorale la data della votazione ed il timbro della sezione ed ha annotato il numero della tessera stessa sull'apposito registro, il presidente consegna all'elettore, dopo averne letto ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista di sezione, la matita copiativa per la espressione del voto e le schede (qualora l'elettore non abbia com-

piuto 25 anni nel giorno in cui ha inizio la votazione, il presidente gli consegna soltanto la scheda di votazione per l'elezione della Camera dei deputati).

Il presidente avrà cura di far constatare all'elettore l'avvenuta autenticazione delle schede con la firma di uno scrutatore e con il bollo della sezione *(art. 58, primo comma, del testo unico n. 361)*.

All'elettore sarà, inoltre, raccomandato:

1) di non sovrapporre le schede una sull'altra al momento dell'espressione del voto, e ciò al fine di evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile sull'altra sottostante;

2) di non apporre, su ogni scheda, più di un segno di voto.

ATTENZIONE

Il voto si esprime tracciando UN SOLO SEGNO sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

È vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione.

Sarà opportuno che il presidente del seggio consegni le schede spiegate agli elettori, in modo da poter verificare che le medesime, nell'interno, non rechino tracce di scrittura od altri segni che possano invalidarle, e che specifichi, inoltre, il tipo di elezione cui ciascuna scheda si riferisce.

§ 53. — Espressione del voto da parte dell'elettore all'interno della cabina e riconsegna delle schede e della matita al presidente di seggio.

L'elettore, ricevute le schede e la matita, si deve recare nella cabina e qui esprimere il voto.

L'elettore stesso, dopo aver espresso il voto, deve ripiegare, *nella cabina,* le schede, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura, e restituirle al presidente del seggio.

Qualora una scheda non sia stata piegata dall'elettore, il presidente lo invita a piegarla, facendolo rientrare nella cabina *(art. 58, terzo comma, del testo unico n. 361).*

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare le schede e dichiarare la loro nullità. *L'elettore che non ha espresso il voto nella cabina non è più ammesso a votare* (art. 62 del testo unico n. 361) e del suo nome è presa nota nei verbali.

Il presidente che trascura e chiunque altro impedisce di far entrare nella cabina l'elettore per l'espressione del voto è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 111 del testo unico n. 361).

All'atto della riconsegna delle schede, il presidente:

— *verifica* se le schede sono quelle stesse che egli aveva consegnato all'elettore;

— *constata* che, sulle parti esterne, non vi sono segni o scritture che, comunque, possano portare al riconoscimento dell'elettore;

— *pone le schede* nelle rispettive urne (art. 58, terzo comma, del testo unico n. 361).

Deposte le schede nelle rispettive urne, il presidente ne fa attestare, da uno degli scrutatori, l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna della lista degli elettori della sezione a ciò destinata *(art. 58, quarto comma, del testo unico n. 361).*

Insieme alle schede, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita (art. 58, terzo comma, del testo unico n. 361).

La mancata riconsegna delle schede, o la mancata riconsegna della matita da parte dell'elettore sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309 (art. 110, primo comma, del testo unico n. 361, come aggiornato in base all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, ed all'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare regolare denunzia appena compiute le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione.

Capitolo XIV

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 54. — Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito.

I. — A norma dell'art. 55, secondo comma, del testo unico n. 361, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali **in un qualsiasi Comune della Repubblica** (art. 55, secondo comma, citato, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede inoltre che **l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita – *su richiesta dell'interessato* corredata della relativa documentazione – a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale,** nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 55, ultimo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

In particolare, come da disposizioni del Ministero dell'interno, l'ufficio comunale avrà apposto sulla tessera elettorale personale degli aventi titolo un timbro, di dimensioni ridotte, che circoscrive la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, seppure in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito". Detto timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco, si troverà collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, laddove ciò non sia stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali".

Pertanto, **qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà *essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore***.

Viceversa, *quando il simbolo o codice non sia stato apposto nella tessera elettorale personale*, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico che, a mente dell'art. 56, settimo comma, del testo unico n. 361, e successive modificazioni, dev'essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali.

Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore (citato art. 56, secondo comma).

Alla luce, pertanto, delle disposizioni dei citati articoli 55 e 56, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz' altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.

II. — Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo attualmente rilasciato dall'INPS e, in passato, dal Ministero dell'Interno (già Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.

Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

In tal caso, il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria, ed il numero di codice che attesta la cecità.

III. — Per quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione della generica espressione contenuta nel suddetto art. 55: «o da altro impedimento di analoga gravità», *nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore interessato, l'apposita certificazione medica*, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose decisioni concernenti analoga situazione verificatasi durante le elezioni amministrative (per esempio la decisione della quinta Sezione 6 giugno 1990, n. 505), ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito.

L'impedimento, in ogni caso, dev'essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscano su tali capacità ma che riguardino la sfera psichica dell'elettore.

La norma - ha affermato il Consiglio di Stato - impone al presidente di seggio la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche dell'*iter* logico seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto assistito **fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi**, si richiede che il presidente del seggio – *salvo il caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale* – accerti l'effettiva sussistenza dell'impedimento, per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e che indichi nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore.

Su quanto precede si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio ai fini di una puntuale ed esatta osservanza.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente di seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 55, terzo comma, del testo unico n. 361 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente:

«Accompagnatore ….....…… (data) .....……..., (sigla del presidente) …….....…», senza apporre il bollo della sezione.

Infatti il presidente, *prima di consegnare la scheda*, deve:

a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;

b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre anche riportare il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (art. 55, quinto comma, del testo unico n. 361).

IV. — Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione per l'elezione della Camera dei deputati *{modello n. 12 (E.P.)}*, per gli elettori che votano soltanto per la predetta elezione, e al verbale delle operazioni per l'elezione del Senato della Repubblica *{modello n. 20 (E.P.)}* per gli elettori che votano per entrambe le elezioni.

Viceversa, *nel caso in cui sulla tessera elettorale sia apposto il simbolo o codice*, dovranno estere riportati *nel verbale solo il numero della tessera stessa* (all'interno della colonna relativa al MOTIVO SPECIFICO per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore) *nonché i nominativi dell'elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e dell'accompagnatore*.

§ 55. — Caso in cui si presenti a votare un elettore handicappato.

L'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, *sempreché gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.*

Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica, allorché la rispettiva condizione comporti anche una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Per le modalità di ammissione al voto dei predetti elettori si richiamano le istruzioni contenute nel precedente paragrafo 54.

§ 56. — Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base ad una sentenza, oppure in base ad attestazione del Sindaco.

Il presidente — prima di consegnare la scheda all'elettore che, a norma dell'art. 47, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, si presenti a votare munito di una sentenza che lo dichiari elettore della circoscrizione (o del collegio), ovvero che è ammesso al voto in base ad attestazione del Sindaco, a norma dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 — deve:

a) *prendere* visione della sentenza che lo dichiara elettore, ovvero dell'attestazione del Sindaco;

b) *accertare* l'età dell'elettore, al fine di stabilire se questi ha diritto di votare per una o per entrambe le elezioni;

c) *far prendere nota,* nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato, ovvero della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza ovvero dell'attestazione;

d) *apporre,* sulla sentenza o sull'attestazione, l'annotazione: «*Ha votato*», nonché la propria firma e il bollo dell'Ufficio, onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione dello stesso Comune o di un altro Comune della circoscrizione (o del collegio).

Se l'elettore viene ammesso a votare munito dell'attestazione del Sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata sull'attestazione medesima *(art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).*

Le schede, che il presidente consegna a detto elettore, devono essere prelevate da quelle autenticate.

Occorre, a questo proposito, avvertire che, non risultando l'elettore iscritto nelle liste degli elettori della sezione, non è stata autenticata, per lui, alcuna scheda.

È necessario, pertanto, che, ogni qualvolta, ad un elettore non iscritto, sono consegnate schede autenticate, il presidente le sostituisca immediatamente con altre schede prelevate dal pacco delle schede residue *{Busta n. 5 (E.P.)/b* oppure *Busta n. 6 (E.P.)}*, e che vengono firmate da uno scrutatore, bollate dal presidente, e da questo introdotte nelle rispettive scatole, destinate a contenere le schede autenticate.

Nessuna scheda in più, viceversa, dev'essere autenticata per gli elettori ai quali il sindaco abbia rilasciato un attestato sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299) **perché per essi, in quanto già iscritti nella lista sezionale, è stata autenticata una scheda il sabato pomeriggio.**

§ 57. — Caso in cui votano gli elettori indicati nell'art. 48 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni *(presidente del seggio; scrutatori; segretario; rappresentanti di lista o rappresentanti di candidato; candidati alle elezioni; ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico).*

L'art. 48, primo comma, del testo unico n. 361, stabilisce che il presidente del seggio, gli scrutatori ed il segretario del seggio medesimo votano, *previa esibizione della tessera elettorale* (art. 14 del d.P.R. n. 299 del 2000), nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti, come elettori, in

un'altra sezione dello stesso Comune, ovvero per i presidenti, in un altro Comune della circoscrizione.

I rappresentanti delle liste (e dei candidati nei collegi uninominali) della Camera dei deputati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni *purchè siano elettori della circoscrizione (o del collegio uninominale).*

I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione (o del collegio) dove sono proposti, presentando la tessera elettorale.

Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in un'altra sezione del Comune oppure in qualsiasi altro Comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto *previa esibizione della tessera elettorale*.

Per i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, e per i rappresentanti di lista (o di candidato), non occorre alcuna specifica annotazione relativa all'identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati. In ogni caso, essi debbono esibire la tessera elettorale, sulla quale vengono apposti il timbro della sezione e la data della votazione, mentre il numero della tessera elettorale viene annotato nell'apposito registro *(paragrafo 51).*

Le agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto, previste, dall'art. 48, per gli ufficiali e per gli agenti della Forza pubblica, sono da ritenersi applicabili anche nei confronti dei funzionari di Pubblica Sicurezza, ed, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Inoltre, l'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, stabilisce che:

— i rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della circoscrizione regionale;

— i rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, *purché siano elettori della circoscrizione regionale.*

Il presidente, prima di consegnare le schede agli elettori di cui sopra, deve far prendere nota delle loro generalità nell'apposito paragrafo del verbale *(si veda il paragrafo 49)*.

Le schede consegnate agli interessati devono, volta per volta, essere sostituite nei modi indicati nel precedente paragrafo 55.

I nominativi di tali elettori debbono essere aggiunti in calce alle liste degli elettori della sezione *(art. 48, secondo comma, del testo unico n. 361)*.

§ 58. — Caso in cui si presentano a votare gli elettori di cui all'art. 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni *(militari delle Forze armate; appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato; appartenenti alle Forze di polizia; appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).*

A norma dell'art. 49 del testo unico n. 361, i militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle

Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano **per causa di servizio.**

Essi possono esercitare il voto *in qualsiasi sezione, in soprannumero rispetto agli elettori iscritti nelle relative liste, e con precedenza* su di essi, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune nelle cui liste risultano compresi.

I militari non possono recarsi inquadrati od armati nelle sezioni elettorali *(art. 49, terzo comma, del testo unico n. 361)*.

A cura del presidente, i predetti elettori sono iscritti in una speciale lista elettorale aggiunta *(modello n. 27 E.P./m e modello n. 27 E.P./f)* e sono, quindi, ammessi a votare, previa identificazione personale, sempreché non siano già iscritti nella lista degli elettori della sezione nella quale si presentano.

Allo scopo di evitare abusi od irregolarità, da parte di elementi estranei alle Forze armate, a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sono state impartite disposizioni affinché i comandanti di reparto predispongano un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente di seggio, nella quale si attesti che il dipendente presta servizio militare nel . . . . . *(reparto)*, di stanza nel Comune di . . . . . , apponendovi la propria firma ed il bollo del reparto.

Per i militari, eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, l'annotazione porterà, inoltre, l'indicazione del Comune ove sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza *(di convalescenza, ordinaria, ecc.)*, che si trovassero fuori della sede del Corpo, ma non nel Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune in cui si trovano. In tal caso non occorrerà alcuna dichiarazione sulla tessera elettorale, ma sarà sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza od un documento equivalente già in possesso dei militari di cui trattasi.

Per agevolare l'identificazione dell'elettore, è stato disposto che i Comandi militari od i Corpi interessati rilascino ai propri dipendenti — sprovvisti di carta di identità o di altro valido documento d'identificazione, e che fossero privi anche del «tesserino» senza fotografia rilasciato dal reparto — un foglio recante le generalità dei dipendenti stessi, controfirmato dal comandante che ha apposto l'annotazione sulla tessera elettorale.

Pure *le schede che vengono consegnate agli elettori contemplati nel presente paragrafo,* non iscritti nelle liste degli elettori della sezione, *devono essere sostituite,* volta per volta, con il procedimento indicato nel paragrafo 55.

§ 59. — Caso in cui si presentano a votare i marittimi o gli aviatori fuori residenza per motivi di imbarco *(art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).*

I marittimi o gli aviatori, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco, votano in qualsiasi sezione del Comune stesso.

A cura del presidente, essi sono iscritti nella medesima lista elettorale aggiunta in cui viene presa nota dei militari che votano nella sezione *{modello n. 27 E.P./m e modello n. 27 E.P./f}*.

I marittimi o gli aviatori, per essere ammessi al voto, debbono presentare, insieme alla tessera elettorale, i documenti indicati nel paragrafo 49.

Le schede occorrenti per gli elettori di cui al presente paragrafo sono sostituite nel modo indicato nel paragrafo 55.

§ 60. — Caso in cui votano elettori non deambulanti.

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del Comune allestita in una sede *priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di un'attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale* anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

In base alla formulazione normativa vigente, nei comuni ripartiti in più collegi uninominali per l'elezione della Camera o del Senato la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, nel quale è compresa la sezione nella cui lista l'elettore stesso è inserito (art. 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 15). Tale previsione non è di fatto attualmente più operante atteso che non vi sono comuni il cui territorio sia ricompreso a cavallo di più collegi della Camera o del Senato.

Il presidente, prima di consegnare le schede a tali elettori, deve:

a) *accertarsi* che l'elettore non deambulante sia elettore del comune, sia in possesso della tessera elettorale e della prescritta certificazione medica, rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'unità sanitaria locale ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale;

b) *far prendere nota,* nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore non deambulante, del numero del documento di riconoscimento, dell'autorità che lo ha rilasciato, o della persona che attesta la sua identità, nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore non deambulante nella cabina ovvero al tavolo, appositamente allestiti per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori *(paragrafo 27)*.

Le schede, consegnate agli elettori di cui trattasi, devono essere prelevate e sostituite di volta in volta, nei modi indicati nel paragrafo 55.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale *(art. 1, comma 5, della legge n. 15)*.

I nominativi di detti elettori debbono essere aggiunti in calce alle liste degli elettori della sezione *(art. 1, comma 4, della legge n. 15).*

§ 61. — Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente sia deteriorata ovvero egli stesso la deteriora per negligenza o ignoranza.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata *(art. 63 del testo unico n. 361)*.

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il presidente appone, sopra la scheda restituita, l'indicazione: «*Scheda deteriorata*», vi aggiunge la sua firma e, a seconda dell'elezione cui si riferisce, la ripone nella *Busta n. 10 (E.P.)/e* oppure nella *Busta n. 14 (E.P.)/e*.

All'elettore, che ha restituito la scheda deteriorata, il presidente deve consegnarne un'altra, prelevata dalla scatola nella quale sono custodite le schede autenticate, previa annotazione, nella lista degli elettori della sezione ed accanto al nome dell'elettore, della circostanza che a lui è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda dev'essere subito sostituita con un'altra, da prelevarsi da quelle residue *{Busta n. 5E.P./b* oppure *Busta n. 6 E.P.}*, e che viene firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente.

§ 62. — Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.

Il caso dell'elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall'art. 62 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 *(paragrafo 53)*.

In tale evenienza la scheda o le schede sono annullate, ed incluse, a seconda dell'elezione cui si riferiscono, nella *Busta n. 10 (E.P.)/e,* o nella *Busta n. 14 (E.P.)/e,* per essere allegate al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto.

§ 63. — Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto.

Il caso dell'elettore che indugia artificiosamente nell'espressione del voto è disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 44 del testo unico n. 361.

La valutazione circa l'intenzionalità dell'indugio dev'essere fatta dal presidente, tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto.

Non è ammissibile che tali operazioni si prolunghino più dello stretto necessario, con l'eventuale effetto di ritardare o di congestionare le operazioni di votazione degli altri elettori.

Le schede, restituite dall'elettore che ha indugiato artificiosamente, e che non contengono alcuna espressione di voto, devono essere annullate.

In sostituzione di ognuna di esse, verrà subito introdotta, nella scatola, una scheda autenticata, prelevata dal rispettivo pacco di quelle residue.

Accanto al nome dell'elettore, sarà fatta un'apposita annotazione.

L'elettore che ha artificiosamente indugiato non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti (citato art. 44, ultimo comma).

Le schede annullate sono incluse, a seconda dell'elezione cui si riferiscono, nella *Busta n. 10 (E.P.)/e* oppure nella *Busta n. 14 (E.P.)/e*.

Di ciò deve essere dato atto nei verbali.

§ 64. — Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore.

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non dev'essere posta nell'urna; invece, dev'essere vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori, ed allegata al verbale, nel quale è menzionato, inoltre, il nome dell'elettore.

Si deve prendere nota di ciò anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore, il *quale non può più votare*: questo ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate *(art. 58, quinto comma, ed art. 67, n. 3, testo unico 30 marzo 1957, n. 361) (paragrafi 76 e 77).*

Le schede di cui trattasi sono custodite dal presidente nella *Busta n. 10 (E.P.)/e,* oppure nella *Busta n. 14 (E.P.)/e*.

Il presidente vedrà se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda: in tal caso, procederà a denunciare l'elettore, ai sensi dell'art. 100, secondo comma, del testo unico anzidetto.

§ 65. — Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente.

Dell'omessa restituzione della scheda, deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore *(art. 58, quinto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).*

Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell'elettore, affinché se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate *(art. 67, n. 3, del testo unico n. 361).*

§ 66. — Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto.

Anche della mancata restituzione della matita dovrà farsi speciale menzione nel verbale della sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore.

Il presidente avrà cura di denunciare all'autorità giudiziaria gli elettori di cui al precedente ed al presente paragrafo, per la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite dall'art. 110 del testo unico n. 361.

Capitolo XV

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 67. — Operazioni di votazione compiute nell'Ufficio elettorale di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto («sezione ospedaliera»), a norma dell'art. 52 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere istituite nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto, vale quanto illustrato nei paragrafi precedenti.

Gli elettori iscritti nelle liste delle sezioni di cui si è trattato votano previa esibizione della tessera elettorale.

Gli elettori, ammessi a votare nella sezione ospedaliera in base all'art. 51 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per votare, debbono esibire, invece, sia la tessera elettorale sia l'attestazione di cui al terzo comma, lettera b, dell'anzidetto art. 51.

Tale attestazione dev'essere allegata, dal presidente, al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 10 del D.P.R. n. 299 del 2000).

Nel paragrafo 25, II, lettera a), si è detto che il Sindaco, per le sezioni ospedaliere, deve consegnare, oltre agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni dell'Ufficio, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nelle predette sezioni.

È da tenere presente, in proposito che, se dovesse presentarsi, per esercitare il voto, un elettore non compreso nel predetto elenco, il presidente dovrà senz'altro ammetterlo al voto, non essendo l'elenco stesso prescritto dalla legge, ma consigliato dal Ministero dell'interno per agevolare il compito dei seggi incaricati di raccogliere il voto nei predetti luoghi di cura.

Soltanto se, nel luogo di cura, siano state istituite più sezioni, il presidente potrà disporre, prima di ammettere l'elettore al voto, che venga accertato se l'elettore stesso non sia compreso nell'elenco di un'altra sezione.

Le schede da consegnare all'elettore di cui trattasi dovranno essere prelevate da quelle già autenticate e sostituite con le modalità indicate nel paragrafo 55.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere, ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, sono iscritti, all'atto della votazione, a cura del presidente, nella lista degli elettori della sezione, nella quale dev'essere indicata anche l'elezione per la quale ciascun elettore ha espresso il voto.

Per la registrazione di detti elettori, potranno essere usate le apposite liste elettorali aggiunte *{modello n. 28 E.P./m e modello n. 28 E.P./f}* per la votazione dei ricoverati nei luoghi di cura.

Il numero delle tessere elettorali dei votanti viene annotato, a cura di uno scrutatore, sull'apposito registro.

Per la votazione degli ammalati impossibilitati a muoversi, provvederà — come si vedrà nel paragrafo 70 — il seggio speciale, previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

§ 68. — Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto. — Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte dell'Ufficio distaccato della sezione, a norma dell'art. 53 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

I. — Come già precedentemente si è detto nei paragrafi 29 e 35, il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicato il nosocomio.

A tale scopo, ed a norma dell'art. 53 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, il presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'Ufficio elettorale distaccato — che sarà composto dallo stesso presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, nella cui circoscrizione si trova un luogo di cura con meno di 100 posti-letto, nonché da uno scrutatore designato dalla sorte e dal segretario dell'Ufficio stesso — si recherà presso l'istituto o gli istituti di cura medesimi per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di votazione presso la sede dell'Ufficio elettorale di sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno assunte dal vicepresidente dell'Ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale distaccato.

I rappresentanti di lista (o di candidato) presso la sezione, che ne facciano richiesta, possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati negli anzidetti istituti, effettuato da parte dell'Ufficio distaccato della sezione.

II. — Le schede autenticate per la votazione — in numero adeguato a quello degli elettori ricoverati, maggiorato del dieci per cento — saranno recate nelle apposite Buste Os/1 (E.P.), per l'elezione della Camera dei deputati, e Os/3 (E.P.), per l'elezione del Senato della Repubblica.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in due altre buste distinte [(Busta Os/2 (E.P.) per le schede votate per la elezione della Camera e Busta Os/4 (E.P.) per l'elezione del Senato], per essere riportate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione, e quivi immesse nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso in cui, alla sezione, sia stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e le schede votate dagli elettori ivi ricoverati debbono essere poste in buste separate per ogni luogo di cura.

III. — Il presidente, oltre alle schede, recherà con sè gli elenchi dei degenti ammessi al voto (si veda il paragrafo 25), nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative; verbali; liste elettorali aggiunte; timbro della sezione assegnato in più per le esigenze dell'ufficio distaccato; ecc.).

Per quanto riguarda gli elenchi dei degenti ammessi al voto e le attestazioni di cui al terzo comma, lettera b), dell'art. 51 del testo unico n. 361, si richiama quanto contenuto, in merito, nel precedente paragrafo 67.

Le schede deteriorate, e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio), per essere, poi, unite alle analoghe schede esistenti nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente deve prendere nota, nell'apposita lista elettorale aggiunta *{modello n. 28 E.P./m e modello n. 28 E.P./f}*, del nome dell'elettore ricoverato che vota, indicando anche l'elezione ovvero le elezioni per le quali è stato espresso il voto.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata una unica lista elettorale aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali [modello n. 16 (E.P.) per l'elezione della Camera dei deputati e modello n. 22 (E.P.) per l'elezione del Senato della Repubblica].

§ 69. — Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. — Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale, a norma dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

I. — Come già precedentemente detto nei paragrafi 30 e 36, il voto degli elettori degenti in ospedali ed in case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il luogo di cura stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale medesimo, nonché dai rappresentanti di lista (o di candidato) presso la sezione che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

II. — Le schede autenticate per la votazione, in numero adeguato a quello degli elettori degenti maggiorato del dieci per cento, saranno recate nelle appo-

site Buste Os/1 (E.P.) per l'elezione della Camera dei deputati, e Os/3(EP) per l'elezione del Senato della Repubblica.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in due altre buste distinte (Busta Os/2 E.P. per la elezione della Camera e Busta Os/4 (E.P.) per l'elezione del Senato), per essere riportate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione e quivi immesse nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso in cui, alla sezione, sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di cura.

III. — Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative; verbali; liste elettorali aggiunte; timbro della sezione assegnato in più per le esigenze del seggio speciale; ecc.).

Per quanto riguarda gli elenchi dei degenti ammessi al voto e le attestazioni di cui al terzo comma, lettera b), dell'art. 51 del testo unico n. 361, si richiama quanto contenuto, in merito, nel precedente paragrafo 67.

Le schede deteriorate, e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio), per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota, nell'apposita lista elettorale aggiunta *{modello n. 28 E.P./m e modello n. 28 E.P./f}*, del nome dell'elettore che vota, indicando anche l'elezione ovvero le elezioni per le quali è stato espresso il voto.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura avente almeno 100 e fino a 199 posti-letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista elettorale aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali (modello n. 17 E.P. per l'elezione della Camera dei deputati e modello n. 23 E.P. per l'elezione del Senato della Repubblica).

IV. — A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati, esclusivamente, alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura, e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione, per essere immediatamente introdotte nelle urne destinate alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sede della sezione.

Nel verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, poi, dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

§ 70. — Operazioni di votazione, nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto, per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati, che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera. — Seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

I. — Come si è accennato nei paragrafi 30, 36 e 67, il voto degli elettori degenti in ospedali ed in case di cura con almeno 200 posti-letto, e che, a giudizio della direzione sanitaria, sono impossibilitati a muoversi e, quindi, a recarsi presso la sezione ospedaliera, viene raccolto direttamente al capezzale dei degenti, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale medesimo, nonché dai rappresentanti delle liste (o dei candidati) presso la sezione, che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il presidente del seggio speciale adotterà tutti quegli accorgimenti intesi a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.

II. — Le schede autenticate per la votazione — in numero adeguato a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina maggiorato del dieci per cento — saranno recate nelle apposite Buste Os/1 (E.P.) per l'elezione della Camera dei deputati e Os/3/(E.P.) per l'elezione del Senato della Repubblica.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in due altre buste distinte (Busta Os/2 E.P. per la elezione della Camera e Busta Os/4 E.P. per l'elezione del Senato), per essere riportate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione, e quivi immesse nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina che hanno votato.

III. — Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative; verbali; liste elettorali aggiunte; timbro della sezione assegnato in più per le esigenze del seggio speciale; ecc.).

Per quanto riguarda gli elenchi dei degenti ammessi al voto e le attestazioni di cui al terzo comma, lettera b), dell'art. 51 del testo unico n. 361, si richiama quanto contenuto, in merito, nel precedente paragrafo 67.

Le schede deteriorate, e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio), per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota, nell'apposita lista elettorale aggiunta *{modello n. 28 E.P./m e modello n. 28 E.P./f }*, del nome dell'elettore che vota, indicando anche l'elezione ovvero le elezioni per le quali è stato espresso il voto.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Per l'attestazione delle operazioni svolte dal seggio speciale, saranno compilati, in duplice copia, distinti verbali (modello n. 18 E.P. per l'elezione della Camera dei deputati e modello n. 24 E.P. per l'elezione del Senato della Repubblica).

IV. — A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati, esclusivamente, alla raccolta del voto dei ricoverati nel luogo di cura in cui è istituita la sezione, impossibilitati ad accedere alla cabina, e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione, per essere immediatamente introdotte nelle urne destinate alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sede della sezione.

Nel verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

Capitolo XVI
VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 71. — Votazione dei detenuti.

L'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riconosce ai detenuti, che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale, il diritto di prendere parte alle votazioni per le elezioni politiche.

L'anzidetta categoria di elettori, per poter esercitare il diritto di voto, con le modalità che saranno illustrate nel paragrafo seguente, deve esibire la tessera elettorale e l'attestazione di cui al terzo comma, lettera b, dell'anzidetto art. 8. Tale attestazione dev'essere allegata, dal presidente del seggio speciale, al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 13 del D.P.R. n. 299 del 2000).

§ 72. — Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva. — Raccolta del voto degli elettori presenti da parte del seggio speciale, a norma dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

I. — Come già accennato nei paragrafi 30 e 36, il voto dei detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale viene raccolto, nel luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione del luogo di detenzione, si recherà presso il luogo di detenzione stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale medesimo, nonché dai rappresentanti di lista (o dei candidati) presso la sezione, che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

II. — Le schede autenticate per la votazione — in numero adeguato a quello dei detenuti aventi diritto al voto ivi esistenti maggiorato del dieci per cento — saranno recate nelle apposite Buste D/1 (E.P.), per l'elezione della Camera dei deputati, e D/3/(E.P.), per l'elezione del Senato della Repubblica.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in due altre buste distinte (Busta D/2/E.P. per l'elezione della Camera e Busta D/4/E.P. per l'elezione del Senato) per essere riportate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione elettorale e quivi immesse nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Nel caso in cui, alla sezione, sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e le schede votate in buste separate per ogni luogo di detenzione.

III. — Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei detenuti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative; verbali; liste elettorali aggiunte; timbro della sezione assegnato in più per le esigenze del seggio speciale; ecc.).

Le schede deteriorate, e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio), per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota, nell'apposita lista elettorale aggiunta *{modello n. 29 E.P./m e modello n. 29 E.P./f}*, del nome dell'elettore detenuto che vota, indicando anche l'elezione o le elezioni per le quali è stato espresso il voto.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista elettorale aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione assegnati alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali (modello n. 19 E.P.per l'elezione della Camera dei deputati e modello n. 25 E.P. per l'elezione del Senato della Repubblica).

IV. — A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati, esclusivamente, alla raccolta del voto dei detenuti aventi diritto al voto nel luogo di detenzione, e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione, per essere immediatamente introdotte nelle urne destinate alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, poi, dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

Capitolo XVII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PRESSO IL LORO DOMICILIO

I. Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino nella doppia condizione di impossibilità di allontanamento dall'abitazione e di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà almeno quindici giorni prima della votazione, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo, anche qualora tale dimora sia ubicata presso un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale, e copia della tessera elettorale.

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Sono i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale che, una volta verificata la regolarità e completezza della documentazione, dispongono l'ammissione dell'elettore al voto domiciliare, includendolo in determinati elenchi, di cui subito si dirà, e rilasciando all'elettore una attestazione dell'avvenuta inclusione in tali elenchi.

II. Poiché, come detto, la legge prevede sia il caso in cui l'elettore voti a domicilio nell'ambito territoriale della propria sezione di iscrizione, sia quello in cui voti in una sezione dello stesso comune diversa da quella di iscrizione oppure in un altro comune, a seconda dei casi, pertanto, i sindaci formano distinti elenchi come di seguito specificato:

- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni;
- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimora.

Gli elenchi recheranno altresì apposita annotazione ("Vota solo Camera") a fianco dei nominativi degli elettori che, non avendo compiuto il 25° anno di età alla data della domenica del voto, potranno votare solo per la Camera dei deputati e non per il Senato della Repubblica.

Gli elenchi stessi, come già accennato, vengono consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

I sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, **entro il settimo giorno** antecedente la data della votazione, comunicano al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con le indicazioni per ogni elettore innanzi riportate (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora, eventuale annotazione "Vota solo Camera").

III. Come già accennato, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, i sindaci dei comuni devono consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione gli elenchi di cui si è fatto cenno.

Ai presidenti stessi, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, andrà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio un bollo di sezione in più, con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Nella seduta pomeridiana del giorno stesso che precede le votazioni, i presidenti degli uffici elettorali di sezione provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;

b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;

c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera b) verranno depennati dalle liste sezionali; i nominativi di cui alla lettera c) verranno invece aggiunti in calce alle liste stesse.

Dovrà altresì, conseguentemente, provvedersi all'autenticazione di un numero di schede di voto pari al numero degli iscritti della sezione, detratto il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

IV. Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario. Trovano pertanto applicazione, di massima, le disposizioni previste per le operazioni dell'ufficio distaccato di sezione, di cui al paragrafo 68.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno ivi assunte dal vicepresidente dell'Ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'Ufficio distaccato.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista (o dei candidati) che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

V. Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

È pertanto opportuno che il presidente dell'ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l'orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori e, laddove il medesimo ufficio distaccato debba recarsi presso luoghi di cura ubicati nell'ambito del territorio della sezione, provvedendo congiuntamente ai relativi adempimenti.

VI. — Il presidente, oltre alle schede di votazione, recherà con sè gli appositi elenchi degli ammessi al voto domiciliare come predisposti dai comuni, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (un congruo numero di matite copiative; i verbali; il timbro della sezione assegnato in più per le esigenze dell'ufficio distaccato; ecc.).

VII. Le schede autenticate per la votazione, in numero corrispondente a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata, saranno recate in apposita buste distinte a seconda che contengano le schede per l'elezione della Camera dei deputati (*Busta Voto domiciliare 1/E.P.*) o quelle per l'elezione del Senato della Repubblica.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece raccolte e custodite, debitamente piegate, in due altre buste distinte per la elezione della Camera e per l'elezione del Senato, per essere poi riportate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione, e quivi immediatamente immesse nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio.

Le schede deteriorate, e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio), per essere, poi, unite alle analoghe schede esistenti nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione.

VIII. A fianco dei nominativi riportati negli appositi elenchi, deve prendersi nota se il voto sia stato espresso per una o più delle consultazioni in contemporaneo svolgimento.

Deve altresì prendersi nota del numero della tessera elettorale dell'elettore votante.

Sulla stessa tessera elettorale, all'interno dell'apposito spazio, deve certificarsi col bollo dell'ufficio di sezione e la data dell'avvenuta espressione del voto.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dai comuni di rispettiva iscrizione elettorale concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare sono ritirate per essere allegate alle liste sezionali e ad altri atti dell'ufficio di sezione [(Busta n. 4 (EP)].

IX. I nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alla lista sezionale, e di essi viene presa nota nell'apposito verbale da fornire a ciascun seggio. In calce al registro, maschile e femminile, per l'annotazione del numero delle tessere elettorali dei votanti iscritti nelle liste sezionali viene presa annotazione del numero della tessera elettorale anche dei predetti elettori ammessi al voto domiciliare.

Parimenti, sono registrati nel medesimo verbale i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, annotandosi la particolare modalità di voto a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale e prendendosi nota altresì nell'anzidetto registro, maschile e femminile, dei corrispondenti numeri di tessera elettorale.

Viene pure preso nota nel verbale dei nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, le cui generalità saranno registrate nello stesso verbale e sulla cui tessera elettorale sarà effettuata apposita annotazione.

Invece, i nominativi degli iscritti ad una sezione che votano a domicilio nell'ambito territoriale e a cura di altre sezioni sono cancellati dalle liste sezionali di rispettiva iscrizione, con relativa motivazione e annotazione a margine.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, come predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti di seggio, con le relative annotazioni, sono allegati alle liste sezionali e ad altri atti dell'ufficio elettorale di sezione [Busta n. 4 (EP)].

X. Ai sensi della legge, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto "nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore".

In pari tempo, il presidente e gli altri componenti dei seggi nonché gli stessi rappresentanti di lista (o di candidato) che chiedano di presenziare alla raccolta del voto a domicilio, dovranno garantire al massimo grado il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore stesso nell'assoluto rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute del medesimo.

Capitolo XVIII

SOSPENSIONE DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 22 DELLA DOMENICA RIAPERTURA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 7 DEL LUNEDÌ CHIUSURA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 15 DEL LUNEDÌ

§ 73. — Operazioni di votazione sino alle ore 22 della domenica. -Sospensione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del lunedì.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22 del giorno di domenica (art. 64, comma 1, del testo unico n. 361 e successive modificazioni).

Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi sono stati annotati.

Qualora, fuori dei locali del seggio, si siano formate lunghe file di elettori in attesa di poter votare, il presidente disporrà, se necessario, che sia la forza pubblica a regolare l'afflusso degli elettori presentatisi al seggio o sue pertinenze, allo scopo di garantire a tutti i suddetti elettori la possibilità di esercitare il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sigilla le urne che contengono le schede votate e le scatole con le schede autenticate, richiude in un unico plico (Busta n. 3 E.P.) tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, il bollo della sezione e le matite utilizzate per esprimere il voto, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori e dei rappresentanti delle liste (o dei candidati) che ne facciano richiesta.

Infine il presidente rinvia la votazione alle ore 7 del giorno successivo, lunedì, e, dopo la firma del verbale, fa sfollare la sala e procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

In proposito si richiama il paragrafo 43.

§ 73-*bis*. — Riapertura della votazione alle ore 7 del lunedì. - Chiusura della votazione alle ore 15 del lunedì.

Alle ore 7 del lunedì il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione (art. 64-bis del testo unico n. 361).

Constatata l'integrità dei mezzi di suggellatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala, nonché dei sigilli apposti alle urne che contengono le schede votate ed alle scatole con le schede autenticate, nonché al plico sigillato contenente gli atti dell'ufficio (Busta n. 3 E.P.), il presidente apre il plico medesimo, le scatole con le schede autenticate e la fessura delle urne con le schede votate e fa riprendere le operazioni di votazione.

Tali operazioni devono proseguire sino alle ore 15 del lunedì.

Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi sono stati annotati.

Quindi il presidente dichiara chiusa la votazione.

Capitolo XIX
LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DA COMPIERE SUBITO DOPO LA VOTAZIONE

§ 74. — Sgombero del tavolo dell'Ufficio delle carte e degli oggetti non più necessari.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede a compiere immediatamente le operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e dagli oggetti non più necessari (art. 67, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

In particolare, si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative, che sono servite per la votazione, e di custodirle personalmente, dopo averne controllato il numero.

§ 75. — Operazioni preliminari di accertamento del numero dei votanti per l'elezione del Senato della Repubblica.

I. — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione determina, innanzi tutto, il numero degli elettori che hanno votato nella sezione stessa per l'elezione del Senato della Repubblica.

A tale scopo, il presidente accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, i quali risultano aver votato per l'elezione del Senato della Repubblica. Al riguardo occorre tenere presente che, nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda è stata deposta nell'urna, si trova apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 58, quarto comma, del testo unico n. 361), e che, accanto al nome degli elettori che votano per la sola elezione della Camera dei deputati, si trova stampigliata la lettera «C» (art. 23 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533);

2) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza (art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361), o in base ad attestazione rilasciata dal Sindaco (art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 e art. 7 del D.P.R. n. 299 del 2000), secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali;

3) il numero dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e dei rappresentanti delle liste (o dei rappresentanti dei candidati) presso la sezione medesima, nonché degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica, in servizio di ordine pubblico, iscritti in altre sezioni del Comune, o in altri Comuni, e che hanno votato nella sezione (art. 48, primo comma, del testo unico n. 361, come modificato dall'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 271);

4) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste degli elettori della sezione medesima (art. 1, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 15);

5) il numero dei candidati che hanno votato nella sezione, pur essendo iscritti in altre sezioni dello stesso Comune, oppure in altri Comuni (art. 48 del testo unico n. 361, come modificato dall'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 271);

6) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate od a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che hanno votato nella sezione in base all'art. 49 del testo unico n. 361, come modificato dall'articolo unico della legge 4 luglio 1981, n. 349, e dall'art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 271, e che sono stati iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta (modello n. 23 E.P.);

7) il numero dei marittimi e degli aviatori fuori residenza per motivi di imbarco, che hanno votato nella sezione in base all'art. 50 del testo unico anzidetto e che sono stati iscritti nella stessa lista elettorale aggiunta di cui al n. 6 (*modello n. 27 E.P./m e modello n. 27 E.P./f)*;

8) il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali che sono stati ammessi al voto domiciliare indicando, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione e che hanno effettivamente votato (art. 1 decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1,convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

I votanti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 8 devono risultare dalle annotazioni fatte in calce alla lista degli elettori della sezione (art. 48, secondo comma, del testo unico n. 361; art. 1, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 15; art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1).

I votanti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6, 7 e 8 — per essere calcolati nel predetto accertamento per l'elezione del Senato — devono aver compiuto il 25° anno di età nel primo giorno della votazione.

§ 76. — Accertamento del numero complessivo dei votanti della sezione per l'elezione del Senato della Repubblica.

I. — Il numero complessivo dei votanti della sezione per l'elezione del Senato sarà dato dal totale dei gruppi indicati nel paragrafo precedente: esso sarà distinto in maschi e femmine.

Nelle sezioni ospedaliere; nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto; nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del numero dei votanti, dovranno, naturalmente, essere tenuti presenti anche coloro che sono stati ammessi a votare ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361 e dell'art. 8 della legge n. 136.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte, dal presidente, nelle liste degli elettori della sezione, ovvero nelle apposite liste elettorali aggiunte maschili e femminili [modelli n. 28 (EP)/m e 28 (EP)/f e modelli n. 29 (EP)/m e 29 (EP)/f].

II. — Accertato, in tal modo, il numero complessivo dei votanti nella sezione, e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

L'entità complessiva delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nel registro:

a) aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del Sindaco, e che, quindi, non erano muniti della tessera elettorale;

b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato, ovvero hanno votato soltanto per la Camera dei deputati, o per altra consultazione contestuale (numero riportato sull'apposita tabella del registro contenente i numeri della tessera elettorale);

deve corrispondere al numero complessivo dei votanti per l'elezione del Senato della Repubblica, risultante dal totale dei suddetti gruppi.

§ 77. — Accertamento del numero dei votanti per l'elezione della Camera dei deputati.

Effettuato l'accertamento dei votanti per l'elezione del Senato della Repubblica, indicato nel paragrafo precedente, l'Ufficio elettorale di sezione procede ad analoga operazione per l'elezione della Camera dei deputati, accertando il numero complessivo dei votanti nella sezione per l'elezione della Camera dei deputati e controllando il numero complessivo delle tessere elettorali dei votanti risultante dall'apposito registro.

§ 78. — Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione.

Ultimati gli accertamenti di cui ai due paragrafi precedenti 76 e 77, si procede alla formazione del plico contenente le liste per la votazione usate nella sezione (Busta n. 4 E.P.).

In esso vanno comprese:

a) le normali liste degli elettori della sezione;

b) le liste elettorali aggiunte (*modello n. 27 E.P./m e modello n. 27 E.P./f)* in cui è stata presa nota dei militari, dei marittimi e degli aviatori che hanno votato nella sezione;

c) per le sezioni ospedaliere; per le sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto; per le sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; per le sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione, le liste elettorali aggiunte (*modello 28 E.P./m, modello n. 28 E.P./f, modello n. 29 E.P./m e modello n. 29 E.P./f)* in cui sono stati iscritti, a cura del presidente, gli elettori che hanno votato nel luogo di ricovero, ai sensi dell'art. 51 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e nel luogo di detenzione, a norma dell'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136;

d) i distinti elenchi, predisposti dai comuni, recanti i nominativi degli elettori, iscritti nella sezione o iscritti in altri sezioni, ammessi al voto domiciliare.

Le liste elettorali di cui alle lettere a), b) e c) devono essere state vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori (art. 67, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361).

Sul plico appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti delle liste (o dei candidati nei collegi) presso la sezione (art. 67, primo comma, n. 2 del testo unico n. 361).

Questo plico viene sigillato, e viene rimesso — contemporaneamente ai plichi contenenti le schede avanzate per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati (Busta n. 5 E.P./b e Busta n. 6 E.P.) e prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune — al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente, che ne rilascia ricevuta (art. 7, primo comma, della legge n. 136, e art. 244 del decreto legislativo n. 51/98).

§ 79. — Controllo delle schede residue per l'elezione del Senato della Repubblica. — Controllo delle schede residue per l'elezione della Camera dei deputati. — Formazione e spedizione dei relativi plichi.

L'Ufficio elettorale di sezione procede, poi — prima per l'elezione del Senato della Repubblica, poi per quella della Camera dei deputati — al controllo delle schede autenticate, rimaste nelle rispettive scatole e **non utilizzate per la votazione** (art. 67, primo comma, n. 3, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

Effettuato detto controllo, l'Ufficio procede alla formazione dei seguenti plichi:

1) Busta n. 5 (E.P.), con incluse:

a) le schede per l'elezione della Camera dei deputati rimaste nella scatola o rimaste non autenticate; i due gruppi di schede dovranno essere confezionati in due distinti pacchetti (nella Busta n. 5 E.P./b);

b) la busta con i registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nella sezione (Busta n. 5 E.P./a);

2) Busta n. 6 (E.P.), con incluse le schede per l'elezione del Senato della Repubblica rimaste nella relativa scatola, ovvero rimaste non autenticate, anch'esse confezionate in due distinti pacchetti.

I predetti plichi vengono contemporaneamente rimessi — unitamente al plico contenente le liste della votazione (Busta n. 4 E.P.), di cui al paragrafo 78, e prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune — al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente, che ne rilascia ricevuta (art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, e art. 244 del decreto legislativo n. 51/98).

Le operazioni previste nei paragrafi 76, 77, 78 e nel presente paragrafo, devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (art. 67, ultimo comma, del testo unico n. 361).

PARTE QUARTA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Capitolo XX
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 80. — Rinvio dello scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati a subito dopo il compimento di quello per l'elezione del Senato della Repubblica.

Effettuati i riscontri di cui ai paragrafi 76, 77 e 79, e inviati al Comune, per il successivo inoltro al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competenti, i relativi plichi (paragrafi 78 e 79), il presidente rinvia le operazioni dello scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati a dopo il compimento di quello per l'elezione del Senato della Repubblica.

A tale scopo, provvede a sigillare la fessura delle urne contenenti le schede votate per l'elezione della Camera dei deputati, ed a chiudere, in apposito plico (Busta n. 7 E.P.), tutte le carte, gli atti e documenti riguardanti l'elezione della Camera.

§ 81. — Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Successivamente, il presidente procede all'estrazione a sorte, tra gli scrutatori — escluso il vicepresidente — di quello che dovrà estrarre le schede dall'urna.

Quindi:

— assegna ad un altro scrutatore il compito di registrare, insieme con il segretario, i voti che man mano saranno rilevati dalle schede;

— assegna, ad un terzo scrutatore, il compito di deporre la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella relativa scatola.

Si tenga presente che l'art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361 — a norma del quale, per la validità delle operazioni elettorali, è sufficiente la presenza di almeno tre membri dell'Ufficio — dev'essere opportunamente coordinato con le disposizioni relative allo scrutinio, contenute nel successivo art. 68.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio delle schede, è necessaria la presenza:

— del presidente o del vicepresidente;

— dello scrutatore, designato con sorteggio, che estrae le schede dall'urna;

— di un altro scrutatore e del segretario, che prendono nota, contemporaneamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, dei voti di lista per l'elezione del Senato della Repubblica, e, successivamente, dei voti di lista per l'elezione della Camera dei deputati;

— nonchè di un terzo scrutatore, che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Solo in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, dove sono costituiti collegi uninominali, di cui uno per la Camera e uno per il Senato in Val d'Aosta e sei per il Senato in Trentino, nello spoglio delle schede votate dovrà prendersi nota nelle tabelle di scrutinio dei voti attribuiti ai singoli candidati nei collegi uninominali.

Pertanto, durante lo scrutinio, dovranno essere presenti almeno cinque membri dell'Ufficio elettorale di sezione, e cioè il presidente o il vicepresidente, tre scrutatori ed il segretario.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere — oltre, naturalmente, ai rappresentanti delle liste (o ai rappresentanti dei candidati) presso la sezione — solamente gli elettori della sezione.

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, le persone indicate nel precedente paragrafo 33.

Capitolo XXI

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 82. — Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio compiute nella sezione.

Le operazioni di scrutinio dell'ufficio elettorale di sezione debbono iniziare appena ultimate le operazioni di riscontro illustrate nei paragrafi 76, 77 e 79 e debbono essere svolte senza alcuna interruzione per essere ultimate entro le ore 14 del martedì (art. 73 del testo unico n. 361 e successive modificazioni).

§ 83. — Sospensione delle operazioni di scrutinio eventualmente non completate entro le ore 14 del martedì.

Nell'eventualità che le operazioni di scrutinio, per qualsiasi motivo, non possano essere compiute entro le ore 14 del martedì, il presidente deve sospenderle ed applicare le disposizioni dell'art. 73 del testo unico n. 361 così come di seguito vengono descritte.

Al fine di permettere agli Uffici circoscrizionali di procedere al completamento delle operazioni di scrutinio non compiute dalle sezioni, utilizzando le stesse tabelle usate dai seggi, si raccomanda di registrare l'ultimo voto spogliato con un segno più marcato o con una matita colorata.

La sospensione può verificarsi sia durante lo scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati, sia durante lo scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica.

In ogni caso, il presidente deve procedere alla chiusura dell'urna o delle urne contenenti le schede non spogliate, nonchè della scatola o delle scatole nelle quali sono state riposte le schede spogliate.

Sulle urne e sulle scatole devono essere apposti cartelli, portanti le indicazioni della circoscrizione (o del collegio), del Comune, della sezione, quella dell'elezione di cui trattasi, e le scritte: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate».

Il presidente, quindi, raccoglie, in uno o in due distinti plichi, tutti gli altri documenti, relativi alle operazioni elettorali sospese.

Ai plichi sono apposte le indicazioni già prescritte per le urne e per le scatole, nonchè il bollo della sezione, le firme del presidente, di due scrutatori, ed il sigillo o le firme dei rappresentanti di lista (o di candidato) che lo richiedono.

Il presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali, provvede ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Un esemplare dei verbali, con le urne, le scatole ed i plichi anzidetti, sarà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente, o per sua delegazione scritta da uno scrutatore, al Sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro al Tribunale competente per territorio, per la trasmissione all'Ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione della Camera dei deputati (art. 73 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, ed art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Se, poi, la sospensione interessi anche lo scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica, un esemplare dei verbali, le urne, la scatola e i plichi relativi a detta elezione saranno recapitati con le stesse modalità all'Ufficio elettorale regionale per l'elezione del Senato della Repubblica.

Capitolo XXII

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

§ 84. — Inizio dello scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica.

Il presidente, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica, dovrà rimuovere dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate per la detta elezione; senza aprirla, dovrà agitarla affinché le schede possano opportunamente mescolarsi.

Quindi, il presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo, la aprirà e procederà alle operazioni di spoglio.

§ 85. — Spoglio e registrazione dei voti per l'elezione del Senato della Repubblica.

I. — Per tale procedimento si osservano le norme dell'art. 68 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche.

II. — Uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente.

Questi enuncia ad alta voce la denominazione del partito o gruppo politico e il numero d'ordine, come ricavabili dal manifesto affisso nel seggio, corrispondenti alla lista il cui contrassegno risulta votato e passa la scheda ad un altro scrutatore, che, insieme al segretario (cioè contemporaneamente), prende nota, nelle tabelle di scrutinio (modello n. 32 E.P. con frontespizio stampato in nero, e modello n. 32 E.P. con frontespizio stampato in rosso), del numero dei voti raggiunto di volta in volta da ciascuna lista.

Il segretario stesso proclama ad alta voce i voti conseguiti da ciascuna lista.

Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola, dalla quale furono tolte le schede autenticate non usate.

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso, a cura del presidente, il timbro della sezione.

È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella scatola, dopo spogliato il voto.

Si richiama la particolare attenzione del presidente del seggio sull'art. 68, comma 6, del testo unico n. 361 a norma del quale le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

III. — Se, nel corso dello spoglio delle schede per l'elezione del Senato della Repubblica, si rinviene, nell'urna, qualche scheda per l'elezione della Camera dei deputati erroneamente introdottavi, si provvederà ad inserirla immediata-

mente nella relativa urna la cui fessura dovrà essere subito risuggellata.

Sarà opportuno che, ultimato lo scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica, e cioè dopo che nell'urna non sia rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente, prima di procedere alle operazioni di controllo dello scrutinio, dissuggelli l'urna contenente le schede per l'elezione della Camera dei deputati al fine di accertare se, per errore, vi sia stata introdotta qualche scheda relativa all'elezione del Senato della Repubblica.

Effettuato tale controllo, le schede per l'elezione della Camera dei deputati verranno rimesse nell'urna dalla quale furono tolte, e l'urna verrà, ancora una volta, chiusa e risuggellata.

§ 86. — Sistema elettorale in vigore per l'elezione del Senato della Repubblica.

Per ben intendere il procedimento da seguire nello spoglio delle schede per l'elezione del Senato della Repubblica, si tenga presente che il principio fondamentale per l'elezione del Senato della Repubblica è che una scheda valida rappresenta un voto di lista valido (o, in Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige, un voto valido attribuito a un candidato del collegio uninominale).

Per conseguenza, il totale dei voti validi, attribuiti alle singole liste (o ai singoli candidati), deve, in ogni caso, corrispondere al numero totale delle schede valide, ritenendosi «schede valide» quelle per le quali non ricorrano cause di nullità (del voto o della scheda) e che non siano «bianche» (vedi paragrafo seguente).

L'espressione del voto è regolata dall'art. 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 come sostituito, da ultimo, dall'art. 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e, da ultimo, modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tale articolo prevede che il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, **un solo segno,** comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

Sono pertanto vietati altri segni o indicazioni, così come espressamente stabilito dall'analoga norma di cui all'art. 58, comma 2, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera n. 361/1957.

Per la Valle d'Aosta (collegi uninominali della Camera e del Senato) e il Trentino-Alto Adige (collegi del Senato), sono richiamabili, ai fini delle corrette modalità di espressione del voto, le seguenti norme dell'art. 92 del D.P.R. 361/1957: l'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene (comma 2); inoltre, una scheda valida rappresenta un voto individuale (comma 3).

La legge non specifica quale segno debba essere tracciato, avendo voluto agevolare nel miglior modo l'espressione del voto. Il principio fondamentale resta quello di salvaguardare al massimo grado la volontà sostanzialmente desumibile dal segno tracciato dall'elettore.

In particolare, premesso che la scheda di voto per l'elezione del Senato, di cui alla tabella A del decreto legislativo n. 533/1993, è stata sostituita da quella allegata al decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, prevedendo, fra l'altro, che i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione siano collocati, ciascuno in un proprio rettangolo, e uno accanto all'altro, su un'unica riga orizzontale, lo stesso decreto-legge n. 75/2006, all'art. 1, comma 1-ter, come modificato dalla legge di conversione, con una disposizione che ha integrato l'art. 69 del testo unico per l'elezione della Camera n. 361/1957 e che deve ritenersi estensibile anche per l'elezione del Senato, ha così stabilito: "Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso".

Nel contempo, però, l'Ufficio elettorale di sezione dovrà compiere un esame molto attento, preciso e scrupoloso sui segni che possano ritenersi tracciati intenzionalmente dal votante allo scopo di farsi riconoscere.

§ 87. — Casi di nullità. — Schede bianche per l'elezione del Senato della Repubblica.

I. — Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si ritiene opportuno richiamare la norma dell'art. 69 del testo unico n. 361, come da ultimo modificata dal decreto-legge n. 75/2006, che è applicabile anche all'elezione del Senato e che riassume il principio fondamentale dianzi accennato, secondo la quale la validità del voto contenuto nella scheda dev'essere ammessa ogniqualvolta sia possibile desumerne la volontà effettiva dell'elettore.

Nel corso dello scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica, possono verificarsi due diverse specie di nullità:

a) nullità del voto;

b) nullità della scheda.

1) **Nullità del voto.** — Si ha la nullità del voto quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciar dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista (o un determinato candidato), presenta alcune irregolarità tali da rendere nulla l'espressione del suffragio o, quanto meno, soggetta a contestazione.

I casi di nullità del voto derivano dal disposto dell'art. 70 del testo unico n. 361, in base al quale il voto è nullo quando le schede:

a) non siano quelle di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (o, per la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige, quelle di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1980, n. 70, in virtù dell'apposito richiamo a tali tabelle contenuto all'art. 20, comma 1, lettera c, del decreto legislativo n. 533/1993) o non portino la firma dello scrutatore ed il bollo della sezione richiesti dall'art. 45, terzo e quarto comma, del testo unico n. 361;

b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Si tenga conto che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

È da ritenersi nullo inoltre il voto contenuto nella scheda su cui è stato tracciato più di un segno o indicazione.

Sarà nullo, ad esempio, il voto contenuto nella scheda sulla quale venga scritto il nome di uno dei candidati, anche qualora il nome stesso venga scritto all'interno del rettangolo contenente il contrassegno di lista e quand'anche corrisponda al nome di uno dei candidati della relativa lista.

Nelle schede di voto per l'elezione della Camera o del Senato nella Valle d'Aosta o nel Trentino-Alto Adige, i nomi dei candidati nel singolo collegio uninominale sono già trascritti nelle schede, all'interno dei rettangoli contenenti i rispettivi contrassegni.

2) **Nullità della scheda.** — Si ha, anzitutto, la nullità della scheda negli identici due casi indicati nelle lettere a) e b) del precedente n. 1, quando non può parlarsi di nullità del voto dato che la scheda non contiene alcuna espressione di voto.

Si ha, inoltre, nullità della scheda quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta (o il candidato prescelto).

Si avrà nullità della scheda, ad esempio, qualora l'elettore abbia tracciato due o più segni su diversi contrassegni (oppure, in Valle d'Aosta e in Trentino-Alto Adige, due o più segni all'interno di diversi rettangoli contenenti il contrassegno e il nome del candidato nel collegio uninominale) o, ancora, un segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più rettangoli della scheda.

In occasione delle elezioni politiche del 2006, non v'è dubbio che l'elettore troverà nell'urna un modello di scheda profondamente diverso da quelli finora conosciuti, a motivo della riforma dei sistemi elettorali operata con la legge 21 dicembre 2005, n. 270 e a seguito dell'ulteriore modifica delle schede di voto, per l'elezione sia della Camera che del Senato, recata dal decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare, premesso che le liste in competizione possono presentarsi collegate in coalizioni, nella scheda di voto i contrassegni di lista si presenteranno, da sinistra a destra, secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, uno tra le coalizioni e le liste singole e l'altro all'interno di ciascuna coalizione.

I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati, ciascuno in un proprio riquadro, su un'unica riga orizzontale, all'interno di un più ampio riquadro.

Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella riga sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.

Il numero dei contrassegni riportati in ciascuna riga è pari al massimo a dieci, salvo il caso in cui una coalizione abbia più di dieci liste; in tale caso il numero dei contrassegni riportati in ciascuna riga è pari al massimo a quello della predetta coalizione.

Considerato, pertanto, che i contrassegni riprodotti sulla scheda saranno presumibilmente molto vicini l'uno all'altro, soprattutto laddove le liste corrispondenti siano tra esse collegate, può verificarsi il caso in cui il segno tracciato dall'elettore superi il limite del rettangolo in cui è contenuto il contrassegno della lista votata, andando a invadere in parte il rettangolo o i rettangoli vicini. In tal caso, troverà applicazione la norma , già citata al paragrafo precedente, di cui al secondo periodo dell'art. 69 del testo unico n. 361/1957, come introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 75/2006, secondo cui: "Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso".

Analogamente può ritenersi per le schede di voto per l'elezione della Camera o del Senato nei collegi della Valle d'Aosta o del Trentino-Alto Adige, per quanto il relativo modello di scheda lasci minori margini di dubbio circa la volontà sottostante l'apposizione del segno di voto.

II. — Si considerano **bianche** le schede che, regolarmente munite del bollo della sezione e della firma dello scrutatore, non portano alcuna espressione di suffragio, nè segni o tracce di scrittura.

III. — Tali schede, come già detto, devono essere, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione.

Del numero delle schede nulle, delle schede bianche e dei voti nulli deve essere presa nota nel verbale.

I voti nulli, le schede nulle e le schede bianche vanno registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Le schede nulle, le schede contenenti voti nulli e le schede bianche debbono essere di volta in volta vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori ed incluse nella Busta n. 10 (E.P.)/d, per essere allegate al verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione per l'elezione del Senato della Repubblica [modello n. 20 (E.P.)].

§ 88. — Voti contestati relativi all'elezione del Senato della Repubblica.

Durante lo scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica, possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche voto.

Al riguardo, occorre far presente che, tenuto conto del principio sancito dall'art. 69 del testo unico n. 361 — secondo il quale la validità dei voti dev'essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore — ed in considerazione del fatto che le cause di nullità sono state ben delimitate dal successivo art. 70, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochissimi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati, decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 71, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361).

È rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di vanificare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti o contestazioni per turbare l'andamento delle operazioni, o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto del fatto che il parere degli scrutatori è obbligatorio, ma non, per lui, vincolante.

I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per lista (o per candidato) e, per ogni lista (o candidato), a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale delle operazioni del seggio per l'elezione del Senato della Repubblica (modello n. 20 E.P.), debbono essere riportate anche le decisioni del presidente, indicando, per ogni lista (o candidato) e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio in quanto — a parte le definitive decisioni su tutti i voti da parte del Senato della Repubblica in sede di convalida dell'elezione — i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'Ufficio elettorale regionale, che decide, ai fini della proclamazione degli eletti, sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti a voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, e raggruppate a seconda dei motivi di contestazione.

Le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati, devono essere inserite nella Busta n. 10 (E.P.)/b; quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati devono essere inserite nella Busta n. 10 (E.P.)/c.

§ 89. — Operazioni di controllo dello spoglio per l'elezione del Senato della Repubblica.

Ultimato lo scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica — ossia, dopo che nell'urna non sia rimasta più alcuna scheda da estrarre — il presidente:

a) toglie, dalla scatola, tutte le schede spogliate, e

b) le conta.

Indi, il presidente:

c) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte, perchè contenenti voti nulli, oppure voti contestati, provvisoriamente assegnati o provvisoriamente non assegnati;

d) conta le schede nulle;

e) conta le schede bianche; e

f) verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio (modello n. 32 (E.P.).

§ 90. — Rispondenza numerica tra il numero delle schede spogliate per l'elezione del Senato della Repubblica, il numero dei votanti ed il numero degli elettori iscritti.

I. — A norma dell'art. 68, comma 7, del testo unico n. 361 e successive modificazioni:

— il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;

— il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, con il numero dei votanti, con il numero dei voti validi assegnati, con il numero delle

schede bianche, con il numero delle schede nulle, con il numero delle schede contenenti voti nulli, e con il numero delle schede contenenti voti contestati.

II. — Pertanto, il presidente, effettuato il controllo dei risultati, così come sono stati registrati nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica (modello n. 32 E.P.), compie le seguenti operazioni, per accertare le relative rispondenze numeriche.

A) Controlla che il numero delle schede spogliate sia uguale al numero dei votanti già accertato (paragrafi 75, 76 e 77), nonchè al totale delle schede valide (voti validi e voti contestati e provvisoriamente assegnati), più le schede nulle, più le schede bianche, più le schede contenenti voti nulli, più le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

B) Determina la somma risultante dal numero degli elettori per l'elezione del Senato della Repubblica, iscritti nelle liste della sezione, più il numero degli elettori non iscritti nella sezione e che sono stati ammessi a votare a norma dell'art. 47, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dell'art. 7 del D.P.R. n. 299 del 2000, dell'art. 48, dell'art. 49, dell'art. 50, dell'art. 52 del testo unico n. 361, dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 e dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Da questa somma, sottrae quella risultante dal numero degli elettori per la predetta elezione, iscritti nelle liste, che non si sono presentati a votare, più gli elettori allontanati dalla cabina che non si sono ripresentati a votare, più gli elettori che hanno restituito la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore o che non hanno restituito la scheda, più gli elettori esclusi dal voto perchè si sono rifiutati di recarsi nella cabina.

La differenza, così ottenuta, deve concordare con il numero complessivo dei votanti indicato nella precedente lettera a).

C) Determina quante schede sono state autenticate al principio delle operazioni e poste nella scatola; quante schede sono state immesse successivamente nella scatola stessa in sostituzione di altre deteriorate, o di altre ritirate ad elettori allontanati dalla cabina ed annullate, o di schede consegnate agli elettori non iscritti nelle liste, ammessi a votare a norma dell'art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361, dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 299 del 2000; dell'art. 48, dell'art. 49, dell'art. 50 del testo unico n. 361, ed agli elettori di cui all'art. 52 del predetto testo unico e all'art. 9 della legge n. 136, non compresi nell'elenco consegnato dal Sindaco al presidente del seggio.

Effettua il totale di tutte queste schede.

Da questo totale, sottrae quello risultante dalla somma delle schede rimaste nella scatola, delle schede restituite da elettori allontanati dalle cabine ed annullate, delle schede ritirate agli elettori rifiutatisi di recarsi nella cabina, delle schede non restituite, delle schede deteriorate e delle schede restituite senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore.

La differenza deve corrispondere al numero complessivo delle schede spogliate, come indicato nella precedente lettera A).

III. — Le operazioni previste nel precedente e nel presente paragrafo devono essere eseguite nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (art. 68, ultimo comma, del testo unico n. 361).

§ 91. — Risultato dello scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica. — Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel verbale.

Ultimate le operazioni di controllo dello spoglio per l'elezione del Senato della Repubblica, descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, a norma dell'art. 68, penultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361:

a) verifica la congruità dei dati sopra indicati;

b) dichiara il risultato dello scrutinio della sezione per l'elezione del Senato della Repubblica, dandone pubblica lettura nella sala dell'Ufficio (art. 68, comma 7, secondo periodo, ed art. 75, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

c) ne fa espressa attestazione e certificazione nel verbale di cui al modello n. 20 E.P. (art. 75, primo comma, citato).

§ 92. — Invio dell'estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica.

Dopo aver certificato, nel verbale, il risultato dello scrutinio della sezione per l'elezione del Senato della Repubblica, il presidente compila un estratto del verbale della sezione per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio (modello n. 21 E.P.), lo include nella Busta n. 8 (E.P.), e lo rimette al Sindaco del Comune affinché provveda ad inoltrarlo all'Ufficio territoriale del Governo.

§ 93. — Chiusura del verbale delle operazioni della sezione relative all'elezione del Senato della Repubblica. — Formazione dei plichi contenenti i verbali e gli atti dello scrutinio.

Ultimate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli Uffici competenti, degli atti e dei documenti della votazione e dello scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica.

Pertanto, il presidente:

1) chiude tutte le schede valide per l'elezione del Senato ed una copia delle tabelle di scrutinio modello n. 32 (E.P.) (frontespizio stampato in nero) nella Busta n. 9 (E.P.).

Su tale busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo con il bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista (o dei candidati) presso la sezione che ne facciano richiesta.

Oltre alle schede valide del Senato, nella suddetta busta viene incluso un estratto del verbale relativo alla formazione del plico stesso (modello n. 26 E.P./5).

Detto plico verrà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al Sindaco del Comune, il quale provvederà al successivo inoltro al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente (art. 7, ultimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, e art. 244 del decreto legislativo n. 51/98);

2) include:

a) nella Busta n. 10 (E.P.)/b, le schede del Senato, corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative;

b) nella Busta n. 10 (E.P.)/c, le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative;

3) riunisce le anzidette Buste n. 10 (E.P.)/b, e n. 10 (E.P.)/c, nella Busta n. 10 (E.P.)/a, unitamente ad una copia delle tabelle di scrutinio modello n. 32 (E.P.) (frontespizio stampato in rosso) ed a tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per l'elezione del Senato della Repubblica;

4) include, nella Busta n. 10 (E.P.)/d, le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;

5) raccoglie, infine, nella Busta n. 10 (E.P.)/e, le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo della sezione o senza firma dello scrutatore, oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto, o perchè non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La Busta n. 10 (E.P.)/a, confezionata come descritto nel n. 3 del presente paragrafo, e le Buste n. 10 (E.P.)/d e n. 10 (E.P.)/e, vengono incluse nella Busta n. 10 (E.P.), destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati.

La Busta n. 10 (E.P.) dovrà essere recapitata, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente, o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al Sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro all'Ufficio elettorale regionale per l'elezione del Senato della Repubblica.

L'altro esemplare del verbale delle operazioni della sezione, relative all'elezione del Senato della Repubblica, viene chiuso nella Busta n. 11 (E.P.), e depositato nella segreteria del Comune.

Questo plico verrà consegnato contemporaneamente al plico contenente il secondo esemplare del verbale per l'elezione della Camera dei deputati (Busta n. 15 E.P.) (paragrafo 101).

Nel caso in cui, presso la sezione, non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate negli allegati n. 1 e n. 2 del verbale delle operazioni del seggio per l'elezione del Senato della Repubblica (modello n. 20 E.P.) (votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti nei luoghi di detenzione oppure voto domiciliare di elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali nonché eventuale mancato completamento delle operazioni di scrutinio della sezione), il presidente — prima di includere i due esemplari del verbale del Senato nelle rispettive buste — dovrà provvedere a strappare, lungo la linea tratteggiata, gli allegati stessi, che potranno essere definitivamente resi inutilizzabili e accantonati.

La Busta n. 10 (E.P.) dev'essere recapitata al Comune al termine delle operazioni del seggio, cioè dopo che sarà stato concluso anche lo scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati.

CAPITOLO XXIII

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

§ 94. — Inizio dello scrutinio per l'elezione della Camera dei Deputati.

Subito dopo aver concluso lo scrutinio relativo all'elezione del Senato, e prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati, il presidente apre il plico contenente gli atti e le carte per l'elezione della Camera dei deputati (Busta n. 7 E.P.); rimuove dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate per la detta elezione e senza aprirla, deve agitarla, affinchè le schede possano opportunamente mescolarsi.

Dopo di ciò, il presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo, l'aprirà, e procederà alle operazioni di spoglio.

§ 95. — Spoglio e registrazione dei voti per l'elezione della Camera dei deputati.

I. — Per il procedimento di spoglio dei voti della sezione, si osservano le norme dell'art. 68 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nonché le seguenti istruzioni ministeriali.

II. — Uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna una scheda alla volta, e la consegna al presidente.

Questi enuncia, ad alta voce, la denominazione del partito o gruppo politico e il numero d'ordine, come ricavabili dal manifesto affisso nel seggio, corrispondenti alla lista il cui contrassegno risulta votato e passa la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista (o di ciascun candidato) nelle tabelle di scrutinio (modello n. 31 E.P. con frontespizio stampato in nero e modello n. 31 E.P. con frontespizio stampato in rosso).

Il segretario stesso proclama, ad alta voce, i voti conseguiti da ciascuna lista (o da ciascun candidato).

Un terzo scrutatore pone, infine, la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola, dalla quale furono tolte le schede non usate.

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso, a cura del presidente, il timbro della sezione.

È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

Si richiama la particolare attenzione del presidente del seggio sull'art. 68, comma 6, del testo unico n. 361, a norma del quale le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

III. — I presidenti di seggio cureranno la precisa, scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e, in particolar modo, l'ordine con il quale le operazioni di spoglio e di registrazione del voto contenuto in ciascuna scheda devono essere compiute. Ad ogni buon fine, per quanto riguarda lo scrutinio delle schede per l'elezione della Camera dei deputati, si richiamano anche le istruzioni relative allo scrutinio delle schede per l'elezione del Senato della Repubblica contenute nel capitolo XXII.

§ 96. — Sistema elettorale in vigore per l'elezione della Camera dei deputati.

Per ben intendere il procedimento da seguire nello spoglio delle schede, si tenga presente che il principio fondamentale per l'elezione della Camera dei deputati, al pari di quanto già descritto per il Senato della Repubblica, è che una scheda valida rappresenta un voto di lista valido (o, in Valle d'Aosta, un voto valido attribuito a un candidato del collegio uninominale).

Per conseguenza, il totale dei voti validi, attribuiti alle singole liste (o ai singoli candidati), deve, in ogni caso, corrispondere al numero totale delle schede valide, ritenendosi «schede valide» quelle per le quali non ricorrano cause di nullità (del voto o della scheda) e che non siano «bianche» (vedi paragrafo seguente).

L'espressione del voto è regolata dall'art. 58 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tale articolo prevede che il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, **un solo segno,** comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

Sono vietati altri segni o indicazioni (art. 58, comma 2, D.P.R. 361/1957).

Per l'elezione dalla Camera (o del Senato) nell'unico collegio uninominale della Valle d'Aosta, si richiamano, ai fini delle corrette modalità di espressione del voto, le seguenti norme dell'art. 92 del D.P.R. 361/1957: l'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene (comma 2); inoltre, una scheda valida rappresenta un voto individuale (comma 3).

La legge non specifica quale segno debba essere tracciato, avendo voluto agevolare nel miglior modo l'espressione del voto. Il principio fondamentale resta quello di salvaguardare al massimo grado la volontà sostanzialmente desumibile dal segno tracciato dall'elettore.

In particolare, premesso che la scheda di voto per l'elezione della Camera, di cui alla tabella A-bis del D.P.R. 361/1957, è stata sostituita da quella allegata al decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, prevedendo, tra l'altro, che i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione siano collocati, ciascuno in un proprio rettangolo, e uno accanto all'altro, su un'unica riga orizzontale, lo stesso decreto-legge n. 75/2006, all'art. 1, comma 1-ter, come modificato dalla

legge di conversione in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con una disposizione che ha integrato l'art. 69 del D.P.R. 361/1957, ha così stabilito: "Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso".

Nel contempo, però, l'Ufficio elettorale di sezione dovrà compiere un esame molto attento, preciso e scrupoloso sui segni che possano ritenersi tracciati intenzionalmente dal votante allo scopo di farsi riconoscere.

§ 97. — Casi di nullità. — Schede bianche per l'elezione della Camera dei deputati.

I. — Per quanto concerne la valutazione dei voti espressi per l'elezione della Camera dei deputati — così com'è stato fatto, nel capitolo precedente, per l'elezione del Senato della Repubblica — si ritiene opportuno richiamare, preliminarmente, l'attenzione sull'art. 69 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 75/2006, il quale stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda dev'essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Nel corso dello scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati, possono verificarsi due diverse specie di nullità:

1) nullità del voto;

2) nullità della scheda.

1) **Nullità del voto.** — Si ha la nullità del voto quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista (o un determinato candidato nel collegio uninominale), presenta irregolarità tali da rendere nulla l'espressione del suffragio o, quanto meno, soggetta a contestazione.

I casi di nullità derivano dal disposto dell'art. 70 del testo unico n. 361 (e dell'art. 58, secondo comma, secondo periodo) in base al quale il voto è nullo quando le schede:

a) non siano quelle di cui alle tabelle A-bis e A-ter allegate al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (o, per la Valle d'Aosta, quelle di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1980, n. 70), o quando non portino la firma dello scrutatore od il bollo della sezione, richiesti dall'art. 45, terzo e quarto comma, del testo unico n. 361;

b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

È nullo inoltre il voto contenuto nella scheda su cui è stato tracciato più di un segno o indicazione (art. 58, secondo comma, del testo unico n. 361).

Sarà nullo, ad esempio, il voto contenuto nella scheda sulla quale venga scritto il nome di uno dei candidati, anche qualora il nome stesso

venga scritto all'interno del rettangolo contenente il contrassegno di lista e quand'anche corrisponda al nome di uno dei candidati della relativa lista.

Nelle schede di voto per l'elezione della Camera (o del Senato) nella Valle d'Aosta, i nomi dei candidati nel collegio uninominale sono già trascritti nelle schede, all'interno dei rettangoli contenenti i rispettivi contrassegni.

2) **Nullità della scheda.** — Si ha, anzitutto, la nullità della scheda negli identici due casi indicati nelle lettere a) e b) del n. 1, quando non può parlarsi di nullità del voto, dato che la scheda non contiene alcuna espressione di voto.

Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità di identificare la lista prescelta (o il candidato prescelto).

Si avrà nullità della scheda, ad esempio, qualora l'elettore abbia tracciato due o più segni su diversi contrassegni (oppure, in Valle d'Aosta, due o più segni all'interno di diversi rettangoli contenenti il contrassegno e il nome del candidato nel collegio uninominale) o, ancora, un segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più rettangoli della scheda.

Come già detto precedentemente, in occasione delle elezioni politiche del 2006, non v'è dubbio che l'elettore troverà nell'urna un modello di scheda profondamente diverso da quelli finora conosciuti, a motivo della riforma dei sistemi elettorali operata con la legge 21 dicembre 2005, n. 270 e a seguito dell'ulteriore modifica delle schede di voto, per l'elezione sia del Senato che della Camera, recata dal decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare, premesso che le liste in competizione possono presentarsi collegate in coalizioni, nella scheda di voto i contrassegni di lista si presenteranno, da sinistra a destra, secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, uno tra le coalizioni e le liste singole e l'altro all'interno di ciascuna coalizione.

I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati, ciascuno in un proprio riquadro, su un'unica riga orizzontale, all'interno di un più ampio riquadro.

Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella riga sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.

Il numero dei contrassegni riportati in ciascuna riga è pari al massimo a dieci, salvo il caso in cui una coalizione abbia più di dieci liste; in tale caso il numero dei contrassegni riportati in ciascuna riga è pari al massimo a quello della predetta coalizione.

Considerato, pertanto, che i contrassegni riprodotti sulla scheda saranno presumibilmente molto vicini l'uno all'altro, soprattutto laddove le liste corrispondenti siano tra esse collegate, può verificarsi il caso in cui il segno tracciato dall'elettore superi il limite del rettangolo in cui è contenuto il contrassegno della lista votata, andando a invadere in parte il rettangolo o i rettangoli vicini. In tal caso, troverà applicazione la norma, già citata al paragrafo precedente, di cui al secondo periodo dell'art. 69 del testo unico n. 361/1957, come introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 75/2006, secondo cui: "Quando

un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso".

Analogamente può ritenersi per le schede di voto per l'elezione della Camera o del Senato nei collegi della Valle d'Aosta o del Trentino-Alto Adige, per quanto il relativo modello di scheda lasci minori margini di dubbio circa la volontà sottostante l'apposizione del segno di voto.

II. — Si considerano **bianche** le schede che sono regolarmente munite del bollo e della firma, ma che non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura.

Tali schede, come già rilevato in precedenza, devono essere, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione.

III. — Del numero delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti di lista nulli (o dei voti nulli per i candidati nei collegi uninominali), dev'essere presa nota nel verbale.

I voti nulli, le schede nulle e le schede bianche vanno registrati, separatamente, nelle tabelle di scrutinio (modello n. 31 E.P.) negli appositi spazi.

Le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti nulli debbono essere, di volta in volta, vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed incluse nella Busta n. 14 (E.P.)/d, per essere poi allegate al verbale.

§ 98. — Voti contestati relativi all'elezione della Camera dei deputati.

Durante lo scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche voto.

Anche con riguardo a tali voti, si ritiene che — tenuto conto del principio sancito dall'art. 69 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, secondo cui la validità dei voti dev'essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell'elettore — ed in considerazione del fatto che le cause di nullità sono state ben delimitate dal successivo art. 70, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochissimi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati, decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 71, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361).

È rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di rendere vano ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti e contestazioni, solamente per turbare l'andamento delle operazioni, o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio, ma non per lui vincolante.

I voti di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per contrassegni di lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente, indicando, per ogni lista e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Parimenti, per l'elezione della Camera nel collegio della Valle d'Aosta, i voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per candidato e, per ogni candidato, a seconda dei motivi di contestazione. Le relative decisioni

del presidente saranno anche riportate nel verbale, indicando, per ogni candidato e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio in quanto, a parte le definitive decisioni su tutti i voti da parte della Camera dei deputati in sede di convalida dell'elezione, i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale, il quale decide, ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste e della proclamazione degli eletti, sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti di lista contestati (o ai voti per i candidati) debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, e raggruppate a seconda dei motivi di contestazione.

Le schede contenenti voti contestati provvisoriamente assegnati debbono essere incluse nella Busta n. 14 (E.P.)/b.

Le schede contenenti voti contestati provvisoriamente non assegnati debbono essere inserite nella Busta n. 14 (E.P.)/c.

§ 99. — Operazioni di controllo dello spoglio per l'elezione della Camera dei deputati.

Ultimato lo scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati, ossia dopo che nell'urna, non sia rimasta più alcuna scheda da estrarre, il presidente:

a) toglie, dalla scatola, le schede spogliate;

b) le conta.

Successivamente, il presidente:

c) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte, perchè contenenti voti nulli, oppure voti contestati, provvisoriamente assegnati o provvisoriamente non assegnati;

d) conta le schede nulle;

e) conta le schede bianche;

f) verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio (modello n.31 E.P.).

§ 100. — Rispondenza numerica tra il numero delle schede spogliate per l'elezione della Camera dei deputati, il numero dei votanti ed il numero degli elettori iscritti per detta elezione.

I. — A norma dell'art. 68, penultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, inoltre:

— il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;

— il presidente accerta, personalmente, la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, con il numero dei votanti, con il numero dei voti validi assegnati, con il numero delle schede bianche, con il numero delle schede nulle, con il numero delle schede contenenti voti nulli, e con il numero delle schede contenenti voti contestati.

II. — Pertanto, il presidente, effettuato il controllo dei risultati così come sono stati registrati nelle tabelle di scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati (modello n. 31 E.P.), compie le seguenti operazioni, per accertare le relative rispondenze numeriche:

A) Controlla che il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato, nonché al totale delle schede contenenti voti di lista (o voti ai candidati) validi, più le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati, più le schede nulle, più le schede bianche, più le schede contenenti voti nulli, più le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

B) Determina la somma risultante dal numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione più il numero degli elettori non iscritti nella sezione, che sono stati ammessi a votare a norma dell'art. 47, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 299 del 2000; dell'art. 48, dell'art. 49, dell'art. 50, dell'art. 52 del testo unico n. 361, dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 e dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Da questa somma, sottrae la somma risultante dal numero degli elettori, iscritti nelle liste, che non si sono presentati a votare, più gli elettori allontanati dalla cabina che non si sono ripresentati a votare, più gli elettori che hanno restituito la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore, o che non hanno restituito la scheda, più gli elettori esclusi dal voto perchè si sono rifiutati di recarsi nella cabina.

La differenza così ottenuta deve concordare con il numero complessivo dei votanti indicato alla precedente lettera A;

C) Determina quante schede sono state autenticate al principio delle operazioni e poste nella scatola; quante schede sono state immesse successivamente nella scatola medesima in sostituzione di altre deteriorate, o di altre ritirate ad elettori allontanati dalla cabina ed annullate, o di schede consegnate agli elettori non iscritti nelle liste, ammessi a votare a norma dell'art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361, dell'art. 3 della legge n. 40 del 1979 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 299 del 2000, dell'art. 48, dell'art. 49, dell'art. 50 del testo unico n. 361, ed agli elettori di cui all'art. 52 del predetto testo unico e all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non compresi nell'elenco consegnato dal Sindaco al presidente del seggio.

Effettua il totale di tutte queste schede.

Da questo totale, sottrae quello risultante dalla somma delle schede rimaste nella scatola, delle schede restituite da elettori allontanati dalle cabine ed annullate, delle schede ritirate agli elettori rifiutatisi di recarsi nella cabina, delle schede non restituite, delle schede deteriorate e delle schede restituite senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore.

La differenza deve corrispondere al numero complessivo delle schede spogliate, come indicato nella precedente lettera A.

III. — Le operazioni previste nel precedente e nel presente paragrafo devono essere eseguite nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (art. 68, ultimo comma, del testo unico n. 361).

§ 101. — Risultato dello scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati. — Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel verbale.

Ultimate le operazioni di controllo dello spoglio descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, a norma dell'art. 68, penultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:

a) verifica la congruità dei dati sopra indicati;

b) dichiara il risultato dello scrutinio della sezione per l'elezione della Camera dei deputati, dandone pubblica lettura nella sala dell'Ufficio (art. 68, comma 7, secondo periodo, ed art. 75 primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361);

c) ne fa espressa attestazione e certificazione nel verbale (modello n. 18 E.P.) (art. 68, penultimo comma, ed art. 75, primo comma, citati).

§ 102. — Invio dell'estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati.

Dopo aver certificato, nel verbale, il risultato dello scrutinio della sezione per l'elezione della Camera dei deputati, il presidente compila un estratto del verbale della sezione per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio (modello 13 E.P.), lo include nella Busta n. 12 (E.P.), e lo rimette al Sindaco del Comune, affinché provveda ad inoltrarlo all'Ufficio territoriale del Governo.

§ 103. — Chiusura del verbale delle operazioni della sezione relative all'elezione della Camera dei deputati. — Formazione dei plichi contenenti i verbali e gli atti dello scrutinio.

Terminate le operazioni relative allo scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati, di cui ai paragrafi precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale, ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli Uffici competenti, degli atti e dei documenti della votazione e dello scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati.

Pertanto il presidente:

1) chiude tutte le schede valide per la Camera ed una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella Busta n. 13 (E.P.)/a.

Su tale busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo con il bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista (o dei candidati) presso la sezione che ne facciano richiesta.

Oltre alle schede valide della Camera, nella suddetta busta viene incluso un estratto del verbale, relativo alla formazione di detto plico.

Il plico verrà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al Sindaco del Comune, il quale provvederà al successivo inoltro al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente (art. 7, ultimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, e art. 244 del decreto legislativo n. 51/98);

2) include:

a) nella Busta n. 14 (E.P.)/b, le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative;

b) nella Busta n. 14 (E.P.)/c, le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative;

3) riunisce le Buste di cui ai punti a) e b) nella Busta n. 14 (E.P.)/a, con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per l'elezione della Camera dei deputati;

4) include nella Busta n. 14 (E.P.)/d le schede nulle, le schede bianche, e le schede corrispondenti a voti nulli;

5) raccoglie, infine, nella Busta n. 14 (E.P.)/e le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo della sezione o senza firma dello scrutatore, oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto, o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La Busta n. 14 (E.P.)/a, confezionata come descritto nel n. 3 del presente paragrafo, e le Buste n. 14 (E.P.)/d, e n. 14 (E.P.)/e vengono incluse nella Busta n. 14 (E.P.), destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati, debitamente sottoscritta dai componenti del seggio e munita del bollo della sezione.

Detto plico dovrà essere rimesso dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al Sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro al Tribunale, nella cui circoscrizione si trova la sezione, per la consegna al competente Ufficio centrale circoscrizionale.

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico (Busta n. 15 E.P.), viene depositato, al termine delle operazioni del seggio, nella segreteria del Comune, insieme alla Busta n. 11 (E.P.), contenente il verbale delle operazioni per l'elezione del Senato della Repubblica (paragrafo 93).

Nel caso in cui, presso la sezione, non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni per l'elezione della Camera dei deputati indicate negli allegati n. 1 e n. 2 del verbale (votazione di elettori ricoverati in luoghi di cura, e mancato completamento delle operazioni di scrutinio della sezione), il presidente — prima di includere i due esemplari del verbale nella rispettive buste — dovrà provvedere a strappare, lungo la linea tratteggiata, gli allegati stessi, che potranno, pertanto, essere definitivamente resi inutilizzabili ed accantonati.

Capitolo XXIV
RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE

§ 104. — Persone incaricate del ritiro del materiale.

Completate le operazioni di scrutinio, prima per l'elezione del Senato della Repubblica, e poi per l'elezione della Camera dei deputati, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione medesima al rappresentante del Comune ovvero al rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, ed in servizio presso la sezione.

§ 105. — Confezione del plico con il materiale da restituire.

Nell'apposita Busta n. 16 (E.P.) saranno posti, a cura del presidente e del segretario della sezione:

— la cassettina con il bollo della sezione (togliendone la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostratore, e ciò per evitare che, versandosi, deteriori la cassettina ed il timbro stesso);

— le matite copiative rimaste;

— le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati;

— una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione (modello n. 26 (E.P./16).

Il plico dovrà recare le firme del presidente e del segretario.

Esso sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, ed in servizio presso la sezione.

Infine, sarà ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica, per essere consegnato subito alla segreteria del Comune.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI PENALI

Capitolo XXV
SANZIONI PENALI

§ 106. — Sanzioni penali previste per i componenti degli Uffici elettorali di sezione.

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà opportuno che i presidenti delle sezioni, all'atto della costituzione dell'Ufficio — nell'esortazione di rito che rivolgeranno ai componenti del seggio, affinché assolvano alle delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo — facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti gli Uffici elettorali per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sui quali verrà richiamata l'attenzione dei membri dei seggi, sono i seguenti:

— art. 94;
— art. 100;
— art. 101;
— art. 102;
— art. 103;
— art. 104;
— art. 108;
— art. 111.

§ 107. — Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.

Sanzioni penali sono sancite, inoltre, dagli articoli 100, 101, 102, 103, 104 e 109 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.

§ 108. — Chi può promuovere l'azione penale.

È compito precipuo del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione rilevare i casi di infrazione alla legge soggetti a sanzioni penali.

Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 44 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'Ufficio e degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale (art. 40 del testo unico n. 361), ha l'obbligo di fare rapporto, al Pubblico ministero o ad un ufficiale di

polizia giudiziaria, di ogni infrazione, da chiunque commessa, alle norme penali contenute nel cennato testo unico n. 361, della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del Codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali, che si dovessero riscontrare durante le operazioni di votazione e di scrutinio e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori, o rappresentanti di lista (o di candidati), dovranno provvedere a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente autorità giudiziaria, oppure sollecitando il presidente od il vicepresidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate, incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni elettorali.

Infine, qualunque elettore, che si trovi presente nella sala delle elezioni, e che rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denunzia.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Costituzione della Repubblica italiana

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (edizione straordinaria)
n. 298 del 27 dicembre 1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

Promulga

la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Omissis

Art. 12

1. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni[1].

(1) — La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni (art. 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22) dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (art. 4, comma 4, del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

PARTE PRIMA

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Omissis

TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

Art. 48

1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge[2].

4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Omissis

(2) — Il terzo comma dell'art. 48 è stato inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (*Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001. Le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero sono state approvate con legge 27 dicembre 2001, n. 459.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

Sezione I

Le Camere

Art. 55

1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56[3]

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

2. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

3. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

4. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli

---

(3) — Articolo, già sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (*Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione*), poi così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero*). L'art. 3 della stessa legge costituzionale n. 1/2001 ha, inoltre, così disposto:

"Art. 3. - *Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore".

abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57[4]

1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

2. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

3. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

4. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58

1. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

2. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

---

(4) — Articolo, già sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, così modificato prima dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 e poi dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa legge costituzionale n. 1/2001 ha, inoltre, così disposto:

"Art. 3. - *Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore".

Art. 59

1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

2. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60[5]

1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

2. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61

1. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

2. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Omissis

Titolo II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Omissis

Art. 87

1. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

2. Può inviare messaggi alle Camere.

3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Omissis

(5) — Articolo così modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

Art. 88

1. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

2. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura[6].

Omissis

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

(6) — Comma secondo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (*Modifica dell'articolo 88 della Costituzione*).

NORME
PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (stralcio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 3 giugno 1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493[1];

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

DECRETA:

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 159. – CARLOMAGNO

---

(1) — Si riporta l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493 (Norme per la elezione della Camera dei deputati), che così disponeva:

"Art. 50 (Abrogazione delle disposizioni incompatibili. Coordinamento in testo unico)

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche, e quelle della presente legge".

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1[2]

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

Art. 2[3]

1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

Art. 3[4]
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 5)

1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione[5], riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale[6] di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica[7], promosso dal

---

(2) — Articolo, già sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277, ora così nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. La tabella A richiamata al secondo comma del presente art. 1 è stata altresì sostituita dalla tabella A allegata alla legge 277 del 1993, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b),* della medesima legge.

(3) — Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 277 del 1993. Si vedano inoltre gli articoli 92 e 93 del presente testo unico.

(4) — Articolo così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 277 del 1993.

(5) — La popolazione legale della Repubblica sulla base del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001 è stata determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003.

(6) — La parola "nazionale" deve intendersi sostituire la parola "centrale", precedentemente in vigore, a norma dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

(7) — Si riporta uno stralcio dell'art. 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica):
"Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente:
omissis
ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica è prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;
omissis.
2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso".

Ministro per l'interno, da emanarsi ntemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi[8].

Art. 4[9]

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.

Omissis

Titolo III
DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO[10]

Art. 11[11]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9)

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica[12], su deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'articolo 61 della Costituzione.

3. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.

4. I sindaci di tutti i comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

---

(8) — Si veda anche l'art. 56, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione) e, poi, ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001. n. 1.

(9) — Articolo, già sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *e),* della legge 277 del 1993, ora nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 270 del 2005.

(10) — A norma dell'art. 2, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 277, "le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali". Peraltro, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, l'unico seggio di deputato attribuito sulla base di collegi uninominali è ora quello spettante nella circoscrizione Valle d'Aosta, in merito a cui si vedano anche le speciali disposizioni di cui al titolo VI (artt. 92 e 93) del presente testo unico.

(11) — Articolo così modificato, al comma terzo, dall'art. 1, primo comma, lettera *a)*, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

(12) — Vedasi nota 7.

Art. 12

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1°, e 15, prima parte)

1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

Art. 13[13]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, primo periodo)

1. Presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale[14].

Omissis

Art. 24[15]

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) abrogato;

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero *5)*;

---

(13) — Articolo così modificato dall'art. 1, primo comma, lettera *b)*, della legge 136 del 1976 e dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534.

(14) — Si veda anche l'art. 93, primo comma, relativo all'Ufficio centrale elettorale per il collegio "Valle d'Aosta" costituito presso il Tribunale di Aosta.

(15) — Articolo, già sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *i)*, n. 9), del decreto legislativo 534 del 1993, successivamente modificato, anche con la abrogazione del n. 1 e la sostituzione del n. 2, dall'art. 6, comma 9, della legge n. 270 del 2005.

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

Art. 25[16]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14)

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione[17], i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

---

(16) — Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera *o)*, della legge 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera *l)*, nn. 1 e 2, del decreto legislativo 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 10, della legge n. 270 del 2005, che, in particolare, ne ha modificato i commi primo e ultimo.

(17) — Per quanto riguarda i soggetti competenti e le modalità di autenticazione delle firme, si veda l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 26[18]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°)

1. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Omissis

Art. 29

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19)

1. La commissione elettorale circondariale[19] trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 30[20]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2°)

1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale[21], e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

---

(18) — Articolo così modificato, al primo comma, dapprima, dall'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 534 del 1993 e, successivamente, dall'articolo 6, comma 11, della legge n. 270 del 2005.

(19) — La parola: "circondariale" deve intendersi sostituire quella di "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni mandamentali – Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione).

(20) — Articolo modificato, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 12, della legge n. 270 del 2005.

(21) — La parola: "circondariale" deve intendersi sostituire quella di "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni mandamentali – Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione).

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;

4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 25, secondo comma;

7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) un'urna del tipo descritto nell'articolo 32;

9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

Art. 31[22]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 16)

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

Art. 32[23]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22)

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella *D*, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

---

(22) — Articolo, già modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 277 del 1993 e dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 534 del 1993, poi sostituito dall'art. 1, comma 8, della legge n. 270 del 2005 e, da ultimo, modificato, mediante la sostituzione del primo periodo del comma 2, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge n. ???/2006.

(23) — Articolo così modificato, mediante sostituzione dei commi secondo e terzo, dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n.70 (Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione).

2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno[24].

3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella *D* allegata al presente testo unico[24].

Art. 33[25]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 17)

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

3. La prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

Art. 34

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, primo periodo, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°)

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori[26], di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Art. 35

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 2° e 3°)

1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori

---

(24) — Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'Interno 16 maggio 1980 (Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali).

(25) — Articolo così modificato, ai commi primo e terzo, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera *r)*, della legge n. 136 del 1976 e dall'art.1, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo n.534 del 1993.

(26) — Le parole: "quattro scrutatori" sono state così sostituite dall'art. 8, comma 1, della legge n. 53 del 1990.

dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

3. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale[27].

4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Omissis

Art. 38

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età[28];

---

(27) — Si veda in proposito il decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'interno 30 ottobre 1979 (Norme per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale in attuazione dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).

La disciplina relativa alla istituzione e alla tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale è peraltro ora contenuta nell'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(28) — La causa ostativa all'espletamento delle funzioni di componente di seggio elettorale, consistente nel superamento dei settanta anni di età, è da ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l'art. 1 della legge

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Omissis

Art. 40[29]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°)

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 41[30]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 29, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 19 comma 2°)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38.

---

8 marzo 1989, n. 95, che in origine, nell'istituire l'albo a sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, ne subordinava l'inclusione al possesso, tra l'altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente "novellato" e sostituito ai sensi dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, con l'introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al medesimo precitato ufficio e con l'eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.

(29) — Articolo modificato, al terzo comma, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, dall'art. 6, comma 13, della legge n. 270 del 2005.

(30) — Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 14, della legge n. 270 del 2005.

TITOLO IV
DELLA VOTAZIONE

Art. 42[31]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e 36, comma 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 13, n. 5)

1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

2. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.

5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 43

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32)

1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

---

(31) — Articolo modificato, ai commi quarto e settimo, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 15, della legge n. 270 del 2005; al comma quinto, mediante sostituzione del comma medesimo, dall'art. 2, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Art. 44

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33)

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 45[32]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 3°, lettera a) e 28, comma 1°)

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui

(32) — Articolo modificato, con l'inserimento dell'attuale quarto comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 277 del 1993; con l'aggiunta dell'ottavo comma, dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993; con la sostituzione del nono e ultimo comma, dall'art. 1, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62; con l'abrogazione, infine, del medesimo ottavo comma, dall'art. 6, comma 16, della legge n. 270 del 2005.

all'articolo 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed][33] appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'articolo 30.

8. Abrogato

9. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

Art. 46[34]

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 47

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e 3°)

1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51.

---

(33) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione - già espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976 - non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

(34) — Articolo, già sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 277 del 1993, ulteriormente modificato, mediante sostituzione del primo comma, dall'art. 1, comma 2, della legge n. 62 del 2002.

2. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione[35].

Art. 48[36]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37)

1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione [del certificato elettorale], nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione[37]. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando [il certificato elettorale]. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione [del certificato elettorale][38].

2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 49[39]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38)

1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia[40] ed al Corpo

---

(35) — Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n.15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti), nonché l'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 *(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)*. Si veda, altresì, l'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 *(Modifiche alle norme sull'elettorato attivo)*.

(36) — Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 7, comma 1, della legge n. 271 del 1991; poi, dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 17, della legge n. 270 del 2005.

(37) — Per quanto riguarda i rappresentanti delle liste dei candidati, si riporta, qui di seguito, l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 533 del 1993:
"4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purchè siano elettori della circoscrizione regionale".

(38) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "certificato elettorale", contenute nel testo del presente comma, devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale".

(39) — Articolo, già modificato dall'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, convertito, con modificazioni , dalla legge 4 luglio 1981, n. 349, ulteriormente modificato, mediante sostituzione del primo comma, dall'art. 8, comma 1, della legge n. 271 del 1991.

(40) — Si riporta, qui di seguito, l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 16 (Forze di polizia) -

nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del [certificato elettorale][41], e sono iscritti in una lista aggiunta.

3. È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 50[42]

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23)

1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione [del certificato elettorale], corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato [il certificato elettorale], della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della Guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso".

(41) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "certificato elettorale", contenute nel testo del presente comma, devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale"

(42) — Articolo così modificato dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 maggio 1993, n. 160 (Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97 ed ulteriori disposizioni in materia elettorale). Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato elettorale, contenuti nel testo del presente articolo, devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

4. I sindaci dei comuni che hanno rilasciato [i certificati elettorali], sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

Art. 51

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2° e 3°)

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione][43], risultanti [dal certificato elettorale][44], deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

Art. 52[45]

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4°)

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di

(43) — La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, atteso che, tra l'altro, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

(44) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "certificato elettorale" devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale".

(45) — Si veda anche l'art. 9 della legge n. 136 del 1976.

revisione [annuale][46] delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53[47–48]

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6°)

1. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

2. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

3. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 54

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, ultimo comma)

Abrogato[49]

Art. 55[50– 51]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 39)

1. Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.

---

(46) — A norma dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

(47) — Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n.534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 18, della legge n. 270 del 2005.

(48) — Si veda anche l'art. 9 della legge n. 136 del 1976.

(49) — Articolo, che disciplinava l'ammissione al voto dei ricoverati nel luogo di cura, abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

(50) — Al presente articolo, il primo comma è stato sostituito dall'art. 21 della legge 27 dicembre 2001, n. 459; il secondo comma è stato modificato, con l'inserimento delle parole "in un qualsiasi comune della Repubblica", dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17; il settimo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge 5 febbraio 2003, n. 17.

(51) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato elettorale, contenuti nel testo del presente articolo, devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. [Sul suo certificato elettorale] è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito[52].

4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori [il certificato elettorale], per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

5. L'accompagnatore consegna [il certificato] dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

7. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni[53].

Art. 56[54]

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

---

(52) — L'art. 11 (Annotazione del voto assistito) del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 stabilisce che l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'art. 55, terzo comma, del presente testo unico, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

(53) — A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con contestuale abrogazione della legge 675/1996 citata nel testo.

(54) — Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 271 del 1991.

Art. 57

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 25)

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale[55], sono indicati gli estremi del documento.

2. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

3. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

4. Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 104.

5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

6. In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 66.

Art. 58[56-57]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41)

---

(55) — Le parole: "Commissione elettorale circondariale" devono intendersi così sostituite dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali mandamentali. - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione).

(56) — Articolo modificato, al secondo comma, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (emanato a seguito di consultazione referendaria) e dall'art 3, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 277 del 1993; al primo e al secondo comma, dall'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993, che aveva altresì aggiunto il sesto comma; al secondo comma, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge n. 368 del 1996; al primo comma, dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; ai commi primo e secondo, dall'art. 1, comma 10, della legge n. 270 del 2005, che ha altresì abrogato il sesto comma; infine al primo periodo del secondo comma, dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge n. ???/2006.

(57) — Le parole tra parentesi quadra contenute nei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 58 devono intendersi abrogate, poiché l'appendice e la gommatura sulle schede di votazione - già espressamente abolite dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136 - non sono state più previste nei modelli di scheda di voto.

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa[58].

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla [inumidendone la parte gommata]. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

6. *Abrogato*

Art. 59[59]

1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

Omissis

Art. 62[60]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 43)

1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

---

(58) — Per gli adempimenti successivi al riconoscimento dell'elettore, vedasi anche l'art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299

(59) — Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, così modificato dall'art. 6, comma 19, della legge n. 270 del 2005.

(60) — Articolo modificato, prima, dall'art. 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 20, della legge n. 270 del 2005.

Art. 63[61]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44)

1. Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché][62] col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 64[63]

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

---

(61) — Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 21, della legge n. 270 del 2005.

(62) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poichè l'appendice sulle schede di votazione, sulla quale doveva essere apposto un numero, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

(63) — Articolo, già sostituito dall'art. 3 della legge n. 277 del 1993 e poi nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge 16 aprile 2002, n. 62, da ultimo modificato, al comma 2, dall'art. 6, comma 22, della legge n. 270 del 2005.

Art. 64-bis[64]

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Omissis

Art. 66

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

2. Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Titolo V
DELLO SCRUTINIO

Art. 67[65-66-67]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma)

1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-*bis*, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

---

(64) — Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 4, della legge 16 aprile 2002, n. 62 e poi modificato dall'art. 6, comma 23, della legge n. 270 del 2005.

(65) — Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n.534 del 1993; dall' art. 1, comma 5, della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al primo comma, nn. 2 e 3, dall'art. 6, comma 24, della legge n. 270 del 2005.

(66) — Si veda anche l'art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, a norma del quale:"I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del circondario [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale competente] che ne rilascia ricevuta". Alla luce di tale disposto normativo devono pertanto essere ora interpretate le parole: "consegnato o trasmesso" (o "consegnati o trasmessi") contenute nel testo del presente articolo.

(67) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali, contenuto nel testo del presente articolo, deve intendersi fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale[68], dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e [dai tagliandi dei certificati elettorali]. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al [pretore] del circondario[69], il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o][70] il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, [ed i tagliandi dei certificati elettorali] vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al [pretore del circondario][71].

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

---

(68) — Le parole: "commissione elettorale circondariale" devono intendersi così sostituite dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali mandamentali. - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione).

(69) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(70) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poichè l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

(71) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

Art. 68[72]

1. Abrogato

2. Abrogato

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. Abrogato

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

---

(72) — Articolo, già sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, poi modificato, mediante la sostituzione dei primi tre commi e l'aggiunta del comma 3-*bis*, dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 277 del 1993; mediante l'abrogazione del quinto comma e l'abrogazione o aggiunta di periodi ai commi sesto e settimo, dall'art. 3, comma 1, lettera *b)*, nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante l'abrogazione dei commi 1 e 2, la modifica del comma 3 e la soppressione dell'ultimo periodo del comma 7, dall'art. 6, comma 25, della legge n. 270 del 2005.

Si riporta, inoltre, qui di seguito, l'art. 10, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271: "2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinari agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *e)*, della legge 21 marzo 1990, n. 53".

Art. 69[73]

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Art. 70[74]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 30)

1. Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.

Art. 71[75]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1°, e 50, comma 3°, prima parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1° e 2°)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. *2)* dell'articolo 76.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

---

(73) — Articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, dall'art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge n. ???/2006..

(74) — Articolo così modificato, al primo comma, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, e dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993.

(75) — Articolo modificato, prima, mediante la sostituzione del secondo comma, dall'art. 4, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 277 del l993; poi, mediante la modifica del numero 2) del primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 26, della legge n. 270 del 2005.

Art. 72[76–77]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 32)

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero o][78] bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. *Abrogato*

3. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

4. I plichi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

5. Il plico di cui alla lettera *d*) deve essere depositato nella cancelleria [della pretura][79], ai sensi del quinto comma dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Art. 73[80]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 47, n. 4, 49, 50, ultimo comma, e 52 e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma)

1. Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

---

(76) — Articolo modificato, dapprima, mediante l'aggiunta del secondo comma e la modifica del terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera *f)*, nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, mediante l'abrogazione del secondo comma stesso e la modifica del terzo, dall'art. 6, comma 27, della legge n. 270 del 2005.

(77) — Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

(78) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poichè l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

(79) — Ora: "tribunale o sezione distaccata di tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) e successive modificazioni.

(80) — Articolo modificato, dapprima, ai commi primo, secondo e terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera *g)*, nn. 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 1, comma 6, lettere *a)* e *b)*, della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al comma terzo, dall'art. 6, comma 28, della legge n. 270 del 2005.

2. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

Art. 74[81]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5°, e 53, primo comma)

1. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale è atto pubblico.

Art. 75[82]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 33)

1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della vota-

(81) — Articolo modificato, al primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 29, della legge n. 270 del 2005.

(82) — Articolo modificato, mediante l'aggiunta dell'attuale sesto comma, dall'art. 12, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15; mediante la modifica del primo comma e l'abrogazione dei commi settimo, ottavo e nono, dall'art. 3, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e terzo, dall'art. 6, comma 30, della legge n. 270 del 2005. Conseguentemente, gli attuali commi settimo e ottavo corrispondono ai commi decimo e undicesimo del testo in vigore antecedentemente alla anzidetta abrogazione.

zione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

3. La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

4. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al [pretore], il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della [pretura] e la propria firma e redige verbale della consegna[83-84].

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

7. Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

8. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

---

(83) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) e successive modificazioni, ogni riferimento al "pretore" o alla "pretura" contenuto nel testo del presente comma deve intendersi fatto al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente.

(84) — Si veda anche il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 136 del 1976, che si riporta qui di seguito: "Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al pretore [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale]".

Art. 76[85]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54, comma 1°, n. 1, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34)

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'articolo 81.

3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

Omissis

Art. 79[86]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34 comma 1°, n. 2)

1. L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

---

(85) — Articolo così modificato, al primo comma, n. 1, dapprima, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993.

(86) — Articolo modificato, dapprima, ai commi quinto e sesto, dall'art. 3, comma 1, lettera *m)*, nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; poi, ai commi terzo, quinto e sesto, dall'art. 6, comma 31, della legge n. 270 del 2005.

2. Ad eccezione di quanto previsto dal n. *2)* dell'articolo 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.

4. Nessun elettore può entrare armato.

5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'articolo 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Omissis

Art. 81[87]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 6, comma 1° e 35, n. 4)

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della corte di appello o del tribunale.

---

(87) — Articolo originariamente formato da sei commi, di cui il primo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *n)*, n. 1, del decreto legislativo n. 534 del 1993; il secondo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 277 del 1993; gli originari terzo e quarto successivamente abrogati dall'art. 3, comma 1, lettera *n)*, n. 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; il primo nuovamente modificato dall'art. 6, comma 32, della legge n. 270 del 2005. Conseguentemente, del testo iniziale dell'art. 81, sono attualmente vigenti il primo comma, il quarto comma (divenuto, ora, il secondo) ed il sesto ed ultimo comma (rimasto il terzo e ultimo).

Omissis

Titolo VI

Disposizioni speciali per il collegio «Valle d'Aosta»[88]

Art. 92[89]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 5 e 10 comma 1°)

1. L'elezione uninominale nel collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545[90], è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;

2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà[91];

---

(88) — Si riporta l'art. 2 di questo stesso testo unico (come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c, della legge n. 277 del 1993):

Art. 2. - La elezione nel collegio della "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico".

Si riportano altresì i commi 3 e 4 dell'art. 86 del medesimo testo unico (come sostituito dall'art. 1, comma 14, della legge n. 270 del 2005):

"Art. 86 - *Omissis*

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-*ter* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili".

(89) — Articolo così modificato, al primo comma, mediante la sostituzione del n. *2*, la modifica del n. *3* e la sostituzione del n. *4*, rispettivamente, dall'art. 3, comma 2, dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 12, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(90) — (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta).

(91) — Si riporta di seguito l'art. 3-*bis* del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006:

"Art. 3-*bis* (*Disposizioni transitorie*) - 1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:

a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature è ridotto alla metà;

b) *omissis*".

3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta[92];

4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge[93].

2. L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

3. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

Art. 93

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 37, secondo periodo, e 39)

1. Il tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Titolo VII
DISPOSIZIONI PENALI [94]

(92) — A norma dell'art. 24, primo comma, n. 4, del presente testo unico, i contrassegni devono essere riprodotti, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno depositato.

(93) — Il modello della scheda di votazione per l'elezione di un deputato nel collegio della Valle d'Aosta (che è circoscrizione elettorale), è quello risultante dalle tabelle F (parte interna) e G (parte esterna) allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, riportate a pag. 225 e 226, come sostituite, rispettivamente, la tabella F, da quella allegata alla legge 11 agosto 1991, n. 271, e, la tabella G, dalla tabella C-bis allegata al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368 (*Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*).

(94) — L'ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente Titolo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 (Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale …) e dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*). In particolare, gli artt. 24 (*Multa*) e 26 (*Ammenda*) del codice penale, come modificati dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, rispettivamente dispongono che l'entità della multa non può essere in alcun modo inferiore a lire diecimila e che l'entità dell'ammenda non può essere in alcun caso inferiore a lire quattromila. Inoltre, a norma dell'art. 32 della medesima legge n. 689 del 1981, mentre, ai sensi del primo comma, non costituiscono reato e sono soggette a sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, viceversa, ai sensi del secondo comma, sono escluse dalla depenalizzazione le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione

Art. 94

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42)

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 5 euro a 25 euro [anziché da lire 10.000 a lire 50.000].

Omissis

Art. 98

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71)

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anzichè da lire 600.000 a lire 4.000.000].

Omissis

Art. 100[95]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anzichè da lire 600.000 a lire 4.000.000].

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti,

---

dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433).

(95) — Articolo così modificato, mediante la sostituzione del secondo e del terzo comma, dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali). Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le sanzioni previste dall'art. 100 del presente testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.

anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

3. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

Art. 101

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75)

1. Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000], salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

Art. 102[96]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76)

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 206 euro [anziché lire 400.000].

2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro [anziché lire 400.000].

Art. 103

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43)

1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 51 euro [anziché lire 100.000].

---

(96) — La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto.

2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 129 euro [anziché lire 250.000].

3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 258 euro a 1.291 euro [anziché da lire 500.000 a lire 2.500.000].

4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000].

Art. 104[97]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78)

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro [anziché lire 2.000.000]. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000][98].

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafuga-

---

(97) — Articolo così modificato, mediante l'aggiunta del terzo comma, dall'art. 17, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53; mediante la sostituzione dell'attuale quarto comma, dall'art. 13, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15; mediante la modifica dell'attuale sesto comma, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 33, della legge n. 270 del 2005.

(98) — Il presente comma è richiamato dall'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale).

mento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire due milioni a lire quattro milioni].

5. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso [del certificato elettorale][99] è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta [di certificati elettorali][99] è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

Omissis

Art. 108

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82)

1. Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro [anziché da lire 600.000 a lire 1.000.000]. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali[100].

Art. 109

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84)

1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

---

(99) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 novembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

(100) — La sanzione di cui al presente articolo è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera *o)*, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 110[101]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85)

1. L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 309 euro [anziché da lire 200.000 a lire 600.000][102].

2. [Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda][103].

Art. 111

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86)

1. Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112[104]

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87)

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88)

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

3. Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

5. *Abrogato*[105]

Omissis

---

(101) — Articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993.

(102) — Le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria" sostituiscono le originarie parole: "l'ammenda", a norma dell'art. 32 della legge n. 689 del 1981.

(103) — Il secondo comma deve intendersi abrogato, poichè l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

(104) — Articolo modificato, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 34, della legge n. 270 del 2005.

(105) — Comma abrogato dall'articolo unico della legge 27 dicembre 1973, n.933 (Abrogazione dell'art. 113, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico sulla elezione della Camera dei deputati).

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Omissis

Art. 119[106–107]

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[108].

Omissis

Visto: *Il Ministro per l'interno:* TAMBRONI

---

(106) — Articolo, già sostituito dall'art. 11 della legge n. 53 del 1990, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993.

(107) — Si riporta di seguito il testo della legge 30 aprile 1981, n. 178 (Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 6 maggio 1981:

"Art. 1 - Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2 - Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3 *Omissis*".

Si veda, anche, l'art. 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990, a norma del quale:

"Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisse forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali".

(108) — Il comma 2 deve essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 dello stesso art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali: in tali sensi, l'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992.

Tabella A[109]

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI[110]

CIRCOSCRIZIONE		SEDE UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
1	PIEMONTE 1 (PROVINCIA DI TORINO)	TORINO
2	PIEMONTE 2 (PROVINCE DI VERCELLI, NOVARA, CUNEO, ASTI, ALESSANDRIA, BIELLA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA)	NOVARA
3	LOMBARDIA 1 (PROVINCIA DI MILANO)	MILANO
4	LOMBARDIA 2 (PROVINCE DI VARESE, COMO, SONDRIO, LECCO, BERGAMO, BRESCIA)	BRESCIA
5	LOMBARDIA 3 (PROVINCE DI PAVIA, CREMONA, MANTOVA, LODI)	MANTOVA
6	TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO
7	VENETO 1 (PROVINCE DI VERONA, VICENZA, PADOVA, ROVIGO)	VERONA
8	VENETO 2 (PROVINCE DI VENEZIA, TREVISO, BELLUNO)	VENEZIA
9	FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE
10	LIGURIA	GENOVA
11	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
12	TOSCANA	FIRENZE
13	UMBRIA	PERUGIA
14	MARCHE	ANCONA
15	LAZIO 1 (PROVINCIA DI ROMA)	ROMA

SEGUE: **Tabella A**

(109) — Tabella così sostituita dalla tabella A allegata alla legge 4 agosto 1993, n. 277, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della stessa legge.

(110) — L'art. 2, comma 1, di questo stesso testo unico dispone che: "La elezione nel collegio Valle d'Aosta, che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico".

CIRCOSCRIZIONE		SEDE UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
16	LAZIO 2 (PROVINCE DI VITERBO, RIETI, LATINA, FROSINONE)	FROSINONE
17	ABRUZZI	L'AQUILA
18	MOLISE	CAMPOBASSO
19	CAMPANIA 1 (PROVINCIA DI NAPOLI)	NAPOLI
20	CAMPANIA 2 (PROVINCE DI CASERTA, BENEVENTO, AVELLINO, SALERNO)	BENEVENTO
21	PUGLIA	BARI
22	BASILICATA	POTENZA
23	CALABRIA	CATANZARO
24	SICILIA 1 (PROVINCE DI PALERMO, TRAPANI, AGRIGENTO, CALTANISSETTA).	PALERMO
25	SICILIA 2 (PROVINCE DI MESSINA, CATANIA, RAGUSA, SIRACUSA, ENNA)	CATANIA
26	SARDEGNA	CAGLIARI

TABELLA A-*bis*[111]

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

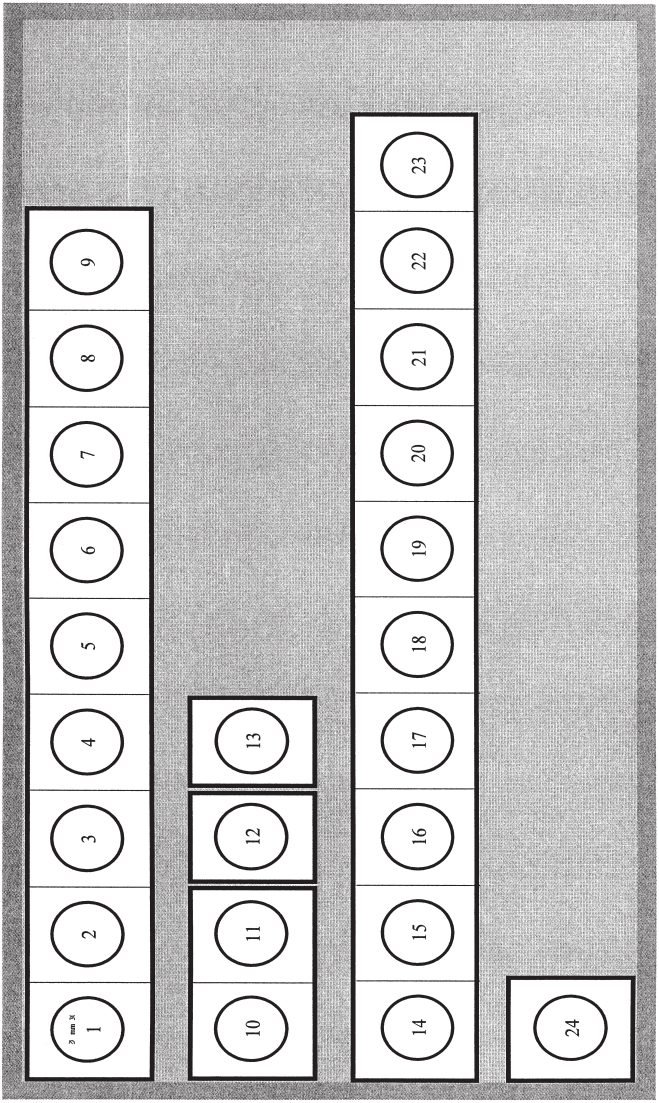

N.B. – La scheda è suddivisa in quattro parti verticali, iniziando **dall'alto**, tali parti vengono usate per la stampa dei contrassegni di lista, **da sinistra a destra**, secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, uno tra le coalizioni e liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione.
I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati – ciascuno in un proprio **riquadro** – su un'unica **riga orizzontale,** all'interno di un più ampio riquadro. Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella **riga** sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.
Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, il numero dei contrassegni riportati in ciascuna **riga** è pari al massimo a dieci, salvo il caso in cui una coalizione abbia più di dieci liste, in tale caso il numero dei contrassegni riportati in ciascuna riga è pari al massimo a quello della prescelta coalizione.
Ove necessario, la scheda comprende la parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

(111) — La tabella A-*bis,* già inserita al presente testo unico dall'allegato 1 alla legge n. 270 del 2005, è stata così sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge n. /2006.

TABELLA A-*ter*[112]

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

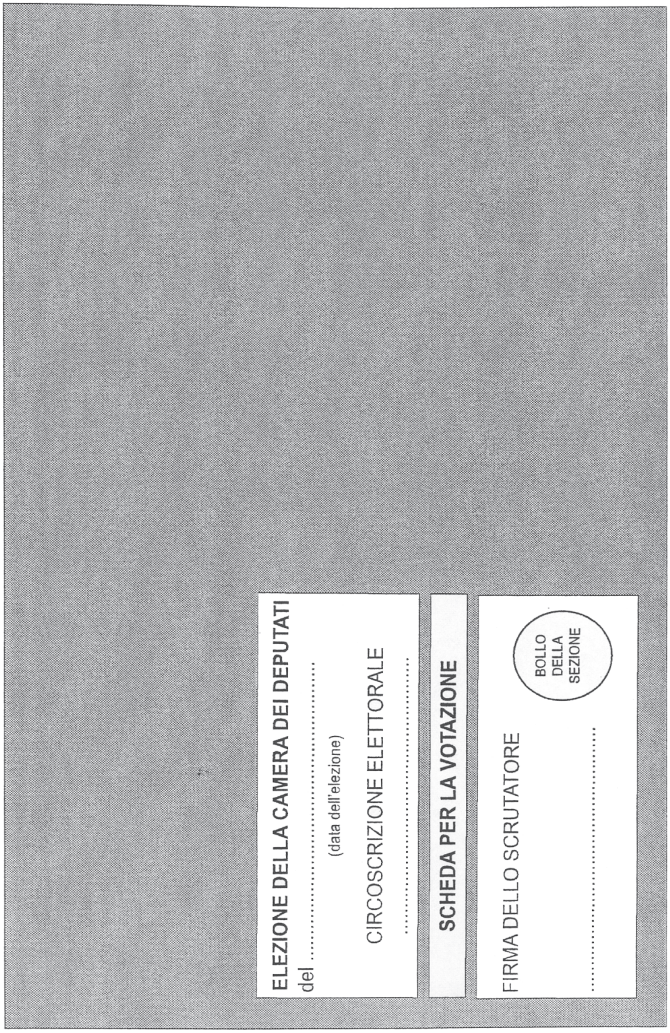

(112) — La tabella A-*ter* è stata inserita al presente testo unico dall'allegato 1 alla legge n. 270 del 2005, di cui all'art. 1, comma 9, della legge medesima.

TABELLA D

BOLLO DELLA SEZIONE

Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassettina di legno debitamente sigillata[113], cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.

VISTO: *Il Ministro per l'interno*
TAMBRONI

(113) — Si veda l'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1980 (Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali).

NORME PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica (stralcio)

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica

Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge 4 agosto 1993, n. 276;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1[1]

(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1; legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 1, secondo comma)

1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni[2] a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione[3], riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale del-

---

(1) — Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (*Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*).

(2) — Le regioni sono espressamente indicate dall'art. 131 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3

(3) — La popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001 è stata determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81

l'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica[4], da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422[5]. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale[6].

Art. 2

(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1)

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali[7].

Omissis

Art. 4

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 4;
legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera i)

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

---

del 7 aprile 2003.

(4) — Si riporta uno stralcio dell'art. 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (*Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica*):

"Art.1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente:

Omissis;

ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica è prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

Omissis

2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso".

(5) — (*Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della norma 111 a favore della popolazione alto-atesina*).

(6) — Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono contenute nel titolo VII di questo stesso decreto legislativo (articoli da 20 a 21-*ter*), come sostituito dall'art. 5 della legge n. 270 del 2005.

(7) — Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 270 del 2005.

2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Omissis

Titolo II
DEGLI UFFICI ELETTORALI[8] REGIONALI

Art. 6

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 6)

Abrogato[9]

Art. 7

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 7;
legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera a)

1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Titolo III
DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE[10]

Omissis

Art. 11

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 13, terzo e quarto comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera f; legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 13, comma 2; legge 13 marzo 1980, n. 70, art. 7, secondo comma; legge 4 febbraio 1992, n. 70, art. 2)

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena

(8) — Dalla rubrica del Titolo II, le parole: "circoscrizionali e", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 8, comma 2, della legge n. 270 del 2005.

(9) — Articolo abrogato dall'art. 8, comma 3, della legge n. 270 del 2005.

(10) — La rubrica del Titolo III è stata così sostituita dall'art. 8, comma 4, della legge n. 270 del 2005.

ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture – uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. *Abrogato*[11]

3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico[12] e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre[13].

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4-*bis.* La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese[14].

Omissis

(11) — Gli originari commi 1 e 2 dell'art. 11 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 1 ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera *a)* della legge n. 270 del 2005.

(12) — Le tabelle A e B allegate al presente testo unico sono state sostituite, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge n. 270 del 2005, dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla stessa legge n. 270 del 2005.

(13) — Il comma 3 dell'art. 11, già sostituito dall'art. 4, comma 4, lettera *b)*, della legge n. 270 del 2005, è stato ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge n. ???/2006 .

(14) — Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, nel testo come modificato dalla legge di conversione 8 luglio 1996, n. 368.

Titolo IV
DELLA VOTAZIONE

Art. 13[15]

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 15, primo e secondo comma; legge 11 agosto 1991, n. 271, articoli 7, comma 1, ed 8, comma 1; legge 23 gennaio 1992, n. 33, art. 3, commi 1 e 2)

1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della circoscrizione regionale.

4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale.

Art. 14[16]

1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

Omissis

Titolo VII[17]
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E TRENTINO-ALTO ADIGE

(15) — Articolo così modificato, ai commi 3 e 4, dall'art. 8, comma 7, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 270 del 2005.

(16) — Articolo sostituito, prima, dall'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, e, poi, dall'art. 4, comma 6, della legge n. 270 del 2005, e ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge n. ???/2006.

(17) — Il Titolo VII del presente decreto legislativo è stato interamente così sostituito, anche mediante l'introduzione degli artt. 20-*bis*, 21-*bis* e 21-*ter*, dall'art. 5 della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 20

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 22;
legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 4, e art. 4, comma 3)

1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

Omissis

c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni[18];

d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

Omissis

Art. 21

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 23)

1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Omissis

---

(18) — Le tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 *(Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*), recano il modello della scheda di votazione per l'elezione di un deputato nel collegio uninominale della circoscrizione elettorale Valle d'Aosta. In particolare, la tabella F (*parte esterna della scheda*) è stata sostituita, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*), dalla tabella allegata alla stessa legge n. 271/1991; la tabella G (*parte interna della scheda*) è stata invece sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257 (*Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*), convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, dalla tabella C-*bis* allegata al decreto-legge medesimo.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, primo, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettere m, n ed o, e art. 6)

1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.

3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.

4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni[19]; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

5. Le operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore quattordici del martedì successivo alla votazione[20]; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

---

(19) — Le parole: "fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico … e successive modificazioni", ai sensi dell'art. 1, comma 8, lettera *a)*, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*), hanno sostituito le parole: "fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali".

(20) — Le parole: "entro le ore 14 del martedì successivo alla votazione", ai sensi dell'art. 1, comma 8, lettera *b)*, della legge 16 aprile 2002, n. 62, hanno sostituito le parole: "entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello della votazione".

8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

Art. 23

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 27; legge 30 giugno 1989, n. 244, art. 2, comma 3)

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 1, la commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione.

Omissis

Art. 27

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 25, primo comma; legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 2, primo comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 3, lettera a; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 2)

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 28

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella A[21]

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

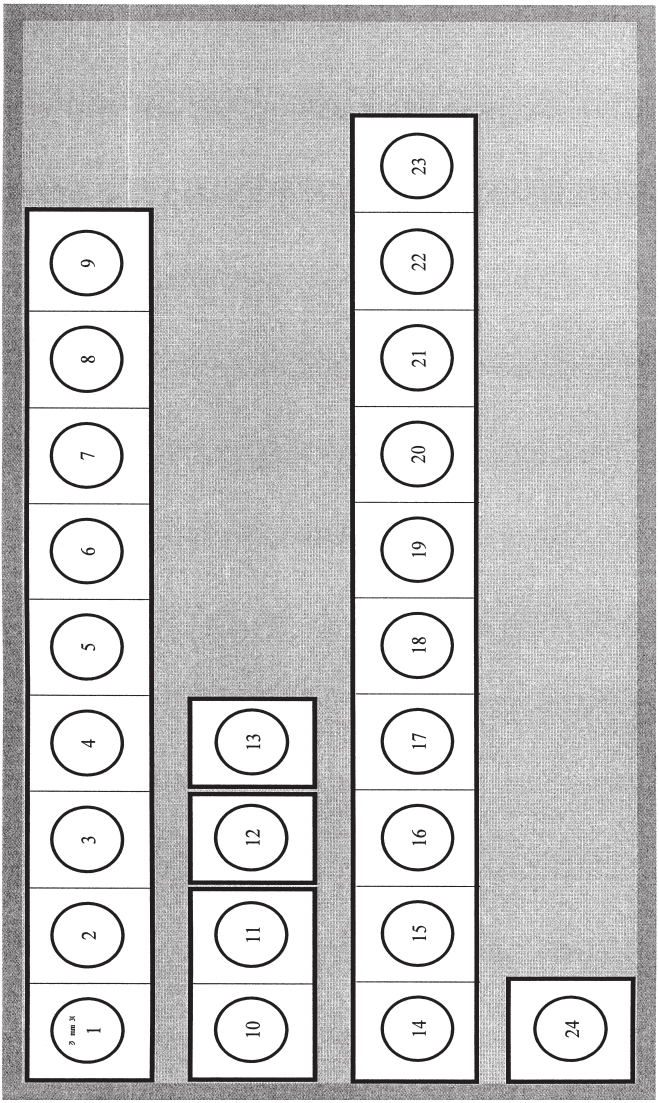

(21) — La tabella A allegata al presente decreto legislativo, già sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 alla legge n. 270 del 2005, è stata così nuovamente sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 al decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge n. /2006.

Tabella B[22]

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

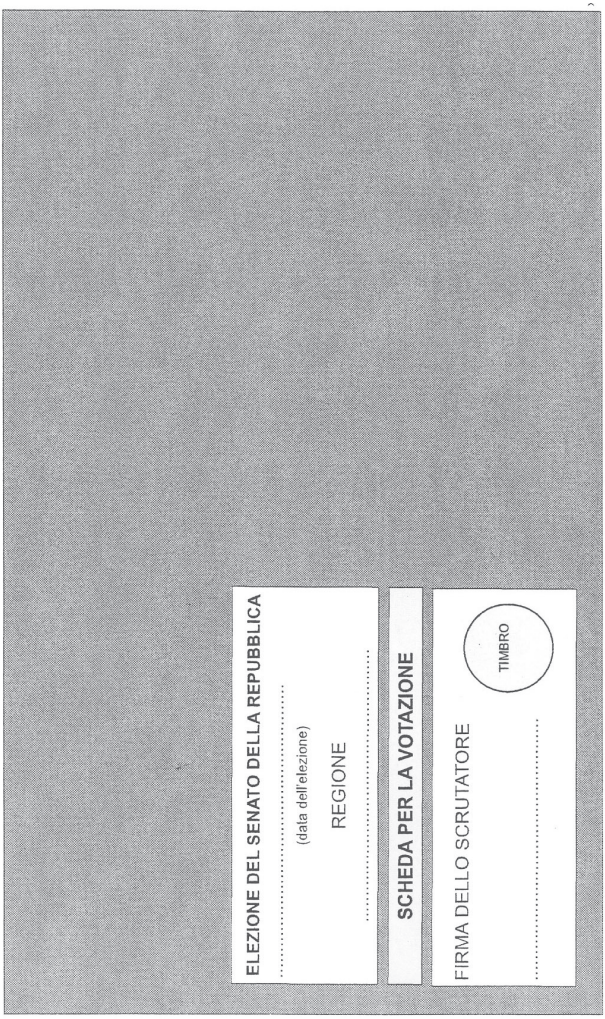

(22) — La tabella B allegata al presente decreto legislativo, già sostituita dalla tabella C allegata al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, è stata così nuovamente sostituita, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, dalla tabella B di cui all'allegato 2 alla stessa legge n. 270 del 2005.

ALTRE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE

LEGGE 8 marzo 1975, n. 39

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato (stralcio).

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale (stralcio).

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1976, n. 240.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 (stralcio).

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40.

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero (stralcio).

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (stralcio).

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 16 maggio 1980.

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95.

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (stralcio).

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15.

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (stralcio).

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299.

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente.

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459.

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (stralcio).

LEGGE 5 febbraio 2003, n. 17.

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104.

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (stralcio).

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (stralcio).

LEGGE 8 marzo 1975, n. 39

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 10 marzo 1975

Art. 1

1. L'articolo 2 del codice civile[1] è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Maggiore età. Capacità di agire*). - La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro".

Omissis

Art. 14

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223[2], è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3".

Omissis

---

(1) — Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.

(2) — (*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*).

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 24 aprile 1976

Omissis

Titolo II
NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Omissis

Art. 5

1. Nelle schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura[3].

Omissis

Art. 7

1. I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361[4], debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [pretore del circondario][5] che ne rilascia ricevuta.

---

(3) — L'art. 5 modificava i modelli delle schede di votazione così com'erano configurati nel momento della sua entrata in vigore (25 aprile 1976). Successivamente, la legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*) ha predisposto modelli di schede del tutto differenti, privi di appendice e senza gommatura. Attualmente, i modelli di schede, ulteriormente modificati, sono privi di appendice e senza gommatura e sono stabiliti:
- per l'elezione della Camera dei deputati, dall'art. 31 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dalle tabelle A-bis e A-ter allegate al medesimo, così come sostituito il predetto art. 31 e inserite le anzidette tabelle dall'art. 1, commi 8 e 9, della legge 21 dicembre 2005, n. 270
- per l'elezione del Senato della Repubblica, dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e dalle tabelle A e B ad esso allegate, così come sostituito il predetto comma e inserite le anzidette tabelle dall'art. 4, commi 4, lettera b), e 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270;

(4) — Si tratta dei plichi contenenti le liste degli elettori della sezione, le liste elettorali aggiunte e le schede autenticate avanzate alla chiusura delle operazioni di votazione.

(5) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

2. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

3. Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico[6] deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al [pretore][7].

Art. 8

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione][8], [risultanti dal certificato elettorale][9], deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

(*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" deve intendersi sostituire l'originario termine "mandamento" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali – Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

(6) — Si tratta del plico contenente le schede spogliate e l'estratto del verbale relativo alla formazione ed all'invio del medesimo.

(7) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate).

(8) — La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, stante, tra l'altro, che il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 *(Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente)* non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

(9) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 le parole "risultanti dal certificato elettorale" devono intendersi sostituite con le seguenti: "risultante dalla tessera elettorale".

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

4. Abrogato[10]

Art. 9

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

10. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

---

(10) — L'ultimo comma dell'art. 8 è stato abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che l'ha sostituito con la seguente norma regolamentare: "I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera *b),* della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti".

11. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale[11], su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Omissis

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Omissis

Art. 17[12]

1. Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei *referendum* previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.

2. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni[13].

3. Sono, comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione [dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e][14] delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la

---

(11) — La parola "circondariale" deve intendersi sostituire l'originario termine "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali – Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

(12) — Si veda anche l'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale …)*, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, per il caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, provinciali e comunali. Si vedano altresì gli artt. 4 e 5 del medesimo decreto-legge, per i casi di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli comunali del Trentino-Alto Adige.

(13) — Periodo aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

(14) — Le parole indicate tra parentesi quadra devono intendersi abrogate a seguito del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 di istituzione della tessera elettorale personale a carattere permanente.

spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

4. Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

5. In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

6. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale[15].

7. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale[16].

8. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali[17] sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

9. Lo Stato, le regioni o le province sono tenuti ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

10. Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440[18] e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti[19].

---

(15) — Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(16) — Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(17) — Le parole: "e circoscrizionali" sono state inserite dall'art. 11, comma 1, lettera *c)*, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(18) — (*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*).

(19) — In deroga a quanto disposto dal presente articolo, si veda l'art. 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Omissis

Art. 20

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161*

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 164, con il quale si è provveduto alla convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 20 giugno 1976;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme che consentano il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suindicate elezioni politiche con quelle relative alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle assemblee e dei consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1

1. Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Omissis

Art. 2

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme:

(*) — Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

a) abrogato[1];

b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

abrogato[1];

c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [pretore] del circondario[2] che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali[3];

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle sole elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.

---

(1) — La lettera *a)*, concernente la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, è stata abrogata dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 *(Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente).*

(1) — Alinea abrogato dall'art. 6 della legge 13 marzo 1980, n. 70 *(Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione).*

(2) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" deve intendersi sostituire l'originario termine "mandamento" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali – Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

(3) — Quest'ultimo periodo della lettera *c)*, già sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 16 aprile 2002, n. 62 *(Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale).*

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune[1].

Omissis

Art. 4

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dell'assemblea regionale siciliana si osservano le seguenti norme:

a) il Ministero dell'interno, d'intesa con l'amministrazione regionale, può avvalersi dei servizi organizzativi della Regione siciliana per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana;

b) il seggio, dopo che siano state ultimate tutte le operazioni di votazione, procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati. Le urne contenenti le schede ed i plichi contenenti le carte ed i verbali relativi alla elezione dell'assemblea regionale siciliana restano sigillati fino al termine delle operazioni di scrutinio per le elezioni politiche;

c) per la partecipazione al voto dei degenti in ospedali e case di cura si applica l'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136;

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche e alle elezioni regionali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico della regione.

2. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni ai prefetti. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione di intesa con l'amministrazione regionale.

Art. 5

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli comunali del Trentino-Alto Adige si osservano le seguenti norme:

a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(1) — Alinea aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 14 maggio 1976, n. 240.

I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al [pretore] del circondario[2] che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli comunali viene rinviato al martedì successivo, con inizio alle ore dieci;

c) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni dei consigli comunali sono poste a carico dello Stato in ragione di due terzi.

2. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione, di intesa con l'amministrazione regionale.

Omissis

Art. 8

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

(2) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" deve intendersi sostituire l'originario termine "mandamento" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali – Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979

TITOLO I

MODIFICHE AL TESTO UNICO 20 MARZO 1967, N. 223, DELLE LEGGI PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI

Omissis

Art. 3

1. Dopo l'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente articolo:

"Art. 32-bis - Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale[1] dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione [del certificato elettorale[2]].

---

(1) — La parola: "circondariale" deve intendersi sostituire l'originario termine "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali – Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

(2) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 le parole "del certificato elettorale" devono intendersi sostituite con le seguenti: "della tessera elettorale".

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione"[3].

Titolo II

NORME TRANSITORIE PER LA ISCRIZIONE O REISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Omissis

Art. 6

1. Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo[4], entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

2. Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

---

(3) — Si veda anche l'art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 concernente la consegna all'elettore di un attestato sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per una singola consultazione.

(4) — Legge 24 gennaio 1979, n. 18 (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*) e successive modifiche.

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione[1]

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 20 marzo 1980

Art.1[2]

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. *Omissis*.

6. *Omissis.*

Omissis

Art. 4

1. Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di

---

(1) — A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali".

(2) — Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*).

missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

2. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

3. Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

4. I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 5

1. Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro, non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600[3] la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

Omissis

Art. 7

1. Le tabelle *B, C, G* ed *H* allegate al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, sono sostituite dalle tabelle A, B, F e G allegate alla presente legge[4].

---

(3) — (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*).

(4) — Le tabelle A e B allegate alla presente legge recavano i modelli delle schede di votazione per l'elezione della Camera dei deputati, successivamente modificati. Quelli attualmente in vigore sono ora previsti dall'art. 31 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dalle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al medesimo, così come sostituito il predetto art. 31 e inserite le anzidette tabelle dall'art. 1, commi 8 e 9, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Per quanto riguarda, invece, le tabelle F e G allegate alla presente legge, recanti i modelli, tuttora in vigore, delle schede di votazione per l'elezione di un deputato nel collegio uninominale della circoscrizione elettorale Valle d'Aosta, la tabella F (*parte esterna della scheda*) è stata così sostituita, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*), dalla tabella allegata alla stessa legge n. 271/1991; la tabella G (*parte interna della scheda*) è stata invece così sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257 (*Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*), convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, dalla tabella C-*bis* allegata al decreto-legge medesimo.

2. Le tabelle *B* e *C* allegate alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono sostituite dalle tabelle *H* ed *I* allegate alla presente legge[5].

Omissis

Art. 10

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(5) — Le tabelle H e I recavano i modelli delle schede di votazione per l'elezione del Senato della Repubblica. Quelli attualmente in vigore sono ora previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e dalle tabelle A e B ad esso allegate, così come sostituito il predetto comma e inserite le anzidette tabelle dall'art. 4, commi 4, lettera *b)*, e 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Tabella F

(come sostituita, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271, dalla tabella allegata alla medesima legge n. 271/1991)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

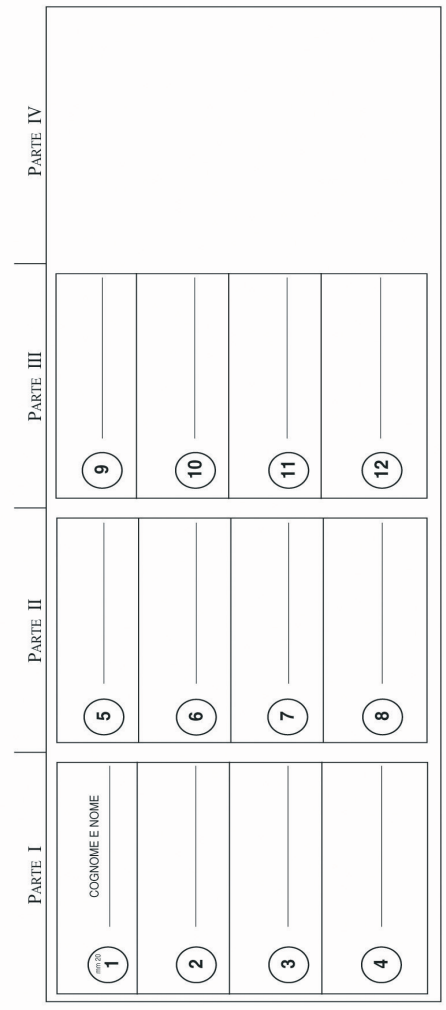

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Tabella G

(come sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, dalla tabella C-*bis* allegata al decreto-legge medesimo)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

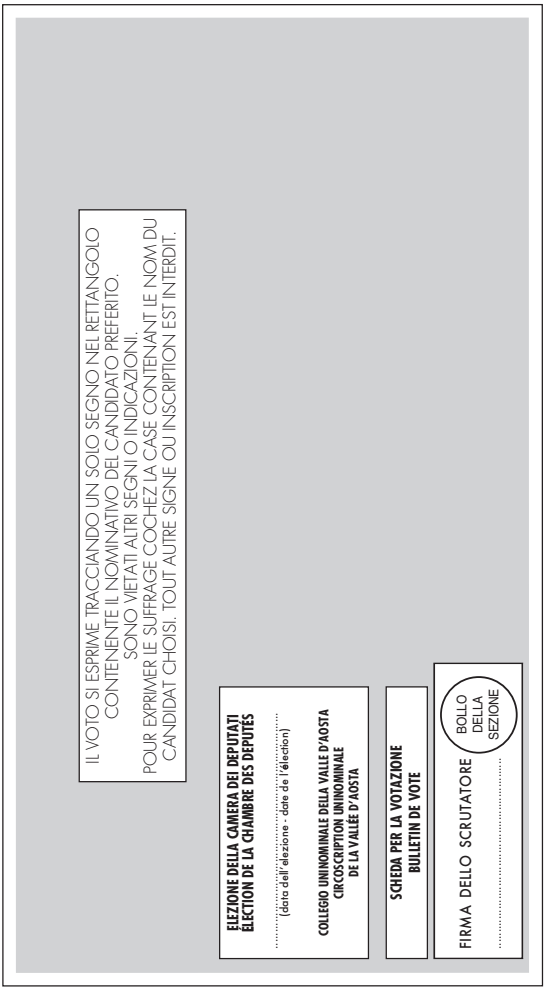

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 16 maggio 1980

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 20 maggio 1980

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione;

DECRETA:

Art. 1

1. Le urne per la votazione di cui al secondo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle A, B e C allegate al presente decreto[1].

Art. 2

1. Le cassette di cui al terzo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70[2], possono essere approntate in legno, in metallo ovvero in cartone ondulato e devono avere le dimensioni utili a contenere il bollo completo di impugnatura, un tampone inchiostratore delle dimensioni minime di centimetri 5 x 5 ed una boccettina di inchiostro grasso di 16 centimetri cubi.

---

(1) — Ai sensi dell'art. 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, "le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

(2) — Ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, "il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico".

Tabella A

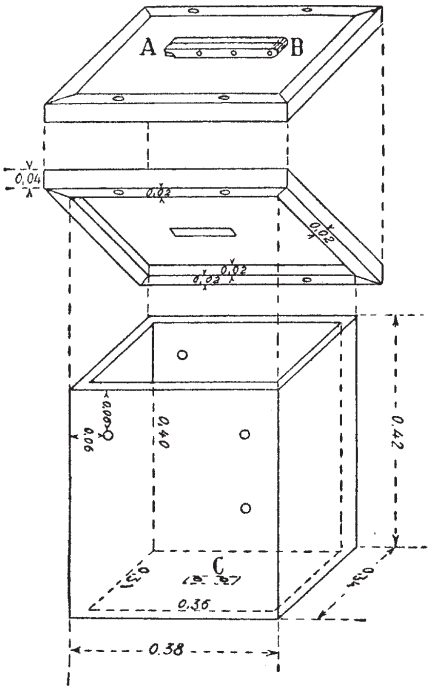

L'urna è costruita in legno forte ed è costituita di un corpo e di un coperchio sul quale è aperta una fessura, chiusa da un regoletto ribaltabile.

Per chiudere l'urna occorre:

a) inserire nei due fori praticati sul medesimo lato dell'urna una cordicella in modo che le estremità di essa fuoriescano dalla parte esterna; analoga operazione va eseguita anche per i due fori praticati nel lato opposto;

b) collocare il coperchio sulla testa dell'urna ed inserire, per ognuno dei due fori dell'urna, le due estremità della cordicella nei fori corrispondenti praticati nella cornice del coperchio, annodandole;

c) incollare sui due nodi risultanti - in sostituzione di altri sigilli - due strisce di carta recanti, oltre al bollo della sezione, le firme dei componenti dell'ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista o di candidato ovvero, nel caso di referendum, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum.

Tabella A (segue)

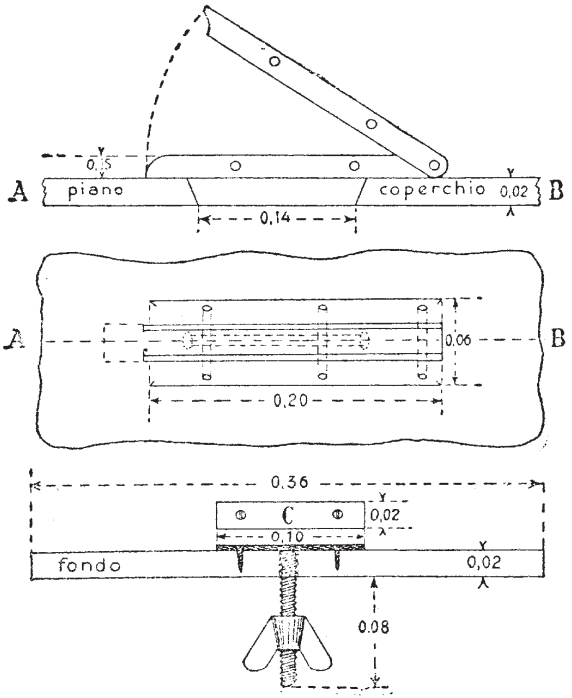

Per sigillare la fessura del coperchio dell'urna alla sospensione delle operazioni di votazione ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede, occorre abbassare il regoletto che copre la fessura facendolo aderire alle guide; inserire l'estremità di una cordicella nei fori praticati nelle guide ed in quelli corrispondenti del regoletto, annodandola con l'altra estremità sulla parte superiore dello stesso regoletto; incollare sul nodo risultante una striscia di carta come indicato sopra, alla lettera *c)*.

L'urna è fissata al tavolo di votazione mediante l'apposita vite con dado ad alette di cui è munito il fondo.

L'urna è costituita da una scatola in cartone ondulato; il coperchio, recante una fessura per la introduzione delle schede e il fondo, recante un foro centrale per il fissaggio dell'urna, sono uniti al corpo della scatola per un lato e sono apribili per gli altri tre lati.

Tabella B

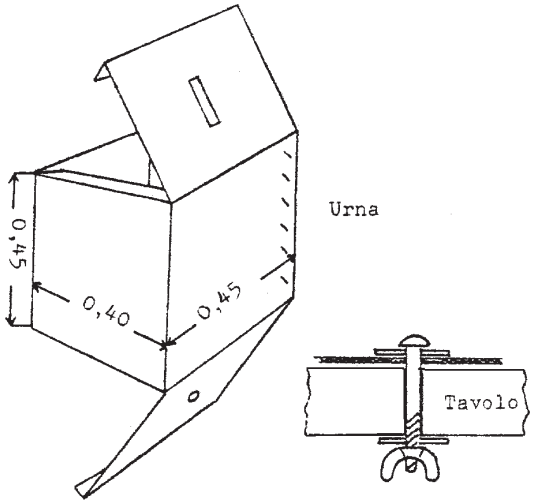

L'urna è corredata di una vite con dado ad alette e rondelle per il fissaggio al tavolo della votazione.

Prima della votazione il fondo dell'urna deve essere sigillato dall'esterno sui tre lati apribili con strisce di carta autoadesive; la sigillatura del coperchio deve essere fatta allo stesso modo dopo il fissaggio dell'urna sul tavolo della votazione.

La fessura per la introduzione delle schede viene sigillata, alla sospensione delle operazioni di votazione, ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede, con una striscia di carta autoadesiva.

A cavallo delle strisce incollate per ogni sigillatura sono apposte le firme dei componenti dell'ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista o di candidato ovvero dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, nonché i bolli dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura, alla ripresa delle operazioni di votazione, e quelle per la sigillatura del coperchio, all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna, devono essere tagliate.

Tabella C

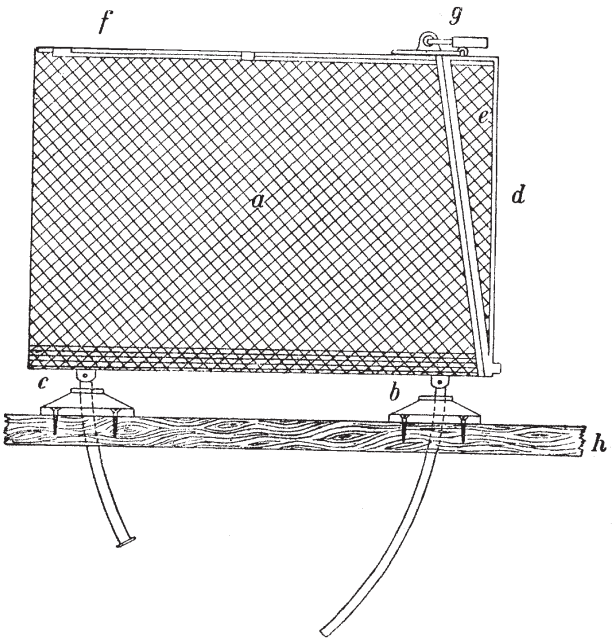

L'urna è costituita da un corpo *a)* in vetro trasparente o in altro materiale, armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica, munito di una fessura *b)* per la introduzione delle schede; dai supporti *c)* e *d)* che vanno fissati sul tavolo; il supporto *c)* consente di sollevare il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle schede votate nell'interno dell'urna; da un coperchio apribile *e)*; da occhielli per la chiusura *f)*.

L'urna si chiude con una cordicella inserita negli occhielli e quindi annodata e sigillata con strisce di carta gommata sulle quali devono essere apposte, oltre al bollo della sezione, le firme di tutti i componenti l'ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista o di candidato ovvero - nel caso di referendum - dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori del referendum.

La fessura per la introduzione delle schede viene sigillata, alla sospensione delle operazioni di votazione, ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede, con una striscia di carta gommata sulla quale vengono apposti il bollo e le firme di garanzia.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore[1] di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1989

Art. 1[2]

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del comune;

b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Art. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3[3]

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

---

(1) — A questo punto del testo originario del titolo erano presenti le parole "e di segretario", poi soppresse dall'art. 3, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

(2) — Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

Il comma 2 dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha inoltre stabilito che: "In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge [4 maggio 1999], nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-*bis* della citata legge n. 95 del 1989".

(3) — Articolo, già modificato dall'art. 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che al comma 4 del presente articolo, ha premesso le parole: "Entro il 15 gennaio di ciascun anno,".

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

Art. 4[4]

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i

(4) — Articolo, già sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, poi modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che, al comma 1 del presente articolo, ha aggiunto, in fine, le parole: "entro il mese di febbraio".

conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Art. 5[5]

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

Art. 5-*bis*

Abrogato[6].

---

(5) — Articolo, già modificato, ai commi 1, 2, 3 e 4, dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 21 marzo 1990, n. 53, poi ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, mediante la sostituzione del comma 4.

(6) — Articolo, aggiunto dall'art. 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, successivamente abrogato dall'art. 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Art. 6[7]

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Alle nomine di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della commissione elettorale vota per un nome[8] e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

---

(7) — Articolo, già sostituito prima dall'art. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente così sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e successivamente modificato, al secondo periodo del comma 2, dall'art. 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

(8) — Le parole "un nome" hanno sostituito le parole "due nomi", ai sensi dell'art. 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Art. 7

Omissis[9]

Art. 8

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

(9) — L'art. 7 ha modificato l'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte d'appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro

il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Omissis

Art. 9

1. Omissis

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Omissis

Art. 14[1]

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352[2], e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle [preture][3], i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

---

(1) — Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 (*Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori*) ed ulteriormente modificato, al comma 1, dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*), che, tra l'altro, ha aggiunto l'ultimo periodo al predetto comma 1 dell'art. 14 della legge in esame.

(2) — (*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*).

(3) — Ora, "tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali", in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15[4].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Omissis.

Art. 21

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(4) — La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) che, a sua volta, ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di effettuazione dell'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, che di seguito si riporta:

"Art. 21. – *Autenticazione delle sottoscrizioni*

1. *Omissis*

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1991

Art. 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale[1], di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione[2].

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto[3].

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

---

(1) — Le parole "alla tessera elettorale" sostituiscono le parole "al certificato elettorale" a norma dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*).

(2) — Le parole "anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione" sono state aggiunte dall'art. 8, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276 (*Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*).

(3) — Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 276 (*Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*). La relativa disposizione non è però, di fatto, più operante in occasione delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in quanto, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nei collegi uninominali senatoriali del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta e nel collegio della Camera della stessa Valle d'Aosta, non vi sono comuni ripartiti tra più collegi.

Art. 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato *A*) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384[1].

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Art. 3

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

---

(1) — L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore di mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, è stato abrogato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*), ed il relativo simbolo sostituito con quello di cui all'allegato A del citato decreto n. 503 del 1996, di seguito riportato.

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO

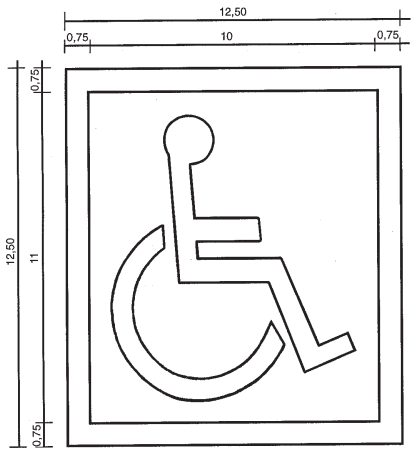

LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992

Omissis

Art. 10

1. Dopo l'articolo 32-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, aggiunto dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è inserito il seguente:

"Art. 32-ter – Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro [del certificato elettorale, se già consegnato][1].

Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione".

Omissis

(1) Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "del certificato elettorale, se già consegnato" devono intendersi sostituite con le seguenti: "della tessera elettorale, se già consegnata".

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992

Omissis

Art. 29

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito[1-2].

Omissis

Art. 44

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

(1) — Le parole "sulla tessera elettorale" sostituiscono le parole "sul certificato elettorale" a norma dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*). Ai sensi dell'art. 11 dello stesso D.P.R. 299/2000, l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

(2) — Sulle modalità di esercizio, in occasione delle elezioni politiche, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), si veda l'art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, anche alla luce delle modifiche apportate da ultimo dall'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente il certificato elettorale;

Considerato di dover disciplinare le modalità di istituzione, rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e referendarie;

Visto l'articolo 17, comma 2, delbla legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 giugno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI SULL'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA TESSERA ELETTORALE

Art. 1

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto[1] e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

---

(1) — Le tabelle A, B, C e D sono state modificate, dapprima, con il provvedimento che si riporta qui di seguito.

Decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000

Modificazioni ai modelli di tessera elettorale allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale, a carattere permanente, avente le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ai modelli suddetti al fine di consentire un migliore adattamento alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni e rimuovere difficoltà di carattere tecnico nella personalizzazione dei singoli esemplari del documento che potrebbero ritardarne la consegna agli elettori;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

I modelli della tessera elettorale descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, sono modificati in conformità al testo indicato nelle tabelle A, B, C e D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Ministro: BIANCO

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;

b) luogo e data di nascita;

c) indirizzo;

d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;

e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione[2].

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che

---

Successivamente, la tabella B è stata sostituita da quella allegata al provvedimento che di seguito pure si riporta.

Decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2003
Modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale, in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 che riporta i vigenti modelli di tessera elettorale, descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso;

Visti gli articoli 25, 47 e 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificati dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige al fine di adeguare tale modello alle modifiche normative introdotte dalla suddetta legge costituzionale n. 2/2001;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

Il modello della tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige descritto nella tabella B, allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000, è sostituito dal modello riportato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: PISANU

(2) — L'indicazione del collegio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, riportata nel modello di tessera elettorale di cui alla Tabella A (1ª parte) allegata al presente decreto, è ora di fatto inoperante, in quanto, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, al di fuori del collegio uninominale della Camera nella circoscrizione Valle d'Aosta e di quelli del Senato nella stessa Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige, non è più prevista la costituzione di collegi unominali nel restante territorio nazionale. I modelli di tessera elettorale da rilasciare nelle predette regioni del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta sono stabiliti dalle succesive tabelle B e C allegate al presente decreto.

si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali[3], tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno[4].

Art. 3

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo

(3) — La vigente esatta denominazione dell'ufficio competente si evince dall'art. 3 del D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 (*Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno*).

(4) — Vedasi nota 1.

restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Art. 4

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legi-

slativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318[5].

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma precedente sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

Art. 6

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

Art. 7

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

---

(5) — A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione dei testi normativi sopra riportati (legge 675/1996, decreto legislativo 135/1999 e D.P.R. 318/1999)

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

TITOLO II

MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA SULLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE, CONSEGUENTI ALLA ISTITUZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE

Art. 9

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 10

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 11

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto[6].

---

(6) — Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*) sono disciplinate le modalità di esercizio, in occasione delle elezioni politiche, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità). In particolare, l'ultimo comma del citato articolo – comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da*

Art. 12

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Art. 13

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dalla seguente norma regolamentare:

"1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera *b)*, della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti".

Art. 14

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

---

parte degli elettori affetti da gravi infermità) – prevede ora la possibilità di annotazione sulla tessera elettorale, mediante apposizione di un simbolo o codice, del diritto al voto assistito; detta norma, infatti, così recita:

"Art. 55, ultimo comma: L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni".

Art. 15

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Tabella A (1ª parte)

Modello di tessera elettorale

Unione Europea
Repubblica Italiana

TESSERA ELETTORALE

N. 00000000

Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Data di rilascio — Il Sindaco/Il Commissario

Numero Tessera Elettorale — Iscritto/a nella lista elettorale della Sezione n.

Indirizzo della sezione

Indirizzo dell'elettore/elettrice

Data di aggiornamento — Il Sindaco/Il Commissario

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio **unitamente ad un documento di identificazione.**
Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.
In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.
In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

Circoscrizione o regione	Collegio
Parlamento europeo	
Senato della Repubblica	
Camera dei deputati	
Regionali	
Provinciali	
Circoscrizionali	

Tabella A (2ª parte)

Modello di tessera elettorale

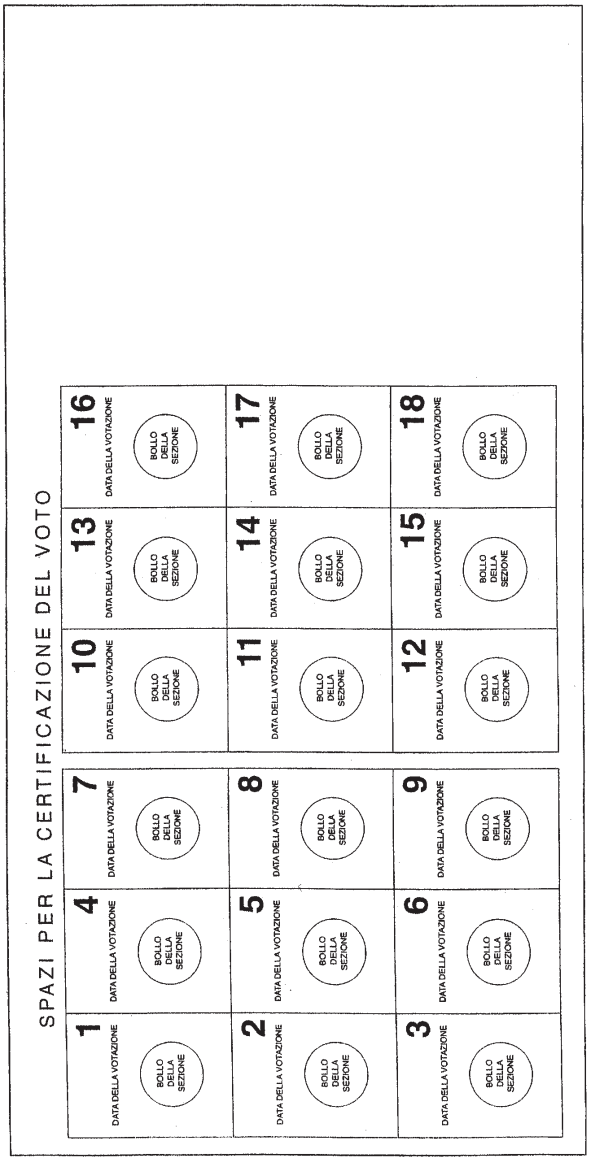

Tabella B (1ª parte)

Modello di tessera elettorale nella regione Trentino - Alto Adige

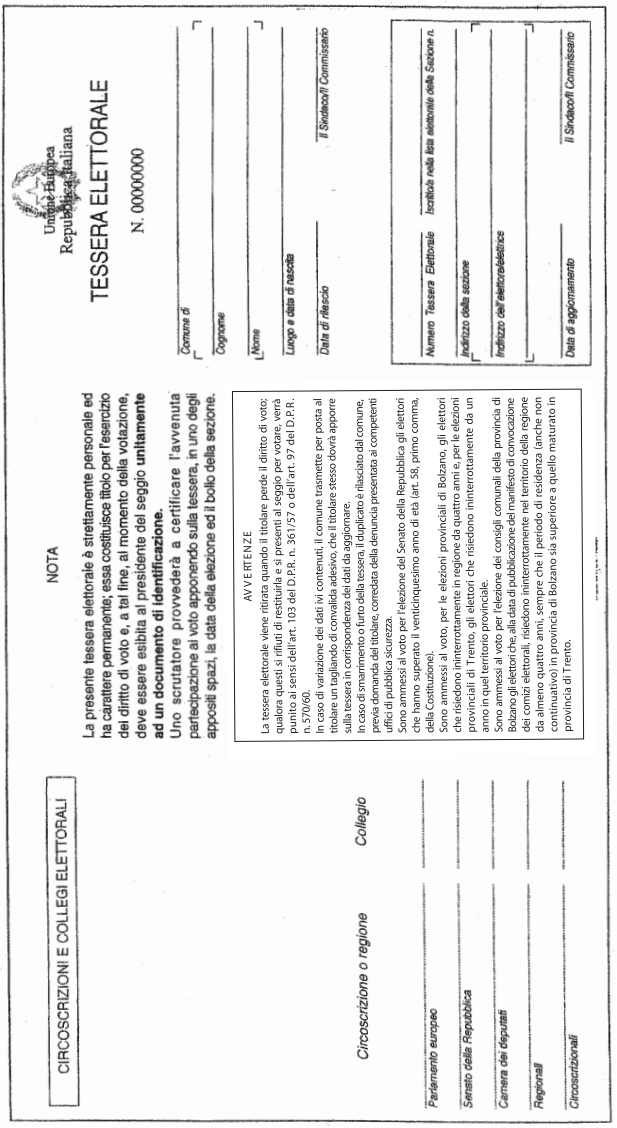

Tabella B (2ª parte)

Modello di tessera elettorale nella regione Trentino - Alto Adige

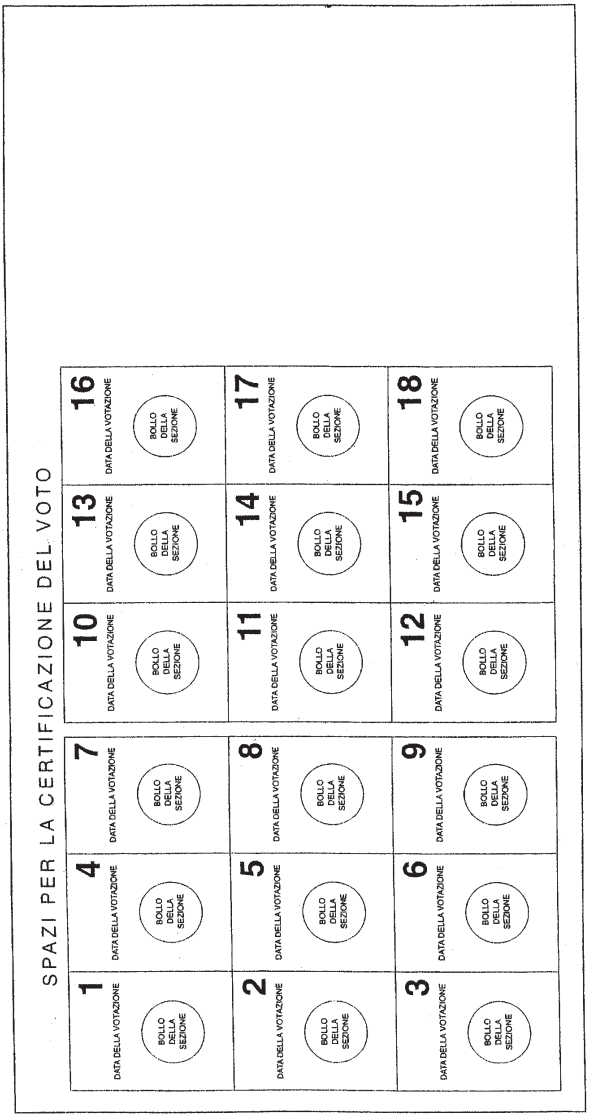

Tabella C (1ª parte)

Modello di tessera elettorale nella regione Valle d'Aosta

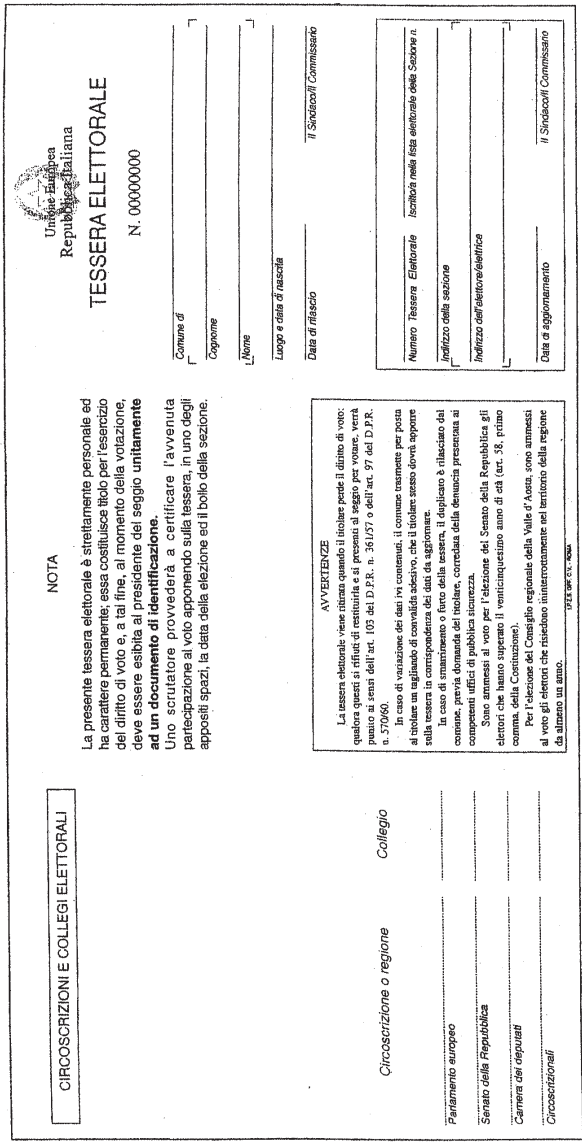

Tabella C (2ª parte)

Modello di tessera elettorale nella regione Valle d'Aosta

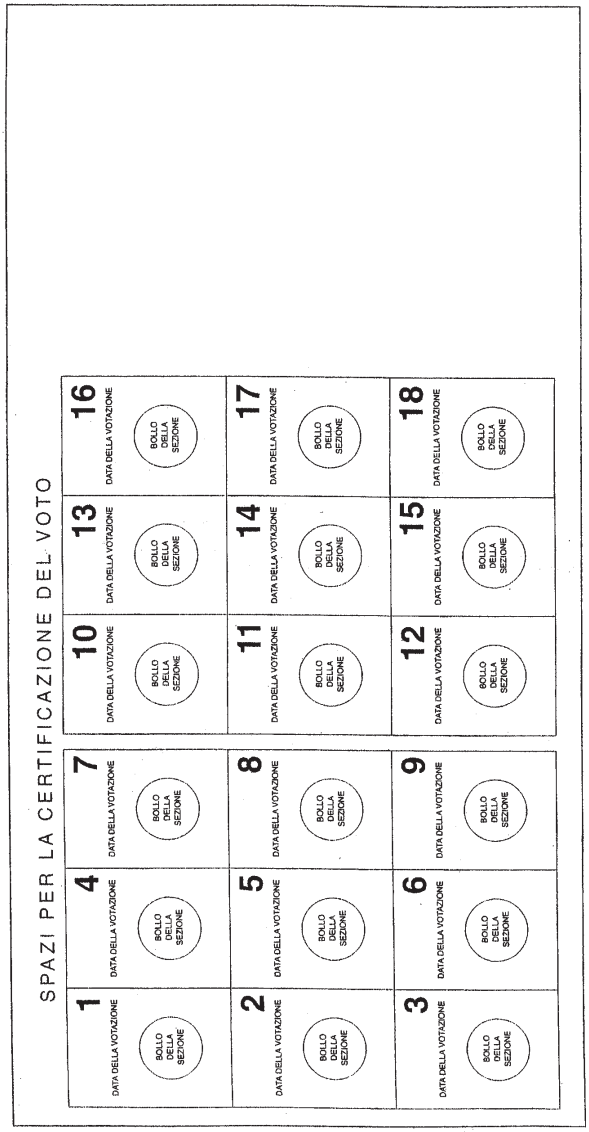

Tabella D (1ª parte)

Modello di tessera elettorale per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia

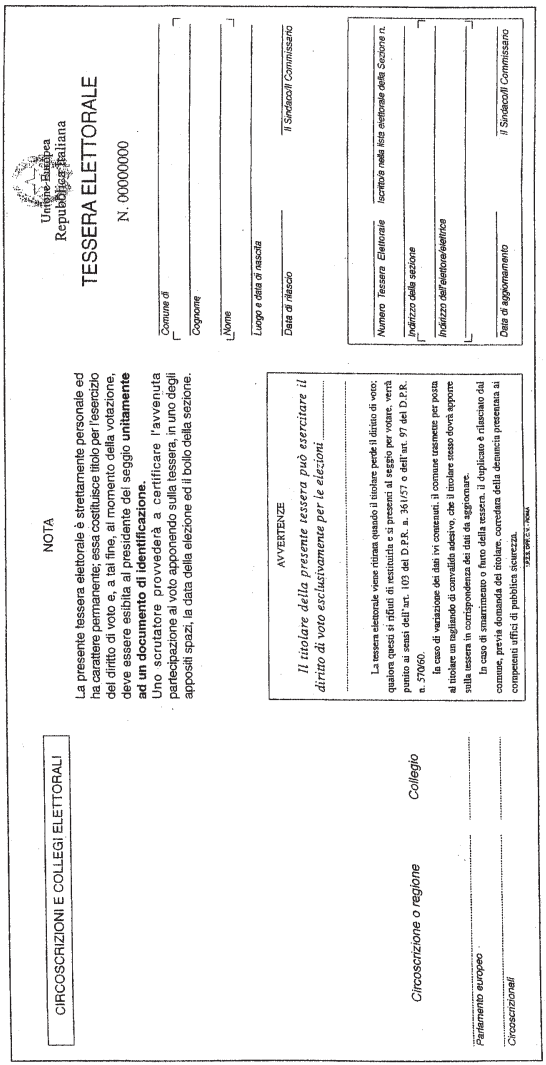

Tabella D (2ª parte)

Modello di tessera elettorale per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia

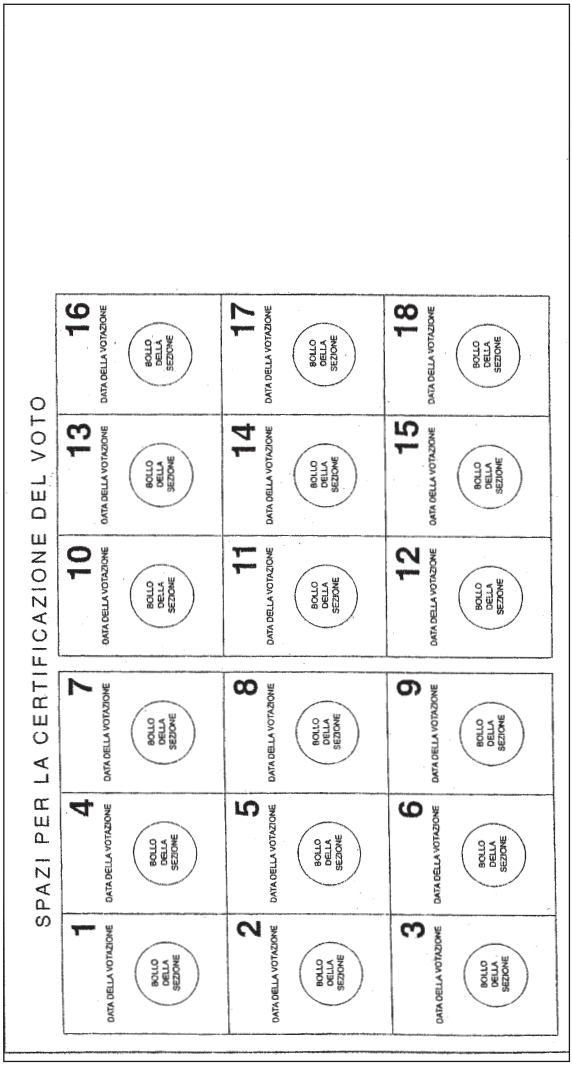

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero[1].

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002

Art. 1

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

Omissis

Art. 4

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

---

(1) — Per il regolamento di attuazione della presente legge, si veda il D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. Si veda altresì l'art. 3-*sexies (Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali)* del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

Omissis

Art. 19

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.

Omissis

Art. 25

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 26

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge[2].

2. *Omissis*.

Art. 27

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(2) — In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si veda il D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

LEGGE 5 febbraio 2003, n. 17

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003

Art. 1

1. All'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "nel comune" sono sostituite dalle seguenti: "in un qualsiasi comune della Repubblica".

2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni"[1].

(1) — A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione della legge 675/1996 citata nel testo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675[1], reso in data 17 settembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri della I commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel Mondo, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni;

Emana

---

(1) Si veda ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), entrato in vigore il 1° gennaio 2004, che ha contestualmente abrogato, tra l'altro, la legge n. 675 del 1996.

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

b) «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;

c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;

d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;

e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;

f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

g) «intese in forma semplificata», le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;

h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;

i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Omissis

Art. 16

Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470[2], e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla

(2) — *(Anagrafe e censimento degli italiani all'estero).*

legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.

3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro reiscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.

4. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali che chiedono di essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni[3].

Omissis

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

(3) — Si riporta l'art. 1 della legge 27 maggio 2002, n. 104 (*Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'1 giugno 2002:

"1. *Omissis*

2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.

3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.

4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Omissis"

La legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "*Anagrafe e censimento degli italiani all'estero*", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1988.

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1*

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri

(*) Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006.

del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sor-

teggio, e del segretario[1]. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 2

Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006

1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, la rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione individuati, in una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale delle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio è effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici.

3. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata. In caso di assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero di difficoltà tecniche o ope-

(1) Il primo periodo del comma 7 del presente art. 1 è stato così sostituito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

rative nell'effettuazione della rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti.

4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza per questo procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee.

5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici elettorali di sezione individuati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministro della giustizia, tra quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, e' avviato un progetto di sperimentazione della trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti. Eventuali difficoltà tecniche o operative non possono, in ogni caso, determinare rallentamenti nell'effettuazione delle operazioni di conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti. Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti. La sperimentazione riguarda, ove possibile, i risultati della totalità degli uffici elettorali di sezione di almeno una circoscrizione e regione ed e' svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.

6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. E' applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157[1].

7. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento alle procedure di cui al comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.620.722 per l'anno 2006 mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:

a) per euro 24.620.722 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266[2];

e) per euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006 - 2008, nell'ambito dell'unità

(1) — *(Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi)*.

(2) — La lettera *a*) del comma 7 dell'art. 2, ai sensi della legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, ha sostituito le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) originariamente contenute nel testo del presente decreto-legge.

previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno[3].

Art. 3

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Omissis

Art. 3-*sexies*

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:

a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230[4], che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in

(3) — La lettera *e*) è stata così sostituita dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(4) — (*Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*).

vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino all'estero da almeno tre mesi.

2. 3. 4. 5. Omissis

6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.

Omissis

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NORME VARIE

Legge 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale

Legge 5 febbraio 1998, n. 22
Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121
Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981

CAPO I

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Omissis

Sezione III

Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni

Art. 32

Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39.

2. La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

3. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

Omissis

Art. 34

Esclusione della depenalizzazione

La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:

omissis

o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

Omissis

Capo V
Disposizioni in materia di pene pecuniarie

Omissis

Art. 101

Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale

1. Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale[1] sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 24 (Multa) – La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 5 [anziché lire diecimila], né superiore a euro 5.164 [anziché lire dieci milioni]

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 5 a euro 2.065" [anziché da lire diecimila a lire quattro milioni]".

"Art. 26 (Ammenda) – La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 2 [anziché lire quattromila] né superiore a euro 1.032 [anziché lire due milioni]"[2].

Omissis

Art. 113

Aumento delle pene pecuniarie

1. Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

---

(1) — Approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

(2) — L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

2. Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

3. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

4. Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.

5. Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a euro 2 [anziché lire quattromila] o nel massimo a euro 5 [anziché lire diecimila], i limiti edittali sono elevati rispettivamente a euro 5 e a euro 12 [anziché a lire diecimila e a lire venticinquemila][1].

Art. 114

Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

2. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 2 [anziché lire quattromila] o nel massimo a euro 5 [anziché lire diecimila] sono elevate, rispettivamente, a euro 2 e a euro 5 [anziché a lire quattromila e a lire diecimila][3].

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

Omissis

(1) — L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998

Art. 1

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione[2]. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400[3].

Art. 2

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei ministri è riunito;

b) i ministeri;

c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;

d) gli uffici giudiziari;

e) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea

---

(2) — L'art. 117 della Costituzione è stato ora sostituito ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*). Il riferimento, contenuto nella norma in esame, al secondo comma dell'art. 117 Cost. può intendersi ora trasposto al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo, secondo cui: "la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni".

(3) — In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedasi il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, riportato a pag. 429.

vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.

Art. 5

Omissis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Omissis

Art. 4

1.-2.-3. Omissis.

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Omissis

INDICE

INDICE

Avvertenze . . . . . *Pag.* 3

PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Capitolo I
La composizione dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 1. — Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione e validità delle sue operazioni . . . . . *Pag.* 7
§ 2. — Obbligatorietà delle funzioni per le persone designate. Sanzioni per gli inadempienti . . . . . » 7
§ 3. — Qualifica di pubblico ufficiale attribuite ai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione. . . . . » 7

Capitolo II
Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 4. — Nomina del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione ed eventuale sostituzione del medesimo . . . . . *Pag.* 8
§ 5. — Compiti del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione. . . . . » 8
§ 6. — Potestà di decisione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione . . . . . » 8
§ 7. — Poteri di polizia spettanti al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione . » 9

Capitolo III
Il vicepresidente dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 8. — Funzioni del vicepresidente . . . . . *Pag.* 11

Capitolo IV
Gli scrutatori

§ 9. — Nomina degli scrutatori ed eventuale sostituzione dei medesimi . . . . . *Pag.* 12
§ 10. — Compiti degli scrutatori . . . . . » 12
§ 11. — Potestà consultiva degli scrutatori . . . . . » 13
§ 12. — Potere di decisione degli scrutatori . . . . . » 13

Capitolo V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DELLA SEZIONE

§ 13. — Nomina del segretario dell'Ufficio elettorale di sezione . . . . . *Pag.* 14
§ 14. — Compiti del segretario dell'Ufficio elettorale di sezione . . . . . » 14
§ 15. — Verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, rispettivamente, per l'elezione della Camera dei Deputati e per l'elezione del Senato della della Repubblica . . . . . » 14

Capitolo VI

IL SEGGIO SPECIALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136

§ 16. — Casi in cui dev'essere istituito il seggio speciale . . . . . *Pag.* 16
§ 17. — Composizione e modalità di costituzione del seggio speciale . . . . . » 16
§ 18. — Il segretario del seggio speciale . . . . . » 16
§ 19. — Compiti spettanti al seggio speciale . . . . . » 16

Capitolo VII

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SEZIONE

§ 20. — Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione da parte dei delegati, collegi uninominali, di lista o di gruppo . . . . . *Pag.* 18
§ 21. — Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione . . . . . » 19
§ 22. — Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti di lista presso la sezione . . . . . » 20
§ 23. — Sanzioni per i rappresentanti delle liste presso la sezione . . . . . » 21

Capitolo VIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI DELL'UFFICIO ELETTORALE DELLA SEZIONE

§ 24. — Presentazione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione al Sindaco. . . . *Pag.* 22
§ 25. — Consegna, al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio . . . . . » 22
§ 26. — Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione . . . . . » 25
a) Tramezzo che divide la sala della votazione in due compartimenti . . . . » 25
b) Tavolo dell'Ufficio . . . . . » 25
c) Cabine per l'espressione del voto . . . . . » 25
d) Urne destinate a contenere le schede votate . . . . . » 26
e) Scatole per contenere le schede autenticate, da consegnare agli elettori all'atto della votazione . . . . . » 26
f) Disposizione delle urne e delle scatole sul tavolo della sezione . . . . . » 26
g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine . . . . . » 26

§ 27. — Arredamento della sala della votazione per le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote . . . . . *Pag.* 27
§ 28. — Custodia della sala della votazione . . . . . » 28
§ 29. — Sezione alla quale sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto. — Intese del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione con la direzione dei luoghi di cura, per consentire l'accesso dell'Ufficio distaccato della sezione medesima, previsto dall'art. 53 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 – Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio . . . . . » 28
§ 30. — Sezione alla quale sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto oppure luoghi di detenzione e di custodia preventiva. — Intese del presidente del seggio speciale, previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione 29

PARTE SECONDA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Capitolo IX
Costituzione dell'Ufficio elettorale della sezione

§ 31. — Insediamento dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione . . . . . *Pag.* 33
§ 32. — Ammissione dei rappresentanti di lista presso la sezione . . . . . » 33
§ 33. — Persone che possono entrare nella sala della votazione . . . . . » 34

Capitolo X
Operazioni preliminari all'autenticazione delle schede

§ 34. — Accertamento dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente . . . . . *Pag.* 36
§ 35. — Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione, cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, si recherà a raccogliere il voto dei degenti ivi ricoverati o in cui il Presidente stesso si recherà a raccogliere il voto a domicilio . . . . . » 36
§ 36. — Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina . . . . . » 36
§ 37. — Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione . . . . . » 37

Capitolo XI

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

§ 38. — Autenticazione delle schede: firma e timbratura. — Operazioni da compiere. *Pag.* 38
§ 39. — Determinazione del numero delle schede da autenticare per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. . . . . » 38
§ 40. — Ripartizione, fra gli scrutatori, delle schede da autenticare per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. . . . . » 39
§ 41. — Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione . . . . . » 40
§ 42. — Timbratura delle schede per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica . . . . . » 40
§ 43. — Rinvio delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 8 della mattina della domenica e custodia della sala. . . . . » 41

PARTE TERZA

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Capitolo XII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 44. — Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 8 della domenica mattina . . . . . *Pag.* 45
§ 45. — Contestazioni da effettuare subito dopo l'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione . . . . . » 45
§ 46. — Annotazione, nelle liste degli elettori della sezione, dei nomi di coloro che abbiano chiesto di votare in un altro Comune per motivi di imbarco . . . » 45

Capitolo XIII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 47. — Consegna, al presidente del seggio speciale, delle schede occorrenti per la votazione dei degenti nei luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto. . . . . *Pag.* 46
§ 48. — Apertura della votazione . . . . . » 46
§ 49. — Ammissione degli elettori alla votazione . . . . . » 47
§ 50. — Identificazione degli elettori . . . . . » 49
§ 51. — Esibizione della tessera elettorale da parte dell'elettore, oppure dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale per una singola consultazione, ovvero della sentenza o dell'attestazione del sindaco . . . . . » 50
§ 52. — Consegna della scheda e della matita all'elettore . . . . . » 51
§ 53. — Espressione del voto da parte dell'elettore all'interno della cabina e riconsegna delle schede e della matita al presidente del seggio. . . . . » 52

Capitolo XIV

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 54. — Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito . . . . . *Pag.* 54
§ 55. — Caso in cui si presenti a votare un elettore handicappato . . . . . » 56
§ 56. — Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza, oppure in base ad attestazione del Sindaco . . . . . » 56
§ 57. — Caso in cui votano gli elettori indicati nell'art. 48 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (presidente del seggio; scrutatori; segretario; rappresentanti di lista; rappresentanti di candidato; candidati alle elezioni; ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio vizio di ordine pubblico) . . . . . » 57
§ 58. — Caso in cui si presentano a votare gli elettori di cui all'art. 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (militari delle Forze armate; appartenenti ai Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato; appartenenti alle Forze di polizia; appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco). . . . . » 58
§ 59. — Caso in cui si presentano a votare i marittimi o gli aviatori fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361). . . . . » 59
§ 60. — Caso in cui votano elettori non deambulanti . . . . . » 60
§ 61. — Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata ovvero egli stesso la deteriora per negligenza o ignoranza . . . . . » 61
§ 62. — Caso in cui l'elettore non vota nella cabina. . . . . » 61
§ 63. — Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto . . » 61
§ 64. — Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore . . . . . » 62
§ 65. — Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente. . . . . » 62
§ 66. — Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto. . . . . » 62

Capitolo XV

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 67. — Operazioni di votazione compiute nell'Ufficio elettorale di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto («sezione ospedaliera»), a norma dell'art. 52 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 . . . . . *Pag.* 63
§ 68. — Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto. — Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte dell'Ufficio distaccato della sezione, a norma dell'art. 53 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 . . . . . » 64
§ 69. — Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. — Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale, a norma dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 . . . *Pag.* 65
§ 70. — Operazioni di votazione, nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto, per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati, che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera. — Seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 . . . . . » 67

Capitolo XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 71. — Votazione dei detenuti . . . . . *Pag.* 69
§ 72. — Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva. — Raccolta del voto degli elettori presenti da parte del seggio speciale, a norma dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 . . . . . » 69

Capitolo XVII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI
IN DIPENDENZA VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
PRESSO IL LORO DOMICILIO

Capitolo XVIII

SOSPENSIONE DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 22 DELLA DOMENICA
RIAPERTURA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 7 DEL LUNEDÌ
CHIUSURA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 15 DEL LUNEDÌ

§ 73. — Operazioni di votazione alle ore 22 della domenica. — Sospensione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del lunedì . . . . . *Pag.* 75
§ 73-*bis*. — Riapertura della votazione alle ore 7 del lunedì. — Chiusura della votazione alle ore 15 del lunedì . . . . . » 75

Capitolo XIX

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DA COMPIERE DOPO LA VOTAZIONE

§ 74. — Sgombero del tavolo dell'Ufficio dalle carte e dagli oggetti non più necessari. . . . . *Pag.* 77
§ 75. — Operazioni preliminari di accertamento del numero dei votanti per l'elezione del Senato della Repubblica . . . . . » 77
§ 76. — Accertamento del numero complessivo dei votanti della sezione per l'elezione ne del Senato della Repubblica. . . . . » 78
§ 77. — Accertamento del numero dei votanti per l'elezione della Camera dei Deputati . . . . . » 79
§ 78. — Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione . . . . » 79
§ 79. — Controllo delle schede residue per la elezione del Senato della Repubblica. — Controllo delle schede residue per l'elezione della Camera dei Deputati. — Formazione e spedizione dei relativi plichi . . . . . » 80

PARTE QUARTA
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Capitolo XX
Le operazioni preliminari allo scrutinio

§ 80. — Rinvio dello scrutinio per l'elezione della Camera dei Deputati a subito dopo il compimento di quello per l'elezione del Senato della Repubblica . . *Pag.* 82
§ 81. — Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio. . » 82

Capitolo XXI
Termini per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio

§ 82. — Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio compiute nella sezione . . . . . *Pag.* 84
§ 83. — Sospensione delle operazioni di scrutinio eventualmente non completate entro le ore 14 del martedì . . . . . » 84

Capitolo XXII
Le operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica

§ 84. — Inizio dello scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica. . . . . *Pag.* 86
§ 85. — Spoglio e registrazione dei voti per l'elezione del Senato della Repubblica. . . . » 86
§ 86. — Sistema elettorale in vigore per l'elezione del Senato della Repubblica . . . » 87
§ 87. — Casi di nullità — Schede bianche per l'elezione del Senato della Repubblica . » 88
§ 88. — Voti contestati relativi all'elezione del Senato della Repubblica . . . . . » 90
§ 89. — Operazioni di controllo dello spoglio per l'elezione del Senato della Repubblica . . . . . » 91
§ 90. — Rispondenza numerica tra il numero delle schede spogliate per l'elezione del Senato della Repubblica, il numero dei votanti ed il numero degli elettori iscritti . . . . . » 91
§ 91. — Risultato dello scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica. — Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel verbale. . . . . » 93
§ 92. — Invio dell'estratto del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione contenente i risultati della votazione e dello scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica . . . . . » 93
§ 93. — Chiusura del verbale delle operazioni della sezione relative all'elezione del Senato della Repubblica. — Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio . . . . . » 93

Capitolo XXIII
Le operazioni di scrutinio per l'elezione della Camera dei Deputati

§ 94. — Inizio dello scrutinio per l'elezione della Camera dei Deputati . . . . . *Pag.* 95
§ 95. — Spoglio e registrazione dei voti per l'elezione della Camera dei Deputati . » 95

§ 96. — Sistema elettorale in vigore per l'elezione della Camera dei Deputati . . . *Pag.* 96
§ 97 — Casi di nullità — Schede bianche per l'elezione della Camera dei Deputati . . . . . » 97
§ 98. — Voti contestati relativi all'elezione della Camera dei Deputati . . . . . » 99
§ 99. — Operazioni di controllo dello spoglio per l'elezione della Camera dei Deputati . . . . . » 100
§ 100. — Rispondenza numerica tra il numero delle schede spogliate per l'elezione . . . . . della Camera dei Deputati, il numero dei votanti ed il numero degli elettori iscritti . . . . . » 100
§ 101. — Risultato dello scrutinio per l'elezione della Camera dei Deputati. — Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel verbale . . . . » 102
§ 102. — Invio dell'estratto del verbale della sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio per l'elezione della Camera dei Deputati. . . . . » 102
§ 103. — Chiusura del verbale delle operazioni della sezione relative all'elezione della Camera dei Deputati. — Formazione dei plichi con i verbali e con gli atti dello scrutinio . . . . . » 102

Capitolo XXIII
RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE

§ 104. — Persone incaricate del ritiro del materiale. . . . . *Pag.* 104
§ 105. — Confezione del plico con il materiale da restituire . . . . . » 104

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI PENALI

Capitolo XXIV
SANZIONI PENALI

§ 106. — Sanzioni penali previste per i componenti degli Uffici elettorali di sezione *Pag.* 106
§ 107. — Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e scrutinio della sezione . . . . . » 106
§ 108. — Chi può promuovere l'azione penale. . . . . » 106

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (STRALCIO) . . . . . *Pag.* 111

NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361.
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati (stralcio) . . . . . *Pag.* 119

NORME PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533.
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica . . . . . *Pag.* 165

ALTRE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136.
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale . . . . . *Pag.* 179

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni, nella Legge 14 maggio 1976, n. 240.
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 (stralcio) . . . . . » 185

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40.
Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero (stralcio). . » 189

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.
Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (stralcio) . . . . . » 191

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 16 maggio 1980.
Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali (stralcio). . . . . » 196

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95.
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle

leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (stralcio) . . . . . *Pag.* 201

Legge 21 marzo 1990, n. 53.
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (stralcio) . . . . . » 206

Legge 15 gennaio 1991, n. 15.
Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti. . . . . » 210

Legge 16 gennaio 1992, n. 15.
Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (stralcio) . . . . . » 212

Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (stralcio). . . . . » 213

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinovo della tessera elettorale personale a carattere permanente . . . . . » 214

Legge 27 dicembre 2001, n. 459.
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero . . . . . » 231

Legge 5 febbraio 2003, n. 17.
Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità . . . . . » 234

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. . . . . » 235

Decreto-Legge 3 gennaio 2006, n. 1.
Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OCSE, in occasione delle prossime elezioni politiche. . . . . » 238

NORME VARIE

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689.
Modifiche al sistema penale (stralcio). . . . . *Pag.* 247

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22.
Modifiche al sistema penale (stralcio). . . . . » 250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121.
Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici (stralcio). . . . . » 252